



## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE E PER LE SIM**

### **RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA 2010/76/CE ALLE DIRETTIVE 2006/48/CE E 2006/49/CE**

*Il presente documento contiene alcune modifiche alla disciplina prudenziale degli intermediari vigilati necessarie per recepire gli emendamenti introdotti dalla direttiva europea 2010/76/CE (cd. CRD III).*

*Gli interventi qui illustrati riguardano la disciplina in materia di patrimonio di vigilanza, rischio di credito – metodologia standardizzata, operazioni di cartolarizzazione, rischio di mercato – metodologia standardizzata e modelli interni, informativa al pubblico. Vengono altresì apportate altre modifiche dirette a recepire recenti orientamenti di vigilanza.*

*Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, a:*

*Banca d'Italia, Servizio Normativa e politiche di vigilanza, Divisione Normativa Prudenziale, via Milano 53, 00184 ROMA.*

*Una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail [NPV.NORMATIVA\\_PRUDENZIALE@bancaditalia.it](mailto:NPV.NORMATIVA_PRUDENZIALE@bancaditalia.it)*

*I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima; una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni inviate per posta elettronica non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.*

**Documento per la consultazione**

**Agosto 2011**

## **Premessa**

Le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (cd. "*Capital Requirements Directives* - CRD") sulla vigilanza prudenziale delle banche e delle SIM sono state modificate il 24 novembre dello scorso anno dalla direttiva 2010/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("CRD III"), principalmente per rafforzare i requisiti patrimoniali applicati al portafoglio di negoziazione e alle operazioni di ri-cartolarizzazione e per rendere più penetrante l'esame compiuto dalle autorità di vigilanza sulle politiche di remunerazione e incentivazione nelle banche.

Alcune disposizioni della CRD III, fra le quali quelle in tema di remunerazione appena citate e altre sul calcolo dei requisiti patrimoniali, sono già state recepite con appositi provvedimenti <sup>(1)</sup>. Gli interventi qui illustrati riguardano la disciplina in materia di patrimonio di vigilanza, rischio di credito, operazioni di cartolarizzazione, rischi di mercato e informativa al pubblico.

Gli interventi riguardano la normativa prudenziale applicabile alle banche (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche – Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006) e quella delle SIM e dei gruppi di SIM (Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 24 ottobre 2007, contenente il Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM).

In conformità delle disposizioni comunitarie, banche, gruppi bancari, SIM e gruppi di SIM dovranno applicare le nuove disposizioni a partire dalle segnalazioni di vigilanza relative al 31 dicembre 2011.

Le SIM che assumono o intendono assumere posizioni verso cartolarizzazioni applicheranno la disciplina in materia di mantenimento dell'interesse economico netto e requisiti organizzativi (cfr. Circolare 263, Titolo II, capitolo 2, parte seconda, sezioni VI, VII e VIII) alle operazioni di cartolarizzazione realizzate a partire dal 1° gennaio 2012 <sup>(2)</sup>.

Anche gli intermediari finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale» ex articolo 107 TUB (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) sono invitati a proporre commenti sulle innovazioni normative illustrate nella presente consultazione: le loro osservazioni e proposte saranno tenute presenti nella predisposizione delle disposizioni attuative previste dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141. Si fa tuttavia presente che le disposizioni relative alla disciplina prudenziale degli intermediari finanziari che saranno iscritti nel nuovo albo di cui all'art. 106 TUB formeranno oggetto di apposita consultazione in sede di emanazione dei provvedimenti attuativi della riforma del Titolo V del TUB.

L'analisi dell'impatto delle modifiche alla regolamentazione qui proposte non è stata condotta perché le norme comunitarie da recepire non attribuiscono discrezionalità agli Stati membri.

## **Patrimonio di vigilanza**

La regolamentazione prudenziale in materia di deduzioni dal patrimonio di base <sup>(3)</sup> è stata modificata per recepire le disposizioni della CRD III <sup>(4)</sup> che rafforzano – ai fini del calcolo del

---

<sup>(1)</sup> Cfr. rispettivamente il provvedimento del 30 marzo 2011 ([http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm\\_bi/disposizioni-vig/politiche-prassi-remunerazione/disposizioni.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/disposizioni-vig/politiche-prassi-remunerazione/disposizioni.pdf)) e la comunicazione del 4 maggio 2011 ([http://www.bancaditalia.it/vigilanza/pubblicazioni/bollvig/2011/05\\_11/provv\\_cg/bi\\_cg/20110504\\_III.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/pubblicazioni/bollvig/2011/05_11/provv_cg/bi_cg/20110504_III.pdf)).

<sup>(2)</sup> Cfr. infra paragrafo "Cartolarizzazioni".

<sup>(3)</sup> Cfr. Circolare n. 263, Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 1.1, lettera b6).

patrimonio di vigilanza – i controlli sulla prudenza e l'affidabilità delle valutazioni, estendendo l'applicazione dei metodi finora utilizzati solo per il portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza <sup>(5)</sup> anche alle posizioni contabilizzate nel portafoglio bancario e misurate al *fair value*. Eventuali rettifiche di valore determinate per finalità di vigilanza in aggiunta a quelle contabili dovranno essere dedotte dal patrimonio di base. La norma comunitaria impegna anche l'EBA (*European Banking Authority*) a emanare linee-guida volte ad assicurare uniformità e specificità alle disposizioni applicative.

Analogamente, viene precisato che alle posizioni verso cartolarizzazioni soggette alla ponderazione più penalizzante (1.250%) si applica la possibilità di scelta fra calcolare il requisito patrimoniale o dedurle dal patrimonio di vigilanza (50% dal *Tier I*, 50% dal *Tier II*) indipendentemente dalla loro classificazione nel *banking* oppure nel *trading book*.

### **Rischio di credito - metodologia standardizzata**

La regolamentazione prudenziale <sup>(6)</sup> viene modificata per aggiungere una disposizione agevolativa, introdotta dalla CRD III <sup>(7)</sup>, che prevede uno specifico fattore di ponderazione (20%) per le esposizioni verso gli enti territoriali degli Stati membri dell'Unione Europea denominate e finanziate nella locale valuta nazionale. Tale ponderazione si applica indipendentemente da quella prevista per gli intermediari vigilati, cui è normalmente agganciata la ponderazione delle esposizioni verso enti territoriali.

### **Cartolarizzazioni**

La CRD III ha completato la trasposizione in ambito europeo delle indicazioni fornite dal Comitato di Basilea nel documento *Enhancements to the Basel II framework* del luglio 2009 <sup>(8)</sup>. L'obiettivo generale delle modifiche introdotte è rimuovere le debolezze dell'impianto regolamentare rivelate dalla crisi e rendere il trattamento prudenziale applicato alle posizioni verso le cartolarizzazioni più rispondente alla loro effettiva rischiosità.

Per le posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (*trading book*), il trattamento prudenziale è stato allineato a quello delle posizioni detenute nel portafoglio bancario. Pertanto, il requisito patrimoniale per le posizioni del *trading book* sarà pari all'8% del valore ponderato delle posizioni, calcolato applicando le medesime regole che la banca avrebbe applicato se la posizione fosse stata classificata nel portafoglio bancario <sup>(9)</sup>. Fanno eccezione, tuttavia, le posizioni inserite nel portafoglio di negoziazione di correlazione, per le quali vengono introdotte regole specifiche per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico nell'ambito della disciplina dei rischi di mercato <sup>(10)</sup>.

È stato anche inserito un trattamento specifico per le posizioni verso operazioni di ricartolarizzazione <sup>(11)</sup>: per tenere conto della loro maggiore rischiosità, i fattori di ponderazione da

---

<sup>(4)</sup> Articolo 1, paragrafo 6.

<sup>(5)</sup> Direttiva 2006/49/CE, Allegato VII, parte B.

<sup>(6)</sup> Cfr. Circolare n. 263, Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, paragrafo 4.

<sup>(7)</sup> Allegato I, punto 2, lettere a) e b).

<sup>(8)</sup> La prima parte delle indicazioni è stata recepita dalla direttiva 2009/111/CE (cd. CRD II), trasposta nel nostro ordinamento con l'emanazione del 7° aggiornamento della Circolare n. 263.

<sup>(9)</sup> Cfr. Circolare n. 263, Titolo II, Capitolo 4, Sezione II, paragrafo 2.4.

<sup>(10)</sup> Cfr. Circolare n. 263, Titolo II, Capitolo 4, Sezione II, paragrafo 2.5.

<sup>(11)</sup> Ossia operazioni il cui sottostante è costituito da almeno una posizione riveniente da un'altra cartolarizzazione.

applicare nel calcolo del requisito patrimoniale sono più elevati rispetto a quelli previsti per le posizioni verso cartolarizzazioni, sia per le banche che utilizzano la metodologia standardizzata sia per quelle che applicano i metodi basati su rating interni.

Alcune precisazioni sono state introdotte in tema di utilizzo di rating esterni per calcolare il requisito patrimoniale, in presenza di supporto fornito dal medesimo soggetto che assume le posizioni <sup>(12)</sup>. Sulla scorta dell'esperienza della crisi, per accrescere l'affidabilità delle valutazioni effettuate dalle agenzie di rating, viene chiarito che le valutazioni riguardanti posizioni verso cartolarizzazioni non possono tener conto dell'eventuale supporto fornito alla cartolarizzazione dall'intermediario stesso sotto forma, ad esempio, di garanzie personali, derivati o linee di credito <sup>(13)</sup>. In caso contrario l'intermediario deve trattare l'esposizione come se fosse priva di rating (*unrated*). Fermo restando tale divieto, la disciplina introduce un trattamento specifico per le posizioni verso programmi ABCP supportate da linee di credito provviste di caratteristiche tali da costituire "posizioni sovrapposte" <sup>(14)</sup>.

### SIM - Mantenimento di un interesse economico netto (*retention*)

In linea con gli orientamenti che vanno maturando in sede internazionale <sup>(15)</sup> e al fine di assicurare il *level playing field* tra intermediari, viene introdotto per le SIM che intendono assumere o assumono posizioni verso la cartolarizzazione l'obbligo di rispettare la normativa in materia di mantenimento dell'interesse economico netto e di requisiti organizzativi, attualmente vigente solo per le banche (cfr. Circolare 263, Titolo II, capitolo 2, parte seconda, sezioni VI, VII e VIII, a cui il Regolamento del 24 ottobre 2007 fa rinvio) <sup>(16)</sup>.

**Le disposizioni trovano applicazione per le operazioni di cartolarizzazione realizzate a partire dal 1° gennaio 2012.** Per le cartolarizzazioni realizzate prima di tale data, la disciplina si applica se, a partire dal 31 dicembre 2014, alle medesime operazioni siano state conferite nuove attività cartolarizzate ovvero siano state sostituite quelle esistenti, secondo quanto previsto dalla richiamata Sezione VIII della Circolare 263.

## Rischio di Mercato

### Metodologia Standardizzata

#### *Definizioni*

E' stata rivista la definizione delle componenti del rischio specifico al fine di distinguere tra: rischio idiosincratico, rischio di migrazione di rating e rischio di default.

#### *Rischio di posizione*

Per le posizioni verso cartolarizzazioni e ri-cartolarizzazioni il trattamento prudenziale è stato allineato a quello previsto nel portafoglio bancario (cfr. paragrafo Cartolarizzazioni).

---

<sup>(12)</sup> Tale norma è di fatto un'applicazione di un principio già ravvisabile nella disciplina (cfr. Circolare n. 263, Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima, Sezione VI e Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezione III).

<sup>(13)</sup> Cfr. Circolare n. 263, Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezione III, paragrafo 2.1.

<sup>(14)</sup> Ai sensi della Circolare n. 263, Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezione III, paragrafo 1.

<sup>(15)</sup> La proposta di regolamento presentata il 20 luglio 2011 dalla Commissione (cd. CRD IV) prevede espressamente che le disposizioni in materia di retention siano applicate anche alle imprese di investimento (art. 394).

<sup>(16)</sup> La disciplina si applica indipendentemente dalla classificazione delle posizioni nel portafoglio immobilizzato o nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

Coerentemente con il dettato comunitario <sup>(17)</sup>, è stato previsto un regime transitorio che consente agli intermediari di calcolare il requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico connesso a posizioni verso cartolarizzazioni come il maggiore tra: i) il requisito patrimoniale calcolato sul sottoinsieme delle posizioni ponderate lunghe nette; ii) il requisito patrimoniale calcolato sul sottoinsieme delle posizioni ponderate corte nette. Questo regime rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2013; successivamente il requisito sarà determinato considerando la somma in valore assoluto delle posizioni ponderate nette sia lunghe che corte.

E' stato introdotto il *portafoglio di negoziazione di correlazione* (sotto portafoglio del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza) che: i) include posizioni verso alcune categorie di cartolarizzazioni, in strumenti finanziari derivati *nth-to-default* e in strumenti utilizzati con lo scopo esplicito di ridurre i rischi connessi ad altre posizioni del portafoglio stesso; ii) prevede regole "ad hoc" per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte di tali posizioni.

Con riferimento al rischio specifico per i titoli di capitale la normativa è stata modificata: i) eliminando il requisito privilegiato previsto per i titoli qualificati (2%), ii) aumentando il requisito ordinario dal 4% all'8%.

#### *Rischio di regolamento*

Il trattamento prudenziale attualmente previsto per le posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza è stato esteso anche a quelle detenute nel portafoglio bancario.

#### Metodologia dei modelli interni

##### *Rischio di posizione, di posizione in merci e di cambio.*

E' stato introdotto un requisito prudenziale aggiuntivo al VaR, calcolato utilizzando input di mercato relativi a periodi di stress finanziari (c.d. "VaR in condizioni di stress"). Il perimetro di applicazione del VaR in condizioni di stress include tutte le componenti di rischio comprese nel VaR.

Per quanto concerne il rischio specifico, il modello interno (IDRC) viene esteso al fine di ricomprendere anche il rischio di migrazione di rating oltre a quello di default (modello "*Incremental Risk Charge*").

Con riferimento alle posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione è possibile utilizzare un modello interno (*All price risks - APR*): in tal caso, le posizioni qui ricomprese lo sono anche nel calcolo del VaR, ma sono escluse dal calcolo dell'IRC <sup>(18)</sup>.

E' inoltre consentito agli intermediari di richiedere l'autorizzazione all'uso del modello interno a fini prudenziali limitatamente alla componente del rischio generico (sebbene il perimetro debba ricomprendere sia titoli di debito che di capitale). L'adozione dell'IRC è obbligatoria nel caso in cui il modello VaR ricomprenda la componente di rischio specifico. L'adozione del modello APR prescinde dall'adozione dei precedenti modelli.

Infine, è stata modificata la disciplina dei test retrospettivi, prevedendo che il numero di scostamenti rilevante ai fini della determinazione dell'eventuale fattore di maggiorazione da applicare ai fattori moltiplicativi del VaR e del VaR in condizioni di stress, sia determinato come il maggiore tra i) gli scostamenti ottenuti utilizzando test retrospettivi basati su variazioni effettive di portafoglio e ii) quelli basati su variazioni ipotetiche di portafoglio.

---

<sup>(17)</sup> Cfr. Direttiva 2006/49, Allegato I, punto 16a.

<sup>(18)</sup> I modelli IRC e APR, inoltre, prestano particolare attenzione anche a profili di rischio connessi con la liquidità e la concentrazione delle posizioni assunte, nonché a rischi da ricondurre a strategie di copertura e alla non linearità delle opzioni.

Lo schema di normativa sottoposto a consultazione potrà essere oggetto di successive modifiche per recepire le indicazioni che saranno contenute nelle linee guida in corso di definizione da parte dell'EBA.

### **Informativa al pubblico (3° Pilastro)**

Viene introdotto l'obbligo generale per gli intermediari di fornire agli *stakeholder* tutte le informazioni necessarie – ove non esclusive o riservate – per una completa *disclosure* del proprio profilo di rischio, anche in aggiunta agli obblighi di informativa minima già previsti.

Oltre al rafforzamento degli obblighi relativi ai rischi di mercato, viene richiesto il miglioramento della trasparenza concernente le posizioni verso cartolarizzazioni, introducendo corrispondenti obblighi di *disclosure* anche sulle posizioni verso ri-cartolarizzazioni. Tra le novità di maggior rilievo:

- l'indicazione dell'ammontare delle posizioni verso cartolarizzazioni, sia in bilancio che fuori bilancio;
- un'informativa separata per le posizioni verso cartolarizzazioni incluse nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza;
- la descrizione delle procedure utilizzate per monitorare le variazioni dei rischi di credito e di mercato delle posizioni verso cartolarizzazioni;
- l'illustrazione della natura dei rischi, tra cui il rischio di liquidità, inerenti alle attività cartolarizzate;
- l'indicazione delle società veicolo di cui l'intermediario è promotore e l'eventuale esposizione verso dette società, sia in bilancio che fuori bilancio <sup>(19)</sup>, nonché un elenco dei soggetti che l'intermediario istituisce e gestisce e che investono in posizioni verso la cartolarizzazione di attività che l'intermediario ha originato o in società veicolo di cartolarizzazione di cui l'intermediario è promotore.

Nuovi obblighi di informativa al pubblico vengono imposti dalla direttiva anche con riferimento alle politiche e prassi di remunerazione delle banche e dei gruppi bancari. Alla luce delle previsioni comunitarie, il decreto d'urgenza del Ministro-Presidente del CICR n. 676 del 27 luglio u.s. <sup>(20)</sup> – che modifica il decreto del 27 dicembre 2006 – ha attribuito alla Banca d'Italia il potere di integrare il Titolo IV della Circolare n. 263 (“Informativa al pubblico”) con gli obblighi di *disclosure* sul tema dei compensi. Le informazioni che gli intermediari dovranno rendere al pubblico sono quelle riportate nell'Allegato 1 delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari del 30 marzo 2011 <sup>(21)</sup>. La relativa tabella sarà inserita nella Circolare n. 263 in sede di emanazione del presente aggiornamento.

---

<sup>(19)</sup> Quest'ultima informativa risulta peraltro in linea con quanto già richiesto agli intermediari bancari in sede di informativa di bilancio con la Comunicazione del 16 giugno 2008 contenente “Indicazioni in materia di informativa al mercato”, conformemente alle raccomandazioni formulate sul punto dal *Financial Stability Forum* nel rapporto del 7 aprile 2008 (cfr. *Bollettino di Vigilanza* n. 6, giugno 2008).

<sup>(20)</sup> Cfr. [http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm\\_naz/delibere-cicr/Decreto\\_urgenza\\_remunerazioni.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_naz/delibere-cicr/Decreto_urgenza_remunerazioni.pdf).

<sup>(21)</sup> Cfr. nota n. 1.

## **Ulteriori modifiche non derivanti dall'attuazione della CRD III**

Per favorire la razionalizzazione e semplificazione della normativa di vigilanza sono stati introdotti alcuni chiarimenti e precisazioni diretti a recepire nei testi normativi recenti orientamenti di vigilanza assunti dalla Banca d'Italia.

### **Patrimonio di vigilanza**

Sono state fornite precisazioni in merito al regime dell'autorizzazione al rimborso/riacquisto di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza.

In particolare, è stato chiarito che:

- la Banca d'Italia ha in ogni caso il potere di chiedere in sede di autorizzazione dell'operazione la sostituzione degli strumenti rimborsati/riacquistati con altri di qualità almeno equivalente;
- qualora non sia decorso il termine minimo per il rimborso anticipato o il riacquisto <sup>(22)</sup> l'operazione non può essere autorizzata se l'intermediario non ha provveduto alla sostituzione degli strumenti con altri di qualità patrimoniale almeno equivalente.

### **Rischio di credito - metodologia standardizzata**

Sono state fornite alcune precisazioni in merito al trattamento delle esposizioni garantite da immobili non residenziali: in particolare, sono state espressamente indicate alcune fattispecie nelle quali le esposizioni verso società immobiliari rispettano il requisito secondo cui la capacità di rimborso del debitore non deve dipendere in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall'immobile che funge da garanzia ("non correlazione"). In questi casi sarà quindi applicabile il trattamento prudenziale previsto per le esposizioni garantite da immobili non residenziali (50% fino ad un importo pari al 50% del valore di mercato del bene).

La prima fattispecie è rappresentata dall'utilizzo diretto dell'immobile da parte della società immobiliare o della società di costruzioni (es. uffici della società); la seconda è invece data dalle esposizioni verso una società immobiliare assistite da una garanzia personale della capogruppo "industriale" che rispetti tutti i requisiti oggettivi di ammissibilità previsti dalla disciplina delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) ancorché il fornitore non rientri nel novero dei garanti ammessi (classe di merito di credito inferiore a 2).

Pur non potendo essere riconosciuta ai fini della *Credit Risk Mitigation*, dal momento che non rispetta tutti i requisiti previsti dalla normativa, si ritiene che – limitatamente alla quota di esposizione coperta – la garanzia possa essere tenuta in considerazione ai soli fini della verifica del requisito della "non correlazione".

Inoltre, sono stati posti pari a zero i margini versati come garanzia ad una controparte centrale nell'ambito della operatività "tipica" nei sistemi di compensazione e garanzia. La modifica è in linea con gli orientamenti internazionali che tendono a valorizzare il ruolo delle controparti centrali sui mercati in un'ottica di riduzione dei rischi degli intermediari. In tale prospettiva, tenuto conto dello specifico regime giuridico dei margini (separatezza patrimoniale), si è ritenuto possibile riconoscere ai margini versati un trattamento prudenziale di favore nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2006/48/CE <sup>(23)</sup>.

---

<sup>(22)</sup> Il termine è pari a: 5 anni per gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale e per le passività subordinate di 2° livello; 10 anni per gli strumenti ibridi di patrimonializzazione.

<sup>(23)</sup> Cfr. direttiva 2006/48/CE, allegato III, parte 2, punto 6.

Alle esposizioni assunte dalle banche sul NewMic continuerà ad applicarsi quanto previsto dalla comunicazione della Banca d'Italia del 10 agosto 2010 (*Mercato Interbancario Collateralizzato (NewMIC) - Bilancio e segnalazioni di vigilanza*) <sup>(24)</sup>.

#### Rischio di credito - metodologia basata sui rating interni

Per le operazioni di *trade finance* costituite da lettere di credito all'importazione/esportazione, il *floor* regolamentare del parametro M (scadenza) viene ridotto da un anno ad un giorno così come consentito dalla normativa comunitaria <sup>(25)</sup>.

La modifica è in linea con gli orientamenti assunti a livello internazionale (G20 e Consiglio UE) volti a tenere conto della minore rischiosità di tali operazioni nel calcolo dei requisiti patrimoniali.

#### Concentrazione dei rischi

Sono state apportate alcune modifiche di carattere meramente formale al fine di superare talune incertezze interpretative emerse in sede di applicazione della normativa.

---

<sup>(24)</sup> Cfr. *Bollettino di Vigilanza* n. 8 del 2010, pag. II.10.

<sup>(25)</sup> Cfr. direttiva 2006/48/CE, allegato VII, parte 2, punto 14.



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

# **Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche**

*Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – X° aggiornamento del GG/MM/2011*

## TITOLO I

### Capitolo 2

#### **PATRIMONIO DI VIGILANZA**

## SEZIONE II

## PATRIMONIO DI VIGILANZA INDIVIDUALE

**1. Struttura del patrimonio di vigilanza individuale**

Il patrimonio di vigilanza individuale è costituito dalla somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi che, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi, possono entrare nel calcolo con alcune limitazioni.

Gli elementi positivi che costituiscono il patrimonio devono essere nella piena disponibilità della banca, in modo da poter essere utilizzati senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali. Tali elementi devono essere stabili e il relativo importo è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.

Il patrimonio di vigilanza è costituito dal patrimonio di base più il patrimonio supplementare, al netto delle deduzioni.

**1.1 Patrimonio di base (Tier 1)**

Gli elementi patrimoniali di qualità primaria sono i seguenti:

- a1) il capitale versato (cfr. par. 3);
- a2) le riserve, ivi compreso il sovrapprezzo azioni;
- a3) gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale (cfr. par. 4);
- a4) l'utile del periodo (1);
- a5) i filtri prudenziali positivi del patrimonio di base (cfr. par. 8).

Da tali elementi vanno dedotte le seguenti componenti negative:

- b1) le azioni proprie;
- b2) l'avviamento (2);
- b3) le immobilizzazioni immateriali (3);
- b4) le rettifiche di valore su crediti (4);
- b5) le perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso;
- b6) le rettifiche di valore di vigilanza su attività valutate al "fair value" (1);

---

(1) Per utile del periodo si intende anche quello semestrale o di fine anno non ancora approvato purché ci sia un'attestazione da parte del responsabile del controllo dei conti (cfr. paragrafo 12.2 della presente Sezione) e sia valutato al netto degli oneri prevedibili e delle previsioni di dividendo.

(2) La deduzione dell'avviamento è effettuata al lordo della "riserva da differenze di cambio" negativa e al netto di quella positiva (in sostanza la quantificazione va effettuata al cambio storico).

(3) Se valutate al *fair value*, al netto delle relative riserve.

(4) Tale voce comprende gli aumenti di rilevante entità delle perdite su finanziamenti, titoli ed altre esposizioni che dovessero emergere al di fuori delle valutazioni di metà e fine esercizio. Le banche che calcolano il requisito patrimoniale sul rischio di credito e di controparte con la metodologia basata sui rating interni (base o avanzata) sommano tali rettifiche di valore a quelle complessive da raffrontare con le perdite attese.

b7) gli altri elementi negativi;

b8) i filtri prudenziali negativi del patrimonio di base.

La differenza tra la somma degli elementi da a1) ad a5) e la somma di quelli da b1) a b8) costituisce il "patrimonio di base".

La Banca d'Italia può richiedere che vengano portati in deduzione ulteriori elementi che, per le loro caratteristiche, possano determinare un "annacquamento" del patrimonio di base.

### 1.2 Patrimonio supplementare (Tier 2)

Il patrimonio supplementare è costituito dai seguenti elementi, nei limiti di computabilità di cui al par. 1.4:

a1) le riserve da valutazione (2);

a2) gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale non computabili nel patrimonio di base;

a3) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate (cfr. par. 4);

a4) le plusvalenze nette su partecipazioni (cfr. par. 10);

a5) l'eventuale eccedenza delle rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese (3);

a6) gli altri elementi positivi (4);

a7) i filtri prudenziali positivi del patrimonio supplementare (cfr. par. 8).

Da tali elementi vanno dedotte le seguenti componenti negative:

b1) le minusvalenze nette su partecipazioni;

b2) gli altri elementi negativi;

b3) i filtri prudenziali negativi del patrimonio supplementare.

La differenza tra la somma degli elementi da a1) ad a7) e la somma di quelli da b1) a b3) costituisce il "patrimonio supplementare".

### 1.3 Deduzioni

Dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare sono dedotti gli elementi elencati al par. 11 secondo le modalità ivi indicate.

---

(1) Ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza, le disposizioni relative ai sistemi e controlli per la valutazione delle posizioni classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza di cui al Titolo II, Capitolo 4, Allegato A, Parte B si applicano anche al portafoglio bancario in quanto compatibili.

(2) Le riserve da valutazione sono composte da: a) attività materiali: i) riserve per le leggi speciali da rivalutazione; ii) attività materiali ad uso funzionale; b) riserve positive su titoli disponibili per la vendita: i) titoli di debito; ii) titoli di capitale e quote di OICR.

(3) Solamente per le banche autorizzate all'uso dei sistemi IRB, nei limiti dello 0,6 per cento delle attività ponderate per il rischio di credito e di controparte (cfr. Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda, Sezione V, par. 8).

(4) Si fa riferimento alle "differenze di cambio" rilevate in bilancio quando presentano segno positivo.

L'istanza deve essere presentata dopo l'adozione della delibera da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica e deve indicare chiaramente l'ammontare e il numero dei titoli da riacquistare o da rimborsare; ad essa deve essere allegata una valutazione aggiornata sull'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica della banca, anche in relazione agli effetti dell'operazione.

Se la banca appartiene a un gruppo bancario, la richiesta di rimborso/riacquisto è inviata dalla società capogruppo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione a condizione che non sia pregiudicata la situazione finanziaria e di solvibilità della banca e può chiedere che gli strumenti da rimborsare/riacquistare siano sostituiti con altri di qualità patrimoniale almeno equivalente.

In ogni caso il rimborso/riacquisto non è consentito al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a) per effetto dell'operazione il patrimonio di vigilanza scende al disotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla Banca d'Italia (1);
- b) non sia decorso almeno il termine minimo dall'emissione previsto per l'esercizio dell'opzione di rimborso anticipato (opzione call) o di riacquisto (2) e la banca non ha provveduto alla sostituzione degli strumenti da rimborsare/riacquistare con altri di qualità patrimoniale almeno equivalente.

La banca può liberamente acquistare – con finalità di ricollocamento sul mercato – quote di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza dalla stessa emessi per un ammontare che non ecceda il 10 per cento del valore di ciascuna emissione (3). In caso di acquisto di strumenti innovativi e non innovativi di capitale l'ammontare liberamente acquistabile non può comunque eccedere il 3 per cento del totale degli strumenti della specie in circolazione (4).

Le quote, a qualunque titolo detenute dalla banca, non sono computabili nel calcolo del patrimonio di vigilanza. Nel caso di riacquisto di quote di prestiti subordinati, la deduzione dal patrimonio di vigilanza è effettuata per la differenza, se positiva, tra il valore dei titoli riacquistati e le quote di ammortamento già maturate.

Il riacquisto superiore alla predetta misura o comunque finalizzato all'annullamento degli strumenti è soggetto all'autorizzazione della Banca d'Italia: questi casi sono da considerarsi infatti alla stregua di un formale rimborso anticipato di

(1) Cfr. rispettivamente Titolo II, Capitolo 6 e Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, par. 5.

(2) Il termine è pari a: 5 anni per gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale (cfr par. 4) e per le passività subordinate di 2° livello (cfr 5.2); 10 anni per gli strumenti ibridi di patrimonializzazione (cfr par. 5.1).

(3) Il limite del 10% è calcolato sulla base del valore originario del prestito. Ai fini del rispetto del limite gli impegni di acquisto a termine da parte della banca di propri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza sono assimilati agli acquisti a pronti.

(4) Il limite del 3% è calcolato sulla base del valore dagli strumenti effettivamente in circolazione; sono, pertanto, esclusi quelli a qualunque titolo detenuti dalla banca emittente.

- b) le partecipazioni in società di assicurazione come definite nella Sezione I, par. 3, terzo alinea, lett. b), nonché gli strumenti patrimoniali emessi dalle medesime società, se computati dall'emittente a fini patrimoniali;
- c) le azioni nominative di società di investimento a capitale variabile italiane ed estere se superiori a 20.000 azioni (1);
- d) le azioni o quote in banche, società finanziarie, IMEL e istituti di pagamento pari o inferiori al 10 per cento del capitale dell'ente partecipato, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati (di 2° e 3° livello), diversi da quelli indicati al precedente punto a), verso banche, società finanziarie, IMEL e istituti di pagamento anche non partecipate, qualunque sia il portafoglio di allocazione. Tali elementi sono dedotti per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 10 per cento del valore del patrimonio di base e supplementare al lordo delle deduzioni di cui al par. 1.3;
- e) le posizioni verso cartolarizzazioni (2);
- f) limitatamente alle banche autorizzate all'utilizzo di sistemi IRB per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e di controparte: i) l'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore complessive (3); ii) le perdite attese relative agli strumenti di capitale e alle esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio nel caso di sottostanti relativi a o trattati come strumenti di capitale (Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda, Sezione V, par. 8);
- g) la partecipazione nel capitale della Banca d'Italia (4);
- h) le esposizioni connesse al rischio di regolamento su transazioni non DVP (5).

Le partecipazioni, le azioni o quote, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati vanno dedotti in base al loro valore di bilancio.

Tuttavia, con riferimento alle attività di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) classificate in bilancio nel portafoglio "attività finanziarie disponibili per la vendita", l'importo da dedurre è al lordo (al netto) della riserva negativa (riserva positiva) rilevata in bilancio sulle medesime attività (6).

Gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati, indicati ai precedenti punti a), b) e d), sono dedotti se computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti.

In deroga a quanto previsto in via generale, sino al 31 dicembre 2012 gli elementi di cui al punto b) acquistati dalle banche prima del 20 luglio 2006 sono

---

(1) Va dedotto il complesso delle azioni nominative; non vengono dedotte, invece, né le azioni non nominative, né le partecipazioni in SICAV incluse nel perimetro di consolidamento a seguito di uno specifico provvedimento della Banca d'Italia.

(2) Si fa riferimento alle esposizioni ponderate al 1250% ivi comprese quelle classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e che sarebbero state ponderate al 1250% se detenute nel portafoglio bancario, per le quali la banca opti per la deduzione dal patrimonio di vigilanza (cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezione V, par. 2).

(3) Il calcolo è effettuato al lordo dell'effetto fiscale.

(4) La partecipazione nel capitale della Banca d'Italia va dedotta per l'importo iscritto nel bilancio al 31.12.2004, oppure, al valore di acquisto se acquisita successivamente a tale data.

(5) Cfr. Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione III, par. 3.

(6) La medesima impostazione va seguita con riferimento alle "riserve da differenze di cambio".

## TITOLO II

### Capitolo 1

#### **RISCHIO DI CREDITO**

- esposizioni verso intermediari vigilati aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea con durata residua pari o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate nella valuta del Paese di appartenenza del debitore: 20 per cento;
- esposizioni verso intermediari vigilati aventi sede in Stati diversi da Stati membri dell'Unione Europea con durata residua pari o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate nella valuta del Paese di appartenenza del debitore: fattore di ponderazione immediatamente meno favorevole, secondo quanto previsto dalla tabella 1, rispetto a quello preferenziale applicato alle esposizioni verso le corrispondenti amministrazioni centrali.

Le esposizioni verso intermediari vigilati connesse con il rispetto degli obblighi di riserva presso la BCE o altra banca centrale (c.d. adempimento degli obblighi di riserva in via indiretta) sono trattate come esposizioni verso banche centrali (cfr. par. 1). Tale migliore trattamento si applica a condizione che:

- a) le riserve siano mantenute coerentemente con il Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12.9.2003;
- b) in caso di liquidazione coatta amministrativa o, comunque, insolvenza dell'intermediario vigilato che detiene tali riserve, le medesime siano integralmente restituite all'intermediario vigilato senza che le stesse siano rese disponibili per far fronte ad altre passività dell'intermediario in *default*.

Le interessenze azionarie, gli strumenti innovativi di capitale nonché gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e subordinati emessi da intermediari vigilati sono ponderati al 100 per cento se non dedotti dal patrimonio di vigilanza (1).

Alle succursali in Italia di banche estere e alle succursali di banche italiane all'estero si applica la ponderazione prevista per l'intermediario vigilato di appartenenza.

Rientrano nel presente portafoglio anche le esposizioni nei confronti di: i) società di gestione di mercati regolamentati (borse) italiani ovvero riconosciuti ai sensi dell'articolo 67, commi 1 e 2, del TUF; ii) società che gestiscono sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione (stanze di compensazione) aventi a oggetto operazioni su strumenti finanziari effettuate su mercati regolamentati italiani ovvero su sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da soggetti italiani.

## 2.1 Ponderazioni particolari

Le esposizioni di una banca verso società del medesimo gruppo bancario di appartenenza aventi sede in Italia sono ponderate a zero, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali su base individuale, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la controparte sia soggetta a procedure di gestione e misurazione del rischio a livello consolidato;

---

(1) Sono escluse le interessenze azionarie, gli strumenti innovativi di capitali, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati assoggettati ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato.

b) la transazione sia documentata per iscritto (1).

Sono ponderate a zero ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali su base individuale le esposizioni tra banche italiane aderenti a un medesimo sistema di tutela istituzionale che rispetti le seguenti condizioni:

- i) il contratto sia redatto per iscritto;
- ii) vi partecipi un ampio numero di banche aventi caratteristiche prevalentemente omogenee, che non possono sciogliersi dai reciproci vincoli contrattuali senza preavviso di almeno 24 mesi;
- iii) sia dotato, in base agli accordi costitutivi, di risorse finanziarie – comprendenti anche fondi prontamente disponibili – sufficienti a far fronte agli impegni assunti in relazione al suo scopo istituzionale;
- iv) disponga di strumenti idonei e di metodologie condivise per il controllo e la classificazione del rischio, che forniscano una rappresentazione completa delle situazioni di rischio dei singoli aderenti e del sistema nel suo complesso, con corrispondenti possibilità di promuovere iniziative correttive nei confronti delle banche aderenti; il sistema conduce una propria indipendente valutazione dei rischi, che viene comunicata ai singoli partecipanti;
- v) pubblichi annualmente una relazione comprendente uno stato patrimoniale e un conto economico aggregati, nonché un rapporto sulla situazione e sui rischi del sistema nel suo complesso;
- vi) siano eliminati il computo multiplo di elementi ammissibili per il calcolo del patrimonio di vigilanza e ogni altra forma di indebita costituzione di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema.

La Banca d'Italia adotta disposizioni applicative, anche al fine di assicurare la compatibilità dell'attività dei sistemi di tutela istituzionale con la disciplina delle crisi bancarie e con l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Il riconoscimento della ponderazione nulla è subordinato alla verifica da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al precedente punto iv) e della sussistenza di tutte le altre condizioni previste ai sensi della normativa vigente.

La Banca d'Italia verifica periodicamente l'adeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al punto iv) e revoca il riconoscimento della ponderazione nulla ove sia verificata l'insussistenza di una delle condizioni di cui ai punti da i) a vi).

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito sono posti pari a zero i margini iniziali, i margini di variazione giornalieri e nella forma di premio, nonché i margini aggiuntivi infragiornalieri versati alla Cassa di Compensazione e Garanzia dagli aderenti a un sistema di compensazione e

---

(1) L'espressione "per iscritto" si intende riferita anche alla forma elettronica e a qualsiasi altro supporto durevole, secondo la normativa vigente in materia.

garanzia di cui all'art. 70 del TUF ovvero a una controparte centrale avente sede in uno Stato membro dell'Unione Europea che assicuri condizioni equivalenti (1).

### **3. Esposizioni verso enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico**

#### *3.1 Enti senza scopo di lucro*

Alle esposizioni nei confronti degli enti di cui al libro I, capi II e III, del codice civile (associazioni, fondazioni, associazioni non riconosciute, comitati) (2) e alle imprese sociali (3) si applica la ponderazione del 100 per cento.

#### *3.2 Enti del settore pubblico*

Alle esposizioni verso gli enti del settore pubblico sono applicate le ponderazioni previste per le esposizioni verso gli intermediari vigilati appartenenti al medesimo Stato (cfr. par. 2), con l'esclusione dei fattori di ponderazione preferenziale previsti per le esposizioni con durata residua pari o inferiore a tre mesi.

La Banca d'Italia può stabilire per gli enti del settore pubblico l'applicazione della medesima ponderazione dell'amministrazione centrale dello Stato di appartenenza in presenza di un'idonea garanzia dell'amministrazione centrale.

Le esposizioni nei confronti di un ente del settore pubblico avente sede in uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero del G-10, per il quale sia prevista nello Stato di appartenenza la medesima ponderazione prevista per gli intermediari vigilati oppure per le amministrazioni centrali dello Stato, sono ponderate secondo il medesimo fattore impiegato nello Stato in cui l'ente ha sede. La Banca d'Italia può estendere questo trattamento agli enti del settore pubblico aventi sede in altri Stati che abbiano un regime di vigilanza equivalente a quello italiano.

### **4. Esposizioni verso enti territoriali**

Agli enti territoriali si applica il medesimo fattore di ponderazione previsto per gli enti del settore pubblico dello Stato di appartenenza.

La Banca d'Italia può consentire l'applicazione agli enti territoriali di un fattore di ponderazione pari a quello applicato all'amministrazione centrale dello

(1) In particolare, le controparti centrali devono assicurare un regime di segregazione e protezione delle garanzie acquisite analogo a quello previsto nel TUF per i sistemi di compensazione e garanzia.

(2) Rientrano in questo portafoglio le fondazioni bancarie di cui al d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni.

(3) Sono imprese sociali le organizzazioni cui si applica il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante disciplina dell'impresa sociale.

Stato di appartenenza qualora tale ente abbia poteri di imposizione tali che non vi sia nessuna significativa differenza di rischio.

Nel caso in cui uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero appartenente al G-10 applichi agli enti territoriali rientranti nella propria giurisdizione la stessa ponderazione prevista per l'amministrazione centrale dello Stato, le banche possono impiegare tale ponderazione.

Alle esposizioni nei confronti di un ente territoriale avente sede in uno Stato membro dell'Unione Europea denominate e finanziate nella locale valuta nazionale è applicato un fattore di ponderazione del 20%.

## 5. Esposizioni verso organizzazioni internazionali

Rientrano in questo portafoglio esclusivamente le esposizioni nei confronti della Comunità europea, della Banca dei Regolamenti Internazionali e del Fondo Monetario Internazionale. Tali esposizioni vanno ponderate a zero.

## 6. Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo

Le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo (BMS) (1) sono ponderate in base al rating ad esse attribuito da un'ECAI, secondo quanto previsto dalla tabella 4. Qualora non sia stato attribuito un rating ovvero la banca non si avvalga di valutazioni rilasciate da ECAI, si applica un fattore di ponderazione pari al 50 per cento.

**Tabella 4**

Classe di merito di credito	Ponderazione
1	20%
2	50%
3	50%
4 e 5	100%
6	150%

Le interessenze azionarie, gli strumenti innovativi di capitale nonché gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e subordinati sono ponderati al 100 per cento (2).

(1) Rientrano tra le BMS ai fini del presente capitolo la *Inter-American Investment Corporation*, la *Black-Sea Trade and Development Bank*, e la *Central American Bank for Economic Integration*.

(2) Sono escluse le interessenze azionarie, gli strumenti innovativi di capitali, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati assoggettati ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato.

#### **4. Esposizioni garantite da ipoteca su immobili non residenziali**

Le esposizioni garantite da ipoteca su beni immobili non residenziali (immobili destinati a uffici, al commercio o ad altre attività produttive) (1) situati in Italia possono essere ponderate al 50 per cento a condizione che la capacità di rimborso del debitore non dipenda in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall'immobile che funge da garanzia, ma dalla capacità del debitore di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti (2).

Tale condizione non è necessaria nel caso di esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali situati in altri Stati membri dell'Unione Europea per i quali le singole autorità di vigilanza hanno accertato che nel rispettivo territorio esiste un mercato di immobili non residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita sufficientemente bassi.

Il fattore di ponderazione del rischio del 50 per cento si applica alla parte del prestito che non supera il 50 per cento del valore di mercato dell'immobile; alla restante parte del finanziamento si applica un fattore di ponderazione pari al 100 per cento (3).

La ponderazione del 50 per cento è ammessa anche per le esposizioni garantite da immobili non residenziali situati in altri Stati membri dell'Unione Europea purché le competenti autorità di vigilanza consentano tale trattamento prudenziale.

#### **5. Esposizioni relative a operazioni di leasing su immobili non residenziali**

Alle operazioni di leasing su immobili non residenziali (immobile destinato a uffici, al commercio o ad altre attività produttive) (4) situati in Italia, nelle quali il locatario ha un'opzione di acquisto si applica una ponderazione pari al 50 per cento.

Il fattore di ponderazione del rischio del 50 per cento si applica alla parte del prestito che non supera il 50 per cento del valore di mercato del bene immobile locato; alla restante parte del finanziamento si applica un fattore di ponderazione pari al 100 per cento (5).

---

(1) Ivi compresi gli alberghi.

(2) Al di fuori delle ipotesi in cui l'immobile sia utilizzato direttamente dalla società immobiliare o dalla società di costruzione, il requisito non risulta rispettato in caso di società immobiliari, di società di costruzione e di fondi immobiliari; per tali soggetti, infatti, la vendita e/o la locazione a terzi degli immobili costituiscono la principale attività.

Qualora l'esposizione assunta verso la società immobiliare sia assistita da una garanzia personale rilasciata dalla società (operante al di fuori del comparto immobiliare o delle costruzioni) che esercita i poteri di direzione e coordinamento sull'immobiliare medesima, il requisito si considera rispettato purché la garanzia rispetti i requisiti di cui al Titolo II, Capitolo 2, Sezione III, par. 5 ad eccezione di quello relativo ai requisiti di ammissibilità del garante (par. 5.3, lett. e).

(3) Il valore di mercato dell'immobile è pari al valore di mercato (o al valore del credito ipotecario, se consentito dall'Autorità di vigilanza dello Stato in cui è situato l'immobile), ridotto eventualmente per tener conto dei risultati della sorveglianza nonché di eventuali diritti di prelazione di terzi sul medesimo immobile.

(4) Ivi compresi gli alberghi.

(5) Fino al 31.12.2012 la ponderazione del 50 per cento si applica all'intero ammontare del prestito.

Tale trattamento è riconosciuto a condizione che:

- a) l'eventuale opzione di acquisto possa essere esercitata solo qualora siano stati corrisposti tutti i canoni;
- b) il locatore mantenga la proprietà del bene immobile fino al momento del pagamento del prezzo di acquisto a seguito dell'esercizio dell'eventuale opzione di acquisto da parte del locatario;
- c) la capacità di rimborso del debitore non dipenda in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall'immobile locato, ma dalla capacità del debitore di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti (1).

La ponderazione del 50 per cento è ammessa anche per le esposizioni relative a operazioni di leasing su immobili non residenziali situati in altri Stati membri dell'Unione Europea purché le competenti autorità di vigilanza consentano tale trattamento prudenziale.

---

(1) Al di fuori delle ipotesi in cui l'immobile sia utilizzato direttamente dalla società immobiliare, il requisito non risulta rispettato in caso di società immobiliari, di società di costruzione e di fondi immobiliari; per tali soggetti, infatti, la vendita e/o la locazione a terzi degli immobili costituiscono la principale attività.

Qualora l'esposizione assunta verso la società immobiliare sia assistita da una garanzia personale rilasciata dalla società (operante al di fuori del comparto immobiliare o delle costruzioni) che esercita i poteri di direzione e coordinamento sull'immobiliare medesima, il requisito si considera rispettato purché la garanzia rispetti i requisiti di cui al Titolo II, Capitolo 2, Sezione III, par. 5 ad eccezione di quello relativo ai requisiti di ammissibilità del garante (par. 5.3, lett. e).

rilevanti e significative ai fini della valutazione dell'istanza di riconoscimento; richiedere alle agenzie, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il riconoscimento, dati e informazioni.

L'istanza specifica:

- per quali dei seguenti comparti è chiesto il riconoscimento (1):
  - a) finanza pubblica;
  - b) imprese;
  - c) finanza strutturata (che include le posizioni verso cartolarizzazioni e gli OICR);
- se il riconoscimento è chiesto per i *rating* “solicited” ovvero “unsolicited” (cfr. par. 1).

La Banca d'Italia partecipa alle procedure di valutazione congiunta insieme ad altre Autorità di vigilanza di Stati membri dell'Unione Europea nei casi in cui il riconoscimento venga richiesto in più Stati membri; in tal caso, l'istanza può essere presentata conformemente a quanto previsto dalle linee guida approvate dal *Committee of European Banking Supervisors* (consultabili sul sito Internet <http://www.eba.europa.eu/>) (2). La procedura di valutazione congiunta prevede anche l'individuazione di un “*process facilitator*”, incaricato di coordinare i lavori e mantenere i contatti con l'agenzia. La decisione finale circa il riconoscimento è adottata dalla Banca d'Italia, tenendo conto dell'istruttoria condotta nell'ambito di tale procedura di valutazione congiunta.

Il procedimento si conclude entro 180 giorni dalla ricezione dell'istanza.

La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito Internet ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)) l'elenco delle ECAI riconosciute e il relativo *mapping*.

#### **4. Mapping (associazione dei rating alle classi di ponderazioni di rischio)**

Le valutazioni del merito creditizio effettuate dalle ECAI sono associate alle classi di ponderazione del rischio previste dalle presenti disposizioni (*mapping*).

Tale associazione è svolta dalla Banca d'Italia, considerando fattori sia quantitativi che qualitativi. Tra questi ultimi rientra la definizione di *default* utilizzata.

Le agenzie devono avere elaborato serie storiche relative ai tassi annuali di *default* – teorici, ove disponibili, ed effettivi – e di matrici di transizione con una profondità temporale di almeno 5 anni. Devono anche essere calcolati i tassi di *default* cumulati a 3 anni riscontrati sulla base di tali serie storiche. Il rispetto di tale requisito temporale viene verificato anche in relazione alla numerosità delle coorti per le diverse classi di rating in ogni anno.

---

(1) Il riconoscimento può essere richiesto o rilasciato anche per sub-categorie di debitori all'interno di ciascuna classe, qualora l'agenzia abbia una particolare specializzazione (es. per dimensione dell'impresa).

(2) In tali casi, la Banca d'Italia si riserva la facoltà di chiedere l'attestazione di un soggetto esterno prevista dal presente paragrafo.

soggetti a un accordo di compensazione bilaterale,  $M$  è pari alla durata residua media dell'operazione, calcolata ponderando la durata residua di ciascun strumento rientrante nell'accordo con il valore nozionale dello strumento stesso (1). In ogni caso, il valore di  $M$  non può essere inferiore a 1.

Nel caso di transazioni su strumenti derivati e di operazioni SFT assistite integralmente o quasi integralmente da garanzie reali rientranti in un medesimo accordo bilaterale di compensazione,  $M$  è pari alla durata residua media dell'operazione, calcolata ponderando la durata residua di ciascuno strumento rientrante nell'accordo per il valore nozionale dello strumento stesso. Il valore di  $M$  non può essere minore di 5 giorni per le operazioni di tipo pronti contro termine o di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito ovvero, in tutti gli altri casi, di 10 giorni.

Per le attività di rischio diverse da quelle aventi un profilo di flussi di cassa predeterminato e dalle operazioni sopra considerate (ad esempio, le attività di rischio a tasso indicizzato e gli "interest rate swap"),  $M$  è pari all'intervallo temporale massimo a disposizione del debitore per estinguere pienamente le proprie obbligazioni contrattuali. Di norma, tale intervallo corrisponde alla durata residua contrattuale dello strumento. In ogni caso,  $M$  non può essere inferiore a 1. Tale criterio si applica anche alle attività di rischio per le quali la banca non sia in grado di calcolare la scadenza in base alla formula [1].

Per le transazioni con riferimento alle quali le banche utilizzano il metodo dei modelli interni per il calcolo del rischio di controparte e per le quali la durata del contratto (ovvero di uno dei contratti nel caso di accordi di compensazione) è maggiore di un anno,  $M$  va determinato secondo le modalità indicate nel Capitolo 3, Allegato C, formula [4].

Fatto salvo quanto previsto nel capoverso successivo, nel caso di utilizzo del metodo dei modelli interni per il calcolo del rischio di controparte, qualora gli accordi di compensazione includano soltanto contratti aventi una durata originaria inferiore a un anno,  $M$  va calcolato in base alla formula [1].

Fatta eccezione per le operazioni per le quali  $M$  è calcolato in base alla predetta formula [4],  $M$  può essere inferiore a 1 anno ma non può essere inferiore a 1 giorno se le operazioni soddisfano i requisiti di seguito indicati:

1. strumenti derivati assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzie reali;
2. operazioni SFT,

purchè la documentazione preveda la rivalutazione e l'adeguamento dei margini su base giornaliera, nonché clausole che consentano, nel caso di *default* o mancata ricostituzione dei margini, la pronta liquidazione o compensazione delle garanzie.

Con riferimento alle operazioni di *Trade Finance* costituite da lettere di credito all'importazione o all'esportazione,  $M$  può essere inferiore a 1 anno ma non può essere inferiore a 1 giorno.

(1) Nel caso di "interest rate swap" con capitale nozionale variabile la durata residua e il valore nozionale vanno calcolati facendo riferimento a ciascuno degli IRS che compongono il contratto originario.

in maniera tale che il risultante fattore di ponderazione sia inferiore a quello connesso con un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore di protezione.

### 3.2 *Perdita in caso di default (LGD)*

Con riferimento alle operazioni con un incerto profilo di utilizzo futuro, come le carte di credito, nella calibrazione complessiva delle stime di perdita le banche devono tener conto dell'esperienza passata e/o delle aspettative circa utilizzi aggiuntivi prima del *default*. Qualora non considerino tali fattori nella determinazione dei CCF, le banche tengono conto della probabilità di utilizzi aggiuntivi prima del default nelle proprie stime della LGD.

Le banche possono riconoscere gli effetti di attenuazione del rischio di credito derivanti da strumenti di protezione del credito di tipo personale, correggendo la PD e/o la LGD a livello di singole posizioni o di *pool*, a condizione che siano soddisfatti i previsti requisiti minimi.

Le banche non possono attribuire alle esposizioni garantite una PD o una LGD che riflettono gli effetti dello strumento di attenuazione del rischio di credito in maniera tale che il risultante fattore di ponderazione sia inferiore a quello connesso con un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore di protezione.

Fino al 31 dicembre 2012 la LGD per le esposizioni garantite da immobili residenziali che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali non può essere inferiore al 10%.

### 3.3 *Esposizione al momento del default (EAD)*

Salvo quanto previsto nel presente paragrafo, si applicano le disposizioni contenute nel par. 1.3.

Con riferimento alle operazioni con un incerto profilo di utilizzo futuro, le banche tengono conto della probabilità di utilizzi aggiuntivi prima del default nelle proprie stime dei CCF, qualora l'esperienza passata e/o le aspettative circa utilizzi aggiuntivi prima del default non siano stati considerati nella determinazione della LGD.

Relativamente ai contratti di compravendita, a pronti e a termine, non ancora regolati su valute e titoli di debito, le banche devono determinare gli equivalenti creditizi in base alle regole previste dal metodo standardizzato e non sulla base di proprie stime interne.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazioni di proprie aperture di credito, si applicano le disposizioni in materia di cartolarizzazione (Capitolo 2, Parte seconda).

## **4. Esposizioni in strumenti di capitale**

Le banche possono adottare tre metodi:

**PARTE SECONDA****OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE***SEZIONE I***DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE****1. Premessa**

A fini prudenziali per operazioni di cartolarizzazione si intendono le operazioni che riguardano una o più attività per le quali si realizzi la segmentazione (*tranching*) del profilo di rischio di credito in due o più parti (*tranches*) che hanno differente grado di subordinazione nel sopportare le perdite sulle attività cartolarizzate.

Rientrano in tale categoria: (i) la cartolarizzazione c.d. “tradizionale”, mediante la quale un soggetto cede un determinato portafoglio di attività a una società veicolo e quest’ultima finanzia l’acquisto tramite l’emissione di titoli (*asset-backed securities*, ABS); (ii) la cartolarizzazione c.d. “sintetica”, nella quale il trasferimento del rischio avviene senza la cessione delle attività, ma attraverso l’utilizzo, tipicamente, di contratti derivati su crediti. Rientrano nel novero delle cartolarizzazioni sintetiche le operazioni assistite da protezione del credito (di tipo reale o personale) che realizzano forme di segmentazione del rischio (c.d. “*tranchéd*”).

Le cartolarizzazioni producono effetti sulla situazione patrimoniale delle banche, sia che esse si pongano come cedenti delle attività o dei rischi sia che assumano la veste di acquirenti dei titoli emessi dal veicolo o dei rischi di credito.

In particolare, la banca cedente (*originator*), al verificarsi di determinate condizioni, può escludere dal calcolo dei requisiti patrimoniali le attività cartolarizzate e, nel caso di banche che adottano i metodi basati sui rating interni, le relative perdite attese (1). Tra le condizioni richieste vi sono prestabiliti criteri per la concessione e gestione del credito relativo alle attività destinate ad essere cartolarizzate.

Per la banca investitrice, la predisposizione di un assetto organizzativo in grado di consentire l’adeguata verifica (*due diligence*) delle operazioni ed il loro costante monitoraggio rappresenta il presupposto necessario per poter operare nel comparto delle cartolarizzazioni.

La banca investitrice è tenuta a rispettare i requisiti patrimoniali in relazione alle caratteristiche della *tranche* acquistata.

---

(1) A tali fini, per le cartolarizzazioni poste in essere prima del 30 settembre 2005 continuano a trovare applicazione le disposizioni di vigilanza previgenti.

- “*opzione clean-up call*”: un’opzione contrattuale che consente al cedente di riacquistare o di estinguere tutte le posizioni verso la cartolarizzazione prima che tutte le attività cartolarizzate siano state rimborsate, una volta che l’importo di queste ultime scende al di sotto di una determinata soglia prestabilita. Nelle cartolarizzazioni tradizionali ciò si realizza, di regola, con il riacquisto delle rimanenti posizioni verso la cartolarizzazione. Nelle cartolarizzazioni sintetiche l’opzione assume, di regola, la forma di una clausola che estingue la protezione dal rischio di credito delle attività cartolarizzate;
- “*posizioni verso la cartolarizzazione*”: qualunque tipo di attività derivante da una cartolarizzazione, come, ad esempio, titoli emessi da società veicolo, linee di liquidità, prestiti subordinati, contratti derivati su tassi di interesse o su valute stipulati nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione;
- “*posizioni verso la ri-cartolarizzazione*”: qualunque tipo di attività derivante da una ri-cartolarizzazione, come, ad esempio, titoli emessi da società veicolo, linee di liquidità, prestiti subordinati, contratti derivati su tassi di interesse o su valute stipulati nell’ambito di operazioni di ri-cartolarizzazione;
- “*prime perdite*” (*first losses*): le perdite che si verificano sul portafoglio oggetto di cartolarizzazione, il cui importo riduce il diritto delle posizioni verso la cartolarizzazione a ricevere i pagamenti a partire da quelle caratterizzate dal più elevato grado di subordinazione;
- “*promotore*” (*sponsor*): il soggetto, diverso dal cedente, che istituisce e gestisce una struttura ABCP o altri schemi di cartolarizzazione in cui le esposizioni cartolarizzate sono acquistate da terzi;
- “*ri-cartolarizzazione*”: una cartolarizzazione in cui il rischio associato alle attività sottostanti è oggetto di segmentazione (*tranching*) e in cui almeno una delle attività sottostanti è una posizione verso cartolarizzazione;
- “*segmenti di rischio*” (*tranches*): quote di rischio di credito riferite a una singola attività o a un portafoglio di attività stabilite contrattualmente, in cui a ciascuna quota è associato un grado di subordinazione maggiore o minore nel sopportare le perdite rispetto a quello di un’altra quota, indipendentemente dalle eventuali protezioni di credito fornite da terzi direttamente ai detentori di specifiche quote di rischio.  
In particolare, le esposizioni verso la cartolarizzazione che coprono la “prima perdita” subita dal portafoglio cartolarizzato rappresentano la parte di rischio *junior* (ad esempio: titoli *junior*, prestiti subordinati);
- “*società per la cartolarizzazione*” (*società veicolo o special purpose vehicle, SPV*): società o altro soggetto giuridico diverso dalla banca, costituita allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni che presenta le seguenti caratteristiche: l’attività svolta è diretta esclusivamente a realizzare il predetto obiettivo; la struttura della società veicolo di cartolarizzazione è volta a isolare le obbligazioni della società stessa da quelle del cedente; i titolari dei relativi interessi economici possono liberamente impegnare o scambiare tali interessi. Soddisfano tali requisiti

le società per la cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130;

- “*supporto di credito*” (*credit enhancement*): meccanismo contrattuale mediante il quale la qualità creditizia di una posizione verso la cartolarizzazione migliora rispetto a quella che la medesima posizione avrebbe avuto in assenza del supporto medesimo. Il supporto di credito può essere fornito dalle *tranches* più subordinate della cartolarizzazione o da altri tipi di protezione del rischio di credito;
- “*supporto implicito*”: supporto di credito fornito dal cedente (1) o dal promotore in misura superiore a quello previsto dalle proprie obbligazioni contrattuali, al fine di ridurre le perdite effettive o potenziali a carico dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione.

#### 4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;
- su base consolidata,
  - ai gruppi bancari;
  - alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
  - ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

La Banca d'Italia può richiedere l'applicazione su base consolidata delle presenti disposizioni anche nei confronti di banche, società finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario o la singola banca.

(1) Ivi compreso il cedente a un veicolo di attività detenute nel proprio portafoglio di negoziazione che, per effetto di tale cessione, non è più tenuto a rispettare un requisito patrimoniale a fronte di tali attività.

## SEZIONE III

CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER LE POSIZIONI VERSO  
LA CARTOLARIZZAZIONE**1. Premessa**

Sono previsti diversi metodi di calcolo del valore ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione, la cui applicazione dipende dall'approccio (standardizzato o basato sui rating interni) che la banca avrebbe applicato alle relative attività cartolarizzate per determinare il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

Nel caso in cui la banca adotti il metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito per le attività cartolarizzate cui si riferiscono le posizioni verso la cartolarizzazione detenute, l'importo ponderato per il rischio viene calcolato secondo un metodo che attribuisce, di regola, alle posizioni verso la cartolarizzazione una ponderazione che dipende dal rating attribuito da un'ECAI (cfr. par. 2).

Ove la banca adotti il metodo basato sui rating interni (IRB di base o avanzato) per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, essa calcola l'importo ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione secondo uno degli approcci di seguito indicati (cfr. par. 3).

Qualora una banca abbia due o più posizioni oppure quote di posizioni verso una cartolarizzazione che insistono sullo stesso rischio, esse vanno considerate come un'unica posizione nei limiti in cui siano sovrapposte (1). Nel calcolo degli importi ponderati per il rischio si tiene conto soltanto della posizione o quota di posizione a cui corrisponde il valore ponderato per il rischio maggiore. Tale sovrapposizione può verificarsi anche in relazione a posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e posizioni detenute nel portafoglio bancario: in questo caso, occorre confrontare il requisito a fronte del rischio specifico per le posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e il requisito a fronte del rischio di credito per le posizioni del portafoglio bancario.

Fermo restando che la banca che detiene la posizione non può tener conto di valutazioni della ECAI basate, anche parzialmente, sul supporto di credito fornito tramite forme di protezione del credito di tipo personale dalla banca stessa o da un'altra componente del gruppo bancario di appartenenza (cfr. *infra*, par. 2.1), nel caso di posizioni verso ABCP, si specifica quanto segue.

La banca può, previa comunicazione alla Banca d'Italia, utilizzare il fattore di ponderazione assegnato alla linea di credito al fine di calcolare il valore ponderato per il rischio delle posizioni verso ABCP se le stesse costituiscono posizioni sovrapposte, ossia:

(1) Di regola, una tale sovrapposizione di attività di rischio si verifica con le linee di liquidità.

- la linea di credito è *pari passu* con l'ABCP; e
- essa copre il 100% delle ABCP emesse dal programma.

Quando una banca (o un gruppo bancario) diversa dal cedente detiene tutte le passività emesse da un medesimo SPV o comunque riconducibili alla stessa operazione di cartolarizzazione non ricorre la caratteristica di “segmentazione” del rischio di credito che determina l'applicazione della presente disciplina (1). Conseguentemente, il requisito patrimoniale deve essere calcolato con riferimento agli attivi oggetto di cartolarizzazione, come se la banca li avesse acquisiti direttamente (2).

Quando il rischio di credito di una posizione verso la cartolarizzazione è coperto per il tramite di uno strumento di attenuazione del rischio idoneo, il valore ponderato di tale posizione tiene conto di tale attenuazione del rischio, secondo quanto indicato nella Parte Prima e nella Sezione IV.

Le banche che forniscono, mediante tecniche di attenuazione del rischio di credito idonee, protezione dal rischio di credito relativamente a posizioni verso la cartolarizzazione sono considerate come se detenessero direttamente tali posizioni.

Le banche che forniscono il supporto di credito alle posizioni verso la cartolarizzazione devono dedurre dal patrimonio di base ogni eventuale provento da cessione (3).

L'equivalente creditizio delle posizioni verso la cartolarizzazione “fuori bilancio” del tipo garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi è pari al valore nominale moltiplicato per un fattore di conversione creditizio pari al 100%, salvo se diversamente specificato.

L'equivalente creditizio delle posizioni verso la cartolarizzazione del tipo strumenti derivati finanziari è determinato secondo quanto indicato nel Capitolo 4.

Qualora una banca fornisca protezione del credito mediante un derivato del tipo “*nth-to-default*”, si distinguono due casi:

- al derivato creditizio è assegnato da un'ECAI un rating: in tal caso si applica la disciplina del presente capitolo;
- al derivato creditizio non è assegnato un rating da parte di un'ECAI : occorre applicare la disciplina prevista nel Capitolo 1, Parte Prima e Parte Seconda.

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale complessivo, in deroga a quanto previsto in via generale (4), il requisito patrimoniale consolidato va

(1) Va da sè che ove tutti i titoli ABS siano acquistati dal cedente, il rischio di credito non viene trasferito a terzi in misura significativa e quindi la cartolarizzazione non è riconosciuta a fini prudenziali.

(2) Rimane comunque fermo l'obbligo, in capo al soggetto che detiene tutte le passività, di rispettare tutti i requisiti previsti dalla disciplina per il riconoscimento a fini prudenziali di ponderazioni più favorevoli (ad esempio, quelle relative alla classificazione di attività tra le esposizioni garantite da ipoteche su immobili).

(3) Si definisce provento da cessione (*gain on sale*) qualunque incremento del patrimonio di vigilanza connesso con i proventi derivanti dalla cessione delle attività cartolarizzate, ad un prezzo superiore a quello nominale, come i proventi collegati al differenziale di “reddito futuro atteso” (*future margin income*).

(4) Cfr. Capitolo 6, Sezione II.

determinato non come somma dei requisiti individuali a fronte delle posizioni verso la cartolarizzazione di pertinenza di ciascuna società rientrante nell'area di consolidamento, ma applicando a livello consolidato i criteri previsti dalla presente disciplina.

## 2. Banche che applicano il metodo standardizzato

Per il cedente e il promotore, il valore ponderato per il rischio di tutte le posizioni verso una medesima cartolarizzazione non può essere superiore al valore ponderato delle attività cartolarizzate calcolato come se queste ultime non fossero state cartolarizzate (*cap*).

Il *cap* va determinato applicando un fattore di ponderazione del 150% a tutte le attività cartolarizzate scadute oppure rientranti nel portafoglio "attività ad alto rischio" (cfr. Capitolo 1, Parte Prima) (1). Il valore del *cap* va aggiornato nel tempo per tenere conto dell'andamento delle attività cartolarizzate (es. rimborsi) (c.d. confronto dinamico).

Il requisito patrimoniale a fronte del complesso delle posizioni verso una medesima cartolarizzazione sarà al massimo pari all'8% del *cap* (2).

Per i soggetti diversi dal cedente, l'importo non ponderato della posizione verso la cartolarizzazione corrisponde al valore di bilancio, eventualmente rettificato per tenere conto dei "filtri prudenziali". Nel caso di banche cedenti per le quali la cartolarizzazione tradizionale soddisfa a fini prudenziali il requisito del significativo trasferimento del rischio di credito, ma non superi a fini di bilancio il test della "derecognition" previsto dallo IAS 39, il valore delle posizioni verso la cartolarizzazione eventualmente detenute dalla banca cedente va determinato come se le attività cedute fossero state cancellate dal bilancio e vi fossero state iscritte le posizioni verso la cartolarizzazione detenute.

### 2.1 Posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating

Nel caso di posizioni verso la cartolarizzazione o la ri-cartolarizzazione provviste di rating attribuito da una ECAI, l'importo ponderato per il rischio è calcolato applicando al valore della posizione il fattore di ponderazione corrispondente alla classe di merito di credito, di cui alla seguente Tabella 1.

(1) Gli eventuali "proventi da cessione" dedotti dal patrimonio di base non vanno presi in considerazione ai fini del calcolo del requisito massimo.

(2) Per le banche appartenenti a un gruppo bancario tale requisito è ridotto del 25 per cento.

<b>TABELLA 1</b>					
<b>Posizioni verso la cartolarizzazione e verso la ri-cartolarizzazione</b>					
Classe di merito di credito	1	2	3	4 (soltanto per le valutazioni di merito creditizio diverse da quelle a breve)	Pari o inferiore a 5
Posizioni verso la cartolarizzazione	20%	50%	100%	350%	1250%
Posizioni verso la ri-cartolarizzazione	40%	100%	225%	650%	1250%

Nel caso in cui la valutazione del merito di credito espressa da una ECAI tenga conto di uno strumento di attenuazione del rischio di credito riconosciuto a fini prudenziali fornito all'intera cartolarizzazione, tale valutazione può essere utilizzata per determinare il fattore di ponderazione della posizione. Qualora la valutazione del merito di credito espressa dalla ECAI tiene conto di uno strumento di attenuazione del rischio di credito fornito all'intera cartolarizzazione non ammesso a fini prudenziali, tale valutazione non può essere presa in considerazione ai fini della ponderazione della posizione.

Nel caso in cui la protezione del rischio di credito è fornita direttamente a una singola posizione verso la cartolarizzazione la valutazione della ECAI che riflette tale protezione non va considerata. In questo caso valgono le regole generali sul riconoscimento degli strumenti di attenuazione del rischio di credito.

La banca che detiene la posizione non può utilizzare valutazioni della ECAI basate, anche parzialmente, sul supporto di credito fornito dalla banca stessa o da un'altra componente del gruppo bancario di appartenenza mediante garanzie, derivati di credito, linee di credito, ecc.. In tal caso, la banca considera la posizione come priva di rating ed applica il trattamento previsto per tali posizioni.

Non è ammesso l'utilizzo di valutazione di differenti ECAI per posizioni in diverse *tranches* della medesima operazione di cartolarizzazione.

## 2.2 Posizioni verso la cartolarizzazione prive di rating

Alle posizioni verso la cartolarizzazione prive di rating la banca applica un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250%, salvo quanto specificato di seguito.

### 2.2.1 Metodo *look-through*

Le banche possono applicare il metodo *look-through* per le posizioni verso la cartolarizzazione diverse da quelle che coprono la prima perdita, a condizione che la banca sia in grado di conoscere la composizione corrente delle attività cartolarizzate.

In base al metodo *look-through*, la banca applica alla posizione verso la cartolarizzazione priva di rating un fattore di ponderazione pari al prodotto tra:

- a) fattore di ponderazione medio ponderato (con pesi pari ai valori delle singole attività) relativo alle attività cartolarizzate, calcolato sulla base del metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito;
- b) coefficiente di concentrazione, dato dal rapporto tra:
  - i. la somma degli importi nominali di tutte le *tranches* in cui è strutturata la cartolarizzazione;

- 8% (1) degli importi ponderati per il rischio che sarebbero stati ottenuti se le attività non fossero state cartolarizzate;
- perdite attese di pertinenza delle attività cartolarizzate.

L'importo non ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione per cassa corrisponde al valore di bilancio al lordo delle rettifiche di valore specifiche, tenendo conto dei "filtri prudenziali" (cfr. Titolo I, Capitolo 2).

### 3.1 *Priorità nell'applicazione degli approcci di calcolo dei valori ponderati per il rischio di credito*

Per le posizioni verso la cartolarizzazione o la ri-cartolarizzazione provviste di un rating attribuito da una ECAI o per la quali possa essere utilizzata una valutazione del merito di credito desunta, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di credito va calcolato secondo l'"approccio basato sui rating" (*Rating based approach*, RBA) (cfr. allegato A, par. 1).

Alle posizioni verso la cartolarizzazione o verso la ri-cartolarizzazione prive di rating si attribuisce una valutazione del merito di credito "desunta" equivalente a quella delle posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating aventi la più elevata priorità nel rimborso, subordinate alla posizione verso la cartolarizzazione in questione. Le posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating aventi le caratteristiche anzidette sono definite come "posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento".

Ai fini dell'utilizzo della valutazione del merito di credito "desunta" devono essere soddisfatti i seguenti requisiti operativi minimi:

- le "posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento" devono essere subordinate sotto ogni aspetto alla posizione verso la cartolarizzazione priva di rating (2);
- la durata delle "posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento" deve essere pari o superiore a quella della posizione verso la cartolarizzazione priva di rating;
- ogni rating "desunto" deve essere aggiornato, su base continuativa, per riflettere ogni variazione della valutazione del merito di credito relativa alle "posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento".

Per le posizioni verso la cartolarizzazione o verso la ri-cartolarizzazione prive di un rating esterno o desunto si utilizza l'"approccio della formula di vigilanza" (*Supervisory formula approach*, SFA) (cfr. allegato A, par. 2), eccetto che nel caso dei programmi ABCP per i quali può essere impiegato l'"approccio della valutazione interna" (cfr. allegato A, par. 3).

(1) Per le banche appartenenti a un gruppo bancario tale requisito è ridotto del 25 per cento.

(2) La protezione del credito fornita alle "posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento" va considerata quando si valuta il grado di subordinazione di quest'ultima nei confronti della posizione verso la cartolarizzazione priva di rating. Ad esempio, se le "posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento" beneficiano della garanzia fornita da un terzo soggetto o di altre forme di supporto del credito e se tali protezioni non sono disponibili anche per la posizione verso la cartolarizzazione priva di rating, a quest'ultima non può essere attribuito un rating desunto.

Le banche investitrici, diverse dal cedente o dal promotore, possono adottare l'“approccio della formula di vigilanza”, qualora siano in grado di determinare i parametri necessari per l'applicazione della formula medesima.

La Banca d'Italia verifica la capacità della banca di procedere a tale calcolo nell'ambito della procedura di autorizzazione all'utilizzo dei sistemi di rating interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

Le posizioni verso la cartolarizzazione o verso la ri-cartolarizzazione prive di rating e per le quali non può essere utilizzata una valutazione del merito di credito desunta sono ponderate al 1250 per cento, qualora:

- nel caso delle banche cedenti o promotrici, esse non sono in grado di calcolare il  $K_{IRB}$  oppure, per le posizioni in programmi ABCP, non utilizzano l'“approccio della valutazione interna”;
- nel caso delle altre banche investitrici, esse non adottano l'“approccio della formula di vigilanza” oppure, per le posizioni in programmi ABCP, l'“approccio della valutazione interna”.

Per il trattamento delle linee di liquidità si fa rinvio all'allegato A, par. 4.

#### **4. Requisiti patrimoniali aggiuntivi per le cartolarizzazioni di attività rotative con clausola di rimborso anticipato**

Nel caso di cessione di attività rotative per il tramite di un'operazione di cartolarizzazione che contiene una clausola di rimborso anticipato, la banca *originator* è tenuta a calcolare un ulteriore requisito, oltre a quello relativo alle posizioni verso la cartolarizzazione detenute, a fronte dei rischi sottesi al riacquisto delle attività cartolarizzate.

Nel caso in cui le attività cartolarizzate comprendono sia attività rotative sia attività non rotative, il cedente applica il requisito aggiuntivo alla sola parte del portafoglio cartolarizzato che contiene le attività rotative.

Ai fini del calcolo del requisito aggiuntivo vanno distinte le ragioni di credito del cedente e quelle degli investitori.

Con il termine “ragioni di credito del cedente” si intende il valore della quota, che fa capo al cedente, di un portafoglio di attività rotative, i cui utilizzi sono oggetto di cartolarizzazione. Tale quota è pari al rapporto tra l'importo degli utilizzi cartolarizzati i cui flussi di cassa (1) non sono disponibili per rimborsare gli investitori nella cartolarizzazione e il complesso degli utilizzi cartolarizzati. La percentuale così determinata deve essere poi applicata anche ai

---

(1) I flussi di cassa sono quelli generati dalla riscossione di capitale e interessi sulle attività cartolarizzate nonché di altri importi associati.

## ALLEGATO A

**METODI DI CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE  
DELLE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE PER LE  
BANCHE CHE APPLICANO IL METODO IRB****1. Approccio basato sui rating**

Nell'ambito dell'“approccio basato sui rating”, l'importo ponderato per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione o la ri-cartolarizzazione provvista di rating è calcolato applicando al valore della posizione il fattore di ponderazione del rischio corrispondente alle classi di merito di credito riportate nella Tabella 1.

L'importo ponderato va poi moltiplicato per 1,06, salvo che nei casi di posizioni ponderate al 1250% oppure oggetto di deduzione dal patrimonio di vigilanza.

<b>TABELLA 1</b>
------------------

Classe di merito di credito		Cartolarizzazioni			Ri-cartolarizzazioni	
Valutazioni del merito di credito non a breve	Valutazioni del merito di credito a breve	A	B	C	D	E
1	1	7%	12%	20%	20%	30%
2		8%	15%	25%	25%	40%
3		10%	18%	35%	35%	50%
4	2	12%	20%		40%	65%
5		20%	35%		60%	100%
6		35%	50%		100%	150%
7	3	60%	75%		150%	225%
8		100%			200%	350%
9		250%			300%	500%
10		425%			500%	650%
11		650%			750%	850%
Inferiore a 11 e non provviste		1250%				

Le colonne A e D della Tabella 1 si riferiscono, rispettivamente, alle posizioni verso la cartolarizzazione e alle posizioni verso la ri-cartolarizzazione che rientrano nella *tranche* con la più elevata priorità nel rimborso (*senior*). Nel determinare il grado di priorità nel rimborso di una *tranche* non si tiene conto degli importi dovuti in connessione con contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o altri pagamenti simili.

La colonna C della Tabella 1 si riferisce alle sole posizioni verso la cartolarizzazione (e non alle posizioni verso la ri-cartolarizzazione) nella quale il numero effettivo di attività cartolarizzate è inferiore a sei. Nel calcolare il numero effettivo delle attività cartolarizzate le diverse attività verso il medesimo gruppo di clienti connessi (1) sono trattate come un'unica attività cartolarizzata. Il numero effettivo di attività è calcolato come di seguito indicato:

(1) Si fa riferimento alla definizione di "clienti connessi" prevista dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi (Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, paragrafo 3).

$$N = \frac{(\sum_i EAD_i)^2}{\sum_i EAD_i^2}$$

dove  $EAD_i$  rappresenta la somma dei valori di tutte le attività verso l' $i^{\text{esimo}}$  debitore.

Se è disponibile la quota di portafoglio associata alla posizione più rilevante ( $C_1$ ), la banca può calcolare  $N$  come semplice rapporto tra 1 e  $C_1$ .

La colonna B della Tabella 1 si riferisce a tutte le altre posizioni verso la cartolarizzazione (che non siano posizioni verso ri-cartolarizzazioni).

## 2. Approccio della formula di vigilanza

Il requisito patrimoniale per una *tranche* di cartolarizzazione ottenuto con l'“approccio della formula di vigilanza” dipende da cinque elementi, calcolati internamente dalla banca:

1. il requisito patrimoniale sulle attività cartolarizzate calcolato mediante il metodo IRB ( $K_{IRB}$ );
2. il livello di supporto creditizio di pertinenza della *tranche* in esame ( $L$ );
3. lo spessore della *tranche* ( $T$ );
4. il numero effettivo delle attività cartolarizzate ( $N$ );
5. il tasso medio di perdita in caso di inadempienza ( $LGD$ ), ponderato in base alle attività cartolarizzate.

L'esposizione ponderata per il rischio di credito di una posizione verso la cartolarizzazione è pari al seguente prodotto:

$E * \max [7\%; 12,5 * (S[L+T] - S[L]) / T]$  L'esposizione ponderata per il rischio di credito di una posizione verso la ri-cartolarizzazione è pari al seguente prodotto:

$$E * \max [20\%; 12,5 * (S[L+T] - S[L]) / T]$$

con:

$$S[x] = \begin{cases} x & \text{se } x \leq Kirbr \\ Kirbr + K[x] - K[Kirbr] + (d \cdot Kirbr / \omega) \left( 1 - e^{\omega(Kirbr - x)/Kirbr} \right) & Kirbr < x \end{cases}$$

dove:

$E$  rappresenta l'esposizione verso la cartolarizzazione o verso la ricartolarizzazione;

$$\begin{aligned}
h &= (1 - Kirbr / ELGD )^N \\
c &= Kirbr / (1 - h) \\
v &= \frac{(ELGD - Kirbr) Kirbr + 0.25 (1 - ELGD) Kirbr}{N} \\
f &= \left( \frac{v + Kirbr^2}{1 - h} - c^2 \right) + \frac{(1 - Kirbr) Kirbr - v}{(1 - h) \tau} \\
g &= \frac{(1 - c) c}{f} - 1 \\
a &= g \cdot c \\
b &= g \cdot (1 - c) \\
d &= 1 - (1 - h) \cdot (1 - Beta [ Kirbr ; a , b ]) \\
K [ x ] &= (1 - h) \cdot ((1 - Beta [ x ; a , b ]) x + Beta [ x ; a + 1 , b ] c). \\
\tau &= 1000, e \\
\omega &= 20.
\end{aligned}$$

In particolare, qualora la banca detenga ad esempio una posizione junior verso la cartolarizzazione o verso la ricartolarizzazione inferiore in termini percentuali al Kirbr, allora il fattore di ponderazione sarà pari a 1250%, in quanto:

$$E * \max [7\%; 12,5 * (S[L+T] - S[L]) / T] = E * 12,5$$

essendo:

$$S(L+T)=L+T \text{ e } S(L)=L \text{ quindi: } (S[L+T] - S[L]) / T = 1.$$

In queste espressioni,  $Beta [x; a, b]$  si riferisce alla distribuzione cumulativa beta con parametri a e b valutati a x.

Lo “spessore” della *tranche* di appartenenza della posizione verso la cartolarizzazione o verso la ricartolarizzazione detenuta dalla banca (T) è definito come il rapporto tra: a) l'ammontare nominale della *tranche*; b) la somma delle esposizioni relative alle attività cartolarizzate (in bilancio e “fuori bilancio” (1)). Ai fini del calcolo di T, il valore dell’esposizione di uno strumento derivato OTC nel caso in cui il relativo costo di sostituzione non è positivo, è pari all’esposizione potenziale futura calcolata conformemente a quanto previsto nel Capitolo 3.

$K_{irbr}$  è il rapporto tra: a)  $K_{IRB}$ ; b) la somma delle esposizioni relative alle attività cartolarizzate (in bilancio e “fuori bilancio” (2)).  $K_{irbr}$  è espresso in forma decimale (ad esempio, per un  $K_{IRB}$  pari al 15% del portafoglio,  $K_{irbr}$  è pari a 0,15).

Il livello del supporto di credito (L) è definito come il rapporto tra: a) l'ammontare nominale di tutte le *tranches* subordinate a quella di appartenenza della posizione verso la cartolarizzazione o verso la ricartolarizzazione in esame;

(1) Queste ultime moltiplicate per i relativi fattori di conversione creditizia.

(2) Queste ultime moltiplicate per i relativi fattori di conversione creditizia.

b) la somma delle esposizioni relative alle attività cartolarizzate. I “proventi da cessione” non vanno inclusi nel calcolo di “L”. Gli importi dovuti da controparti a fronte di contratti derivati OTC qualora tali contratti rappresentino *tranches* subordinate nel rimborso rispetto a quella in questione, possono essere considerati per un importi pari al loro costo di sostituzione (cioè senza considerare anche le esposizioni potenziali future) ai fini del calcolo dei livelli di supporto di credito.

Il numero effettivo di attività cartolarizzate (N) è calcolato conformemente a quanto descritto al par. 3.2.1. Nel caso di posizioni verso la ri-cartolarizzazione, la banca deve tener conto del numero delle esposizioni verso la cartolarizzazione presenti nel portafoglio ri-cartolarizzato e non del numero di esposizioni sottostanti al portafoglio originario che ha dato origine alle esposizioni verso la cartolarizzazione sottostanti la ri-cartolarizzazione.

La LGD media ponderata per le attività cartolarizzate (ELGD) è calcolata come segue:

$$ELGD = \frac{\sum_i LGD_i \cdot EAD_i}{\sum_i EAD_i}$$

dove  $LGD_i$  rappresenta la LGD media associata a tutte le attività cartolarizzate verso l' $i^{\text{esimo}}$  debitore e la LGD è calcolata conformemente al metodo IRB adottato dalla banca.

In caso di ricartolarizzazione, alle posizioni ricartolarizzate si applica una LGD del 100%.

Qualora i rischi di insolvenza e di diluizione per i crediti commerciali acquistati siano trattati in modo aggregato nell'ambito di una cartolarizzazione (1), la ELGD è costruita come media ponderata della LGD per il rischio di credito e del 75% della LGD per il rischio di diluizione. I pesi di tale media ponderata sono rappresentati dai requisiti patrimoniali rispettivamente per il rischio di credito e per il rischio di diluizione relativi alle attività cartolarizzate.

Se l'ammontare più grande tra le attività cartolarizzate,  $C_1$ , non supera il 3% della somma degli importi di tutte le attività cartolarizzate, la LGD può essere posta pari al 50% e N uguale ad uno dei seguenti valori:

$$1) \quad N = \left( C_1 C_m + \left( \frac{C_m - C_1}{m - 1} \right) \max\{1 - m C_1, 0\} \right)^{-1} .$$

$$2) \quad N = 1/C_1$$

dove  $C_m$  rappresenta il rapporto tra la somma degli ammontari relativi alle prime “m” maggiori attività cartolarizzate e la somma degli importi di tutte le attività cartolarizzate. Il livello di ‘m’ può essere fissato dalla banca.

(1) Ad esempio, quando è disponibile un'*overcollateralisation* per la copertura delle eventuali perdite derivanti da entrambe le fonti di rischio.

## TITOLO II

### Capitolo 4

#### **RISCHI DI MERCATO**

## TITOLO II - Capitolo 4

**RISCHI DI MERCATO****PARTE PRIMA****DISPOSIZIONI GENERALI***SEZIONE I*

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Premessa**

Con le presenti disposizioni viene previsto l'obbligo per le banche e i gruppi bancari di rispettare in via continuativa requisiti patrimoniali per i rischi generati dalla operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci.

I requisiti patrimoniali possono essere determinati secondo una metodologia di calcolo standardizzata oppure secondo una metodologia basata su modelli interni, subordinatamente al rispetto di requisiti organizzativi e quantitativi e previa autorizzazione della Banca d'Italia.

La normativa identifica e disciplina il trattamento dei seguenti rischi:

a) *con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza:*

- rischio di posizione (Parte Seconda – Sezione II)
- rischio di concentrazione (Parte Seconda – Sezione IV)

b) *con riferimento all'intero bilancio:*

- rischio di regolamento (Parte Seconda – Sezione III)
- rischio di cambio (Parte Seconda – Sezione V)
- rischio di posizione su merci (Parte Seconda – Sezione VI)

La metodologia standardizzata, descritta nella Parte Seconda, permette di calcolare il requisito patrimoniale complessivo, sulla base del c.d. "approccio a blocchi" (*building-block approach*), secondo il quale il requisito complessivo viene ottenuto come somma dei requisiti di capitale a fronte dei rischi precedentemente indicati.

Il metodo dei modelli interni, disciplinato nella Parte Terza, può essere utilizzato con riferimento al rischio di posizione, al rischio di cambio ed al rischio di posizione su merci.

Il rispetto dei requisiti patrimoniali previsti nelle presenti Istruzioni assorbe la copertura patrimoniale richiesta per le banche, autorizzate ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Testo Unico della Finanza (TUF), dalle disposizioni del Regolamento applicativo della Banca d'Italia.

I requisiti patrimoniali previsti dalla presente disciplina costituiscono una prescrizione prudenziale avente carattere minimale, data l'impossibilità di prevedere appieno le variazioni dei corsi dei titoli e delle valute e, in generale, l'evoluzione dei mercati.

Il rispetto di tali requisiti non è quindi sufficiente: è necessario che all'osservanza delle regole prudenziali si affianchino procedure e sistemi di controllo che assicurino una gestione sana e prudente dei rischi di mercato.

## 2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, e successive modificazioni;
- dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, e successive modificazioni;
- dai seguenti articoli del TUB:
  - art. 53, comma 1, lett. a), b) e d) che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
  - art. 53, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
  - art. 53, comma 2-bis, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni, ai sensi del comma 1, lettera a), sull'utilizzo da parte delle banche di:
    - a) valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, disciplinando i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
    - b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. La medesima disposizione prevede che, per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione sia di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia;
  - art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;

- art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
  - art. 67, commi 1, lett. a), b) e d), 2-ter e 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
  - art. 67, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
  - art. 67, comma 2-bis, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni, ai sensi del comma 1, lettera a), sull'utilizzo da parte del gruppo bancario di:
    - a) valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, disciplinando i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
    - b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. La medesima disposizione prevede che, per i gruppi sottoposti alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione sia di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia;
  - art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
  - art. 69, commi 1 e 1-bis, secondo cui la Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi e individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata;
- dal decreto in via d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

Viene inoltre in rilievo:

- l'Accordo internazionale denominato “*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di*

*regolamentazione*”, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), TUF e degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).

### 3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si danno le seguenti definizioni:

#### 3.1 Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza

Le posizioni detenute a fini di negoziazione sono quelle intenzionalmente destinate a una successiva dismissione a breve termine e/o assunte allo scopo di beneficiare, nel breve termine, di differenze tra prezzi di acquisto e di vendita, o di altre variazioni di prezzo o di tasso d'interesse. Per posizioni si intendono le posizioni in proprio e le posizioni derivanti da servizi alla clientela o di supporto agli scambi (*market making*).

Il portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza è costituito dalle posizioni in strumenti finanziari (2) e su merci detenute a fini di negoziazione o di copertura del rischio inerente ad altri elementi dello stesso portafoglio. Gli strumenti devono essere esenti da qualunque clausola che ne limiti la negoziabilità o, in alternativa, devono poter essere oggetto di copertura. La banca deve disporre di strategie, politiche e procedure per gestire la posizione o il portafoglio che rispettino i requisiti stabiliti nell'Allegato A, Parte A.

Inoltre, la banca istituisce e mantiene sistemi e controlli per la gestione del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza conformemente a specifici criteri. In particolare, la banca è tenuta ad effettuare la valutazione al valore corrente (3) delle posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza in base a sistemi di misurazione robusti e soggetti ad adeguate procedure di controllo (cfr. Allegato A, Parte B).

Se una banca copre il rischio di credito di un'attività rientrante nel portafoglio bancario con un derivato su crediti rientrante nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e tale copertura è stata ottenuta per il tramite di contratti derivati interni, l'esposizione appartenente al portafoglio bancario può essere considerata protetta ai fini della determinazione del requisito patrimoniale sul rischio di credito a condizione che il derivato in esame sia stato negoziato con terzi e rispetti i requisiti previsti dalla normativa in materia di CRM. In tal caso, il derivato su

---

(1) Cfr. il Regolamento del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ([http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento\\_25\\_giugno\\_2008.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento_25_giugno_2008.pdf)).

(2) Sono comunque esclusi i finanziamenti classificati in bilancio nel portafoglio "attività finanziarie per la negoziazione".

(3) Per valore corrente s'intende il fair value determinato in base ai criteri di bilancio eventualmente modificato per tenere conto delle rettifiche di valore di vigilanza (si veda l'Allegato A, Parte B).

crediti in esame non deve essere incluso nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali.

### 3.2 Altre definizioni

- "*attività e passività in valuta*", tutte le attività e le passività (in bilancio e "fuori bilancio") relative a ciascuna valuta, ivi incluse le operazioni in euro indicizzate all'andamento dei tassi di cambio di valute estere. Sono assimilate ai rapporti in valuta le operazioni su oro;
- "*capitale nozionale*" di un'operazione "fuori bilancio", l'ammontare nominale della stessa contrattualmente definito;
- "*cliente*", il singolo soggetto ovvero il gruppo di clienti connessi (1);
- "*All price risks (APR)*", misura della perdita potenziale massima che risulterebbe da una variazione di prezzo degli strumenti inclusi nel portafoglio di negoziazione di correlazione, considerando i rischi che gravano su detto portafoglio;
- "*consegna contro pagamento*" (*DVP – Delivery Versus Payment*), principio di regolamento delle transazioni in base al quale le controparti eseguono contestualmente la propria prestazione (consegna di contante contro attività finanziarie o viceversa);
- "*delta equivalent value*", il prodotto tra il valore corrente dell'attività finanziaria sottostante (o, in mancanza, il capitale nozionale) e il *fattore delta*;
- "*durata finanziaria (duration)*", l'indicatore della reattività del prezzo di uno strumento debitorio a modeste variazioni parallele della curva dei tassi di interesse, misurata come scadenza media di tutti i flussi monetari generati da uno strumento, in conto capitale ed interessi, ponderata per il valore attuale di tali flussi;
- "*fattore delta*", il rapporto fra la variazione attesa del prezzo di un contratto a premio e una piccola variazione di prezzo dell'attività finanziaria sottostante.  
Il *fattore delta* approssima la probabilità di esercizio del contratto e viene determinato in base alla formula della derivata prima del valore corrente dell'opzione rispetto a quello dello strumento sottostante;
- "*fattore gamma*", il tasso di variazione del *fattore delta*;
- "*fattore vega*", la sensibilità del valore di un'opzione al variare della volatilità implicita di prezzo;
- "*Incremental Risk Charge (IRC)*", misura della perdita potenziale massima che risulterebbe da una variazione di prezzo derivante dal rischio di default (inadempienza) oppure da una variazione di classe di *rating* dell'emittente;
- "*mercato regolamentato*", sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro - al suo interno ed in base alle sue regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione

(1) Si fa riferimento alla definizione di "gruppo di clienti connessi" (cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3).

conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente;

- "*operazioni fuori bilancio*", i contratti derivati e:
  - a) i contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli, valute e merci;
  - b) gli impegni irrevocabili all'acquisto derivanti dalla partecipazione a consorzi di garanzia per il collocamento di titoli;
- "*portafoglio bancario*", il complesso delle posizioni non rientranti nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza;

"*portafoglio di negoziazione di correlazione*", sotto portafoglio del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza composto da posizioni verso cartolarizzazioni e in derivati *nth-to-default* che soddisfano i criteri seguenti:

- i sottostanti sono riferiti ad un indice comunemente quotato, o ad un insieme di nomi, sui quali è possibile stipulare derivati di credito *single name* scambiati in un mercato liquido sia nella domanda che nell'offerta. A tali fini, un mercato è liquido nella domanda e nell'offerta se sono presenti delle proposte di acquisto e di vendita effettuate in modo indipendente e in buona fede, tali per cui entro un giorno lavorativo possa essere definito un prezzo ragionevolmente correlato con l'ultimo prezzo di vendita oppure con l'ultima proposta di acquisto e di vendita competitiva, e l'operazione possa essere regolata entro un periodo relativamente breve e rispondente alle prassi di mercato per l'operazione in questione;
- non sono: i) ri-cartolarizzazioni (cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte seconda, Sezione I, paragrafo 3); ii) opzioni su *tranche* di cartolarizzazioni; iii) qualunque altro derivato avente come sottostante esposizioni verso cartolarizzazioni il cui *pay-off* non sia proporzionale ai pagamenti della *tranche* sottostante. Inoltre, non devono avere come sottostanti esposizioni classificabili, ai fini del rischio di credito, nei portafogli regolamentari "esposizioni garantite da immobili" oppure "esposizioni al dettaglio (*retail*)" definiti ai sensi del Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima. Infine, non devono comportare esposizioni dirette verso SPV.

Nel portafoglio di negoziazione di correlazione possono essere inclusi strumenti diversi da posizioni verso cartolarizzazioni o in derivati *nth-to-default*, se utilizzati con lo scopo esplicito di ridurre i rischi connessi ad altre posizioni del portafoglio in esame e a condizione che tali strumenti (oppure i relativi sottostanti) siano trattati in un mercato liquido sia nella domanda che nell'offerta come definito in precedenza.

Per poter identificare a fini prudenziali questo portafoglio è necessario che l'intento di copertura sia esplicito e documentato e che la correlazione tra gli strumenti di copertura e le posizioni oggetto di copertura sia tale da giustificare l'inclusione nel portafoglio in esame.

- "*posizione compensata*", il minore dei due importi relativi ad una posizione debitoria lorda e ad una posizione creditoria lorda;
- "*posizione corta (o debitoria) lorda*", gli "scoperti tecnici", i titoli da consegnare per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportano l'obbligo o il diritto di vendere titoli, indici o tassi di interesse prefissati;

- "*posizione corta (o debitoria) lorda in valuta*", le passività in valuta, le valute da consegnare per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportino l'obbligo o il diritto di vendere attività in valuta;
- "*posizione generale lorda sui titoli di capitale*", la somma in valore assoluto delle posizioni nette lunghe e corte relative ai titoli di capitale in portafoglio;
- "*posizione generale netta sui titoli di capitale*", la differenza tra la somma delle posizioni nette lunghe e la somma delle posizioni nette corte sui singoli titoli di capitale in portafoglio;
- "*posizione lunga (o creditoria) lorda*", i titoli in portafoglio, i titoli da ricevere per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportano l'obbligo o il diritto di acquistare titoli, valute, merci, indici, tassi di interesse o di cambio prefissati;
- "*posizione lunga (o creditoria) lorda in valuta*", le attività in valuta, le valute da ricevere per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportino l'obbligo o il diritto di acquistare attività in valuta;
- "*posizione netta in valuta*", la differenza tra la posizione lunga lorda e la posizione corta lorda in ciascuna valuta;
- "*posizione netta lunga o corta*" (compensazione preventiva) su un titolo, la posizione che risulta dalla differenza tra le posizioni creditorie lorde e quelle debitorie lorde, in bilancio e fuori bilancio, relative alla medesima emissione per i titoli di debito. A tal fine si prendono in considerazione i futures e le altre operazioni "fuori bilancio" che prevedano alla scadenza del contratto la possibilità di consegnare titoli di una specifica emissione. Per i contratti derivati finanziari con titolo sottostante fittizio (futures e altre operazioni "fuori bilancio" che prevedano alla scadenza del contratto la possibilità di consegnare titoli di emissioni diverse) la compensazione può essere effettuata solo se si tiene conto del c.d. "*cheapest to delivery*", ossia dell'emissione che il venditore a termine ha convenienza a consegnare alla scadenza. Non si prendono in considerazione i contratti derivati sui tassi di interesse. Con riferimento ai derivati di credito la compensazione è ammessa nei seguenti casi: a) contratti derivati di credito aventi le medesime condizioni contrattuali (durata, attività di riferimento, ecc.), a prescindere dalla forma tecnica assunta dall'attività di riferimento; b) posizioni lunghe per cassa coperte da contratti TROR (o viceversa), purché vi sia un'esatta corrispondenza tra l'attività di riferimento e l'attività coperta e non vi sia un disallineamento di scadenza. I contratti di riporto e di pronti contro termine attivi e passivi si compensano se, oltre a riferirsi alla medesima emissione, hanno uguale scadenza. Per i titoli di capitale la compensazione va effettuata con riferimento alla medesima tipologia (ad esempio, azioni ordinarie o azioni di risparmio), di titoli azionari emessi dal medesimo soggetto; per i contratti derivati su indici azionari, la compensazione è ammessa purché si riferiscano al medesimo indice ed abbiano uguale scadenza. Nel caso di certificati di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) la compensazione è ammessa tra le posizioni lunghe e corte riferite al medesimo OICR. In particolare, nel caso di due opzioni put su certificati di partecipazione a OICR la compensazione va operata tra le opzioni put identiche di segno opposto riferite ai medesimi certificati di partecipazione a OICR. Con riferimento agli strumenti finanziari dipendenti da fattori di rischio non espressamente previsti dalla normativa la

- compensazione è ammessa soltanto in presenza di strumenti identici di segno opposto;
- "*posizione residua*", l'importo, residuo della compensazione, che risulta come differenza fra una posizione lunga e una posizione corta;
  - "*rischio specifico*", rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente. Ai fini della presente disciplina nell'ambito del rischio specifico si distingue fra:
    - *rischio idiosincratico*: variazione del prezzo dovuta alla quotidiana attività di negoziazione. Esso esprime, pertanto, il rischio di movimenti avversi dei prezzi dei titoli dell'emittente non correlati all'andamento del mercato di riferimento e riconducibili ad eventi che non generano variazione di classe di rating (cfr. rischio di migrazione);
    - *rischio di migrazione*: movimento dei prezzi connesso a variazione di classe di rating;
    - *rischio di default*: inadempienza dell'emittente;
  - "*sistemi multilaterali di negoziazione*", sistemi multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti;
  - "*test retrospettivi*", test che raffrontano le variazioni di valore del portafoglio con le misure del rischio prodotte dal modello. Ai fini dei test retrospettivi, si definisce:
    - "*variazione ipotetica del portafoglio*" la differenza di rivalutazioni ipotetiche dello stesso, ove per rivalutazione ipotetica del portafoglio al giorno t si intende il valore che si ottiene moltiplicando le quantità presenti in portafoglio alla data t-1 per i prezzi alla data t;
    - "*variazione effettiva netta del portafoglio*" la differenza fra rivalutazioni effettive dello stesso, ove la rivalutazione effettiva si ricava sottraendo al risultato gestionale le commissioni;
  - "*valore a rischio (VaR)*", misura della perdita potenziale massima che risulterebbe da una variazione di prezzo avente una certa probabilità, lungo un determinato orizzonte temporale;
  - "*VaR in condizioni di stress (sVaR)*", misura della perdita potenziale massima che risulterebbe da una variazione di prezzo avente una certa probabilità, lungo un determinato orizzonte temporale ottenuta considerando la composizione del portafoglio corrente e applicando input di mercato rilevati in un periodo storico di condizioni avverse (di stress).

#### 4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

— su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei Paesi del Gruppo dei Dieci

ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;

— su base consolidata,

- ai gruppi bancari;
- alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
- ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti a un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

Non sono tenute al rispetto dei requisiti previsti dalla presente disciplina, con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, le banche per le quali, di norma, il portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza risulti inferiore al 5 per cento del totale dell'attivo e comunque non superi i 15 milioni di euro.

Ogni qualvolta il portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza risulti superiore al 6 per cento del totale dell'attivo della banca oppure abbia superato i 20 milioni di euro, le banche sono tenute comunque al rispetto dei requisiti fino alla data cui si riferisce la segnalazione successiva.

## 5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui alla Parte Seconda del presente Capitolo, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008:

— *autorizzazione all'utilizzo dei metodi specifici per il calcolo del requisito patrimoniale delle quote di fondi emessi nei paesi non UE e non G10 (Sezione II, par. 4.3):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati.

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui alla Parte Terza del presente Capitolo:

— *esonero dall'applicazione del fattore di maggiorazione (Sezione IV, par. 4):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;

— *imposizione di misure necessarie per il miglioramento del modello VaR e VaR in condizioni di stress nel caso di scostamenti eccessivamente numerosi (Sezione IV, par. 4):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;

— *autorizzazione all'utilizzo del modello interno di tipo VaR per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato (Sezione VI):* Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;

- *autorizzazione all'utilizzo del modello interno di tipo IRC per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato (Sezione VI): Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;*
- *autorizzazione all'utilizzo del modello interno di tipo APR per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato (Sezione VI): Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;*
- *revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del modello interno di tipo VaR per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato (Sezione IV, par. 4): Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;*
- *revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del modello interno di tipo IRC per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato (Sezione III, par. 3.1): Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;*
- *revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del modello interno di tipo APR per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato (Sezione III, par. 3.2): Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati*

*SEZIONE II***REQUISITI PATRIMONIALI****1. Requisito patrimoniale individuale**

Il requisito patrimoniale sui rischi di mercato per le banche che adottano la metodologia standardizzata è pari alla somma dei requisiti patrimoniali calcolati per il rischio di posizione (cfr. Parte Seconda, Sezione II), per il rischio di regolamento (cfr. Parte Seconda, Sezione III), per il rischio di concentrazione (cfr. Parte Seconda, Sezione IV), per il rischio di cambio (cfr. Parte Seconda, Sezione V) e per il rischio di posizione su merci (cfr. Parte Seconda, Sezione VI). Il trattamento prudenziale delle opzioni è indicato nella Parte Seconda, Sezione VII.

Il requisito patrimoniale sui rischi di mercato per le banche che adottano la metodologia dei modelli interni è determinato sulla base delle misure di rischio calcolate internamente (cfr. Parte Terza, Sezione IV).

Qualora una banca adotti una combinazione tra metodologia standardizzata e modello interno (cfr. Parte Terza, Sezione IV, par. 3) il requisito patrimoniale complessivo viene calcolato sommando il requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo standardizzato e quello calcolato secondo il metodo dei modelli interni.

Le banche sono tenute a rispettare costantemente tale requisito.

Per le banche appartenenti ai gruppi bancari il requisito patrimoniale su base individuale è ridotto del 25 per cento, secondo quanto previsto dal Capitolo 6, Sezione II, par. 5.

**2. Requisito patrimoniale consolidato**

I requisiti patrimoniali dei gruppi bancari sono calcolati per fronteggiare i rischi di posizione, di regolamento, di concentrazione, di cambio e di posizione su merci.

I gruppi bancari e gli altri soggetti indicati nella Sezione I, par. 4, sono tenuti a rispettare costantemente tale requisito.

Nel caso in cui il modello interno sia applicato – ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali – solo da alcune componenti del gruppo bancario, i requisiti patrimoniali sono pari alla somma di quelli derivanti dall'utilizzo del modello interno e di quelli ottenuti con la metodologia standardizzata.

**PARTE SECONDA****METODOLOGIA STANDARDIZZATA***SEZIONE I*

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Premessa**

La metodologia standardizzata determina un requisito patrimoniale distintamente per ciascun tipologia di rischio.

Per quanto riguarda il rischio di posizione, le attività detenute nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza vengono distinte in base alla natura dello strumento finanziario ed al corrispondente fattore di rischio rilevante.

In particolare, vengono identificati le seguenti tipologie di rischio:

- il rischio di tasso di interesse;
- il rischio di eventi legati al singolo emittente; esso è assimilabile, al rischio di credito;
- il rischio legato all'andamento dei mercati azionari nel loro complesso;
- il rischio legato all'andamento dei singoli titoli azionari.

I titoli di debito sono esposti al rischio di variazioni di tassi di interesse (rischio di posizione generico) e al rischio di insolvenza dell'emittente (rischio di posizione specifico), cui corrispondono due requisiti patrimoniali distinti.

Per i titoli di debito in cui la prestazione dell'emittente non è legata al tasso di interesse, ma in generale ad altre variabili, è prevista una duplice modalità di trattamento a seconda che sia possibile o meno la scomposizione dello stesso in strumenti finanziari elementari.

Per quanto riguarda i titoli di debito dipendenti da tassi di interesse, il rischio di posizione generico è calcolato mediante una procedura che tiene conto della scadenza.

Il rischio di posizione specifico è invece calcolato sulla base della natura dell'emittente. L'attenuazione del rischio di credito è riconosciuta, con diverse modalità, purché siano verificate determinate condizioni (cfr. Sezione II, par. 2.2).

Viceversa, l'assunzione di posizioni su derivati creditizi senza che vi sia una corrispondente posizione da coprire, determina l'assunzione di un rischio creditizio che viene assimilato al rischio specifico su titoli di debito con le modalità riportate nella Sezione II, par. 2.3.

Il rischio di variazioni di valore dei titoli di capitale dipende da un fattore generico, dato dall'andamento del mercato, e da fattori specifici, prodotti dagli

eventi che influiscono individualmente su ciascun titolo. A tal fine la normativa prevede il calcolo di due requisiti patrimoniali, uno a fronte del rischio di posizione generico e uno a fronte del rischio di posizione specifico.

Il requisito patrimoniale a fronte del rischio di concentrazione (cfr. Sezione IV) si riferisce a quelle posizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza che determinano il superamento del "limite individuale di fido" previsto nel Titolo V, Capitolo 1.

Il requisito a fronte del rischio di regolamento viene calcolato sulle posizioni non ancora liquidate dopo lo scadere della data di consegna dei titoli di debito, dei titoli di capitale, delle merci oppure degli importi di denaro dovuti (cfr. Sezione III).

L'operatività in opzioni è soggetta ad un trattamento distinto rispetto a quello delle altre tipologie di strumenti finanziari. Le banche possono utilizzare tre metodologie differenti, caratterizzate da gradi di complessità crescente (cfr. Sezione VII).

La metodologia semplificata è applicabile unicamente da parte delle banche caratterizzate da una operatività limitata e relativa solamente all'acquisto di opzioni. In tal caso le opzioni vanno escluse dal calcolo del rischio di posizione (generico e specifico) del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, del rischio di cambio e del rischio di posizione su merci: il requisito patrimoniale per l'operatività in opzioni, calcolato in base a tale metodo, si aggiunge a quelli indicati sopra.

Le altre banche possono applicare le ulteriori due metodologie.

La metodologia cosiddetta "*delta-plus*" consiste nel trasformare una posizione in opzioni in una posizione in titoli sottostanti che abbia la stessa rischiosità, così come misurata, con una approssimazione lineare, dal parametro "*delta*". I requisiti patrimoniali per tenere conto dei rischi "*gamma*" e "*vega*", ovvero di rischi che non sono colti dalla approssimazione rappresentata dal "*delta*", si calcolano a parte (cfr. Sezione VII, par. 3).

Infine è disponibile il cosiddetto approccio di scenario. In questo caso, le opzioni vanno escluse dal calcolo del rischio generico del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, del rischio di cambio e del rischio di posizione su merci: il requisito patrimoniale per l'operatività in opzioni, calcolato in base a tale metodo, si aggiunge a quelli indicati sopra.

Nel caso di strumenti finanziari complessi si tiene conto di tutti i fattori di rischio che influenzano la valutazione degli stessi secondo le modalità espone nella successiva Sezione II.

## SEZIONE II

RISCHIO DI POSIZIONE  
SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA**1. Introduzione**

Il rischio di posizione esprime il rischio che deriva dall'oscillazione del prezzo dei valori mobiliari per fattori attinenti all'andamento dei mercati e alla situazione della società emittente.

Il rischio di posizione, calcolato con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza della banca, comprende due distinti elementi:

a) *il rischio generico*, che si riferisce al rischio di perdite causate da un andamento sfavorevole dei prezzi della generalità degli strumenti finanziari negoziati.

Ad esempio, per i titoli di debito questo rischio dipende da una avversa variazione del livello dei tassi di interesse; per i titoli di capitale da uno sfavorevole movimento generale del mercato;

b) *il rischio specifico*, che consiste nel rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente.

Il rischio di posizione e i correlati requisiti patrimoniali sono determinati distintamente per:

- i titoli di debito ed altri strumenti finanziari che dipendono dai tassi di interesse e dal merito creditizio, inclusi i derivati su crediti (cfr. par. 2);
- i titoli di capitale ed altri strumenti finanziari che dipendono dall'andamento del comparto azionario (cfr. par. 3);
- i certificati di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e gli altri strumenti finanziari che dipendano dall'andamento del valore di OICR (cfr. par. 4).

Le banche che non sono in grado di misurare e gestire correttamente i rischi associati a strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio devono astenersi dalla negoziazione di questi strumenti.

In presenza di posizioni assunte facendo ricorso a strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio, i requisiti patrimoniali sono determinati sulla base dei requisiti previsti per le singole componenti di rischio isolate secondo uno dei due approcci seguenti, ove applicabili:

1. scomposizione in componenti contrattuali elementari (titoli e derivati) sensibili ad una sola tipologia di rischio e applicazione a tali componenti del trattamento prudenziale per la corrispondente tipologia di rischio;
2. trasformazione dello strumento complesso in una serie di posizioni di sensibilità sui fattori di rischio rilevanti e applicazione a tali posizioni di sensibilità del trattamento prudenziale per la corrispondente tipologia di rischio. Tali posizioni di sensibilità sono calcolate sulla base di un modello

di valutazione standard di mercato oppure in base a un modello di valutazione della banca.

Qualora la banca scelga il secondo tipo di rappresentazione, l'intero strumento finanziario non è assoggettato al requisito per il rischio di posizione specifico, ma sarà assoggettato al requisito per il rischio di controparte (1).

In presenza di posizioni assunte facendo ricorso a strumenti finanziari dipendenti da fattori di rischio non espressamente previsti dalla normativa (ad esempio, *weather derivatives*, *catastrophe bond*, ecc.), il rischio di posizione e il corrispondente requisito patrimoniale sono determinati sulla base delle regole previste per il fattore di rischio considerato dalla banca maggiormente correlato. Qualora nessuno dei fattori di rischio menzionati risulti sufficientemente correlato a quello da cui dipende il titolo in questione, si applica un requisito pari al 15% del valore (nozionale per i derivati e corrente per le altre tipologie di strumenti) del contratto.

Per il trattamento delle obbligazioni convertibili in azioni le banche possono scegliere tra due modalità differenti. La prima consiste nell'includere le obbligazioni convertibili fra i titoli di debito. La seconda comporta la assegnazione delle obbligazioni di tale specie tra i titoli di debito o tra i titoli di capitale sulla base della probabilità di conversione (tramite un *delta equivalent value*) (2). Qualora una banca adotti questa ultima metodologia, essa è tenuta ad applicarla per tutti i titoli della specie.

## 2. Rischio di posizione dei titoli di debito

Ai fini del calcolo del rischio di posizione dei titoli di debito vanno considerate le posizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza relative:

- ai titoli di debito il cui valore dipende dai tassi di interesse o da fattori di rischio analoghi (ad es. i tassi di inflazione) rappresentati da attività "in bilancio" e da contratti derivati su titoli di debito;
- ai contratti derivati su tassi di interesse;
- ai contratti derivati di credito;
- agli altri strumenti il cui valore dipenda dai tassi di interesse e fattori di rischio analoghi.

I titoli concessi in prestito sono inclusi nel calcolo del rischio di posizione.

Tutti i derivati e le altre operazioni fuori bilancio del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza che dipendono in misura prevalente dai tassi di interesse devono essere convertiti, secondo le metodologie descritte nel paragrafo 2.1.3, in posizioni nel sottostante e sono soggette al requisito patrimoniale per il rischio di posizione generico e specifico.

---

(1) Ai fini della determinazione del valore dell'esposizione al rischio di controparte - secondo i metodi del valore corrente, standardizzato o dei modelli interni - lo strumento finanziario va assimilato ad un derivato sensibile al fattore di rischio - fra quelli a cui l'intero strumento risulta esposto - che dà luogo alla maggiore esposizione al rischio di controparte (cfr. Capitolo 3).

(2) In tal caso andranno calcolati anche i requisiti per il fattore "vega" ed il fattore "gamma".

Per le modalità di determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico di posizioni verso cartolarizzazioni si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 2.4.

Le modalità di determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico di posizioni ricondotte nel portafoglio di negoziazione di correlazione sono disciplinate al paragrafo 2.5.

## 2.1 *Rischio generico su titoli di debito*

Le banche possono utilizzare al fine del calcolo del rischio generico su titoli di debito due metodi alternativi. Il primo è basato sulla scadenza degli strumenti di debito, il secondo sulla durata finanziaria (*duration*). L'adozione del metodo basato sulla durata finanziaria è irrevocabile, salvo casi eccezionali.

### 2.1.1 *Metodo basato sulla scadenza*

Il requisito patrimoniale per il rischio generico sui titoli di debito è determinato sulla base di un sistema di misurazione del rischio di tasso d'interesse che prevede, come meglio specificato nell'Allegato B, par. 1, il calcolo della posizione netta relativa a ciascuna emissione e la successiva distribuzione, distintamente per ciascuna valuta, in fasce temporali di vita residua. Esso è dato dalla somma dei valori delle posizioni residue e delle posizioni compensate, queste ultime ponderate secondo le modalità previste nel citato Allegato B, par. 1 (1).

### 2.1.2 *Metodo basato sulla durata finanziaria*

Il procedimento da seguire per l'utilizzo del metodo basato sulla durata finanziaria (*duration*) è descritto nell'Allegato B, par. 2.

### 2.1.3 *Trattamento dei derivati*

Ai soli fini del rischio generico possono essere compensate preventivamente le posizioni di segno contrario relative a contratti derivati dello stesso tipo (2) quando risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le posizioni siano di pari valore nominale unitario e siano denominate nella stessa valuta;

---

(1) Il calcolo del requisito patrimoniale, a fronte delle posizioni compensate, è volto a tenere conto dell'eventualità sia che posizioni di segno contrario appartenenti al medesimo scaglione temporale possano non avere identica vita residua, sia del rischio che i rendimenti di strumenti finanziari differenti, seppur di identica scadenza, possano registrare variazioni non coincidenti del valore di mercato (c.d. "rischio di base"). Un problema analogo è presente per la compensazione fra fasce temporali differenti, che non permette di tenere conto della non perfetta correlazione esistente fra i tassi di interesse relativi alle diverse scadenze temporali.

(2) Ivi comprese le altre operazioni "fuori bilancio" aventi ad oggetto i contratti di compravendita non ancora regolati e gli impegni irrevocabili all'acquisto.

- b) il tasso di riferimento per le posizioni a tasso indicizzato sia identico e lo spread non differisca per più dello 0,15 per cento su base annua, oppure il tasso di interesse nominale per le posizioni a tasso fisso non differisca per più dello 0,15 per cento su base annua;
- c) le successive date di revisione del tasso di interesse per le posizioni a tasso indicizzato o i termini finali della vita residua del capitale per le posizioni a tasso fisso: 1) cadano nello stesso giorno se inferiore a un mese; 2) differiscano per non più di sette giorni se compreso tra un mese e un anno; 3) differiscano per non più di trenta giorni se superiore a un anno.

La prima modalità di rilevazione consiste nell'esprimere le posizioni, per vita residua, come combinazione di una attività e di una passività a pronti di uguale importo.

Esemplificando:

- 1) le operazioni "fuori bilancio" in cui vengano scambiati flussi di interesse a tasso fisso con flussi di interesse a tasso indicizzato (come, ad esempio, gli *interest rate swaps*) corrispondono alla combinazione di un'attività (o passività) a tasso fisso e di una passività (o attività) a tasso indicizzato; conseguentemente occorre rilevare una posizione lunga (o corta) corrispondente all'attività (o passività) a tasso fisso nella fascia temporale relativa alla durata del contratto (1) e una posizione corta (o lunga) corrispondente alla passività (o attività) a tasso indicizzato nella fascia temporale relativa al momento antecedente il prossimo periodo di determinazione degli interessi;
- 2) per le altre operazioni "fuori bilancio" (ad esempio, compravendite a termine, *futures*, *forward rate agreements*, opzioni con scambio di capitale) occorre rilevare una posizione lunga (o corta) in corrispondenza della fascia temporale relativa alla data di regolamento e una posizione corta (o lunga) in corrispondenza della fascia temporale relativa alla durata residua del contratto (2).

La seconda modalità di rappresentazione consiste nell'utilizzare dei modelli finanziari o di sensibilità per calcolare le posizioni che vanno suddivise in base alla scadenza o alla durata media finanziaria (3). In particolare, è possibile utilizzare uno dei seguenti due metodi:

- un metodo consiste nel trasformare ciascun flusso di cassa sottostante al singolo contratto derivato o alla singola operazione "fuori bilancio" nel rispettivo valore attuale, utilizzando i tassi a pronti zero coupon. Quindi, con riferimento a ciascuna fascia temporale va calcolato un unico valore attuale netto, pari alla differenza tra i valori attuali positivi e negativi dei flussi di cassa ricadenti nella medesima fascia temporale; i valori così ottenuti andranno moltiplicati per i fattori di ponderazione di cui alla Tabella 1 dell'allegato B;
- un metodo alternativo – che può essere utilizzato soltanto dalle banche che

(1) Scadenza dell'intero periodo di riferimento del contratto.

(2) Durata residua dello strumento finanziario sottostante per le compravendite a termine; tempo mancante alla data di regolamento più tempo di durata dello strumento finanziario sottostante o del periodo di riferimento del contratto per i *forward rate agreements* e per i contratti derivati con titolo sottostante fittizio (ad esempio, i *futures* negoziati sul MIF).

(3) In tal caso non si applica la compensazione preventiva per i contratti che rispettino le condizioni di cui ai punti a), b) e c) del presente paragrafo.

adottano il metodo basato sulla durata finanziaria per il calcolo del rischio generico su titoli di debito (cfr. par. 2.1.2) - consiste nel calcolare le sensibilità (*duration*) del valore attuale (1) netto del derivato al variare dei tassi di rendimento per ciascuna scadenza. Ciascun fattore di sensibilità (*duration*) così ottenuto va moltiplicato per il relativo valore attuale del derivato ed inserito nella corrispondente fascia di scadenza prevista dalla tabella 3 dell'allegato B. Il risultato di tale prodotto va ponderato per la sola variazione ipotizzata di tasso.

## 2.2 *Rischio specifico su titoli di debito*

### 2.2.1 *Calcolo del requisito patrimoniale*

In linea generale, ed escludendo le posizioni verso cartolarizzazioni, il requisito patrimoniale per il rischio specifico sui titoli di debito si calcola come segue: le posizioni nette in ciascun titolo del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, calcolate conformemente alle disposizioni sulla compensazione preventiva, sono suddivise nelle seguenti quattro categorie omogenee, in funzione della natura dell'emittente o obbligato, della presenza di strumenti di attenuazione del rischio, della eventuale valutazione esterna o interna del merito di credito e delle durate residue: 1) "posizioni relative ad emittenti a ponderazione nulla" (fattore di ponderazione 0%); 2) "posizioni relative ad emittenti qualificati" (fattore di ponderazione, a seconda dei casi, 20%, 12,5%, 3,125%); 3) "posizioni relative ad emittenti non qualificati" (fattore di ponderazione 100%); 4) "posizioni relative ad emittenti ad alto rischio" (fattore di ponderazione 150%). A ciascuna di queste categorie è attribuito un requisito patrimoniale (pari al prodotto tra gli anzidetti fattori di ponderazione e l'8%), secondo quanto riportato nella tabella 1 dell'Allegato D.

Il requisito patrimoniale relativo al rischio specifico si applica alla somma in valore assoluto delle posizioni ponderate nette lunghe e corte. Alle posizioni verso cartolarizzazioni e a quelle incluse nel portafoglio di negoziazione di correlazione si applicano le regole rispettivamente previste nei paragrafi 2.4 e 2.5.

Sono esclusi dal calcolo del rischio specifico i contratti derivati su tassi di interesse o tassi di cambio, le operazioni di riporto e pronti contro termine, i titoli di debito dedotti dal patrimonio di vigilanza.

Nel caso di contratti derivati con sottostante un titolo di debito, si applica un fattore di ponderazione per il requisito su rischio specifico corrispondente alla qualità creditizia del sottostante.

---

(1) Il valore attuale netto deve essere calcolato utilizzando il tasso a pronti degli zero coupon bond.

Alle posizioni relative alle obbligazioni bancarie garantite (*covered bond*) presenti nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza si applica il requisito patrimoniale previsto dalla seguente tabella:

---

(2) La ponderazione fa riferimento a quelle previste nella disciplina relativa al rischio di credito (cfr. Capitolo 1) per le emissioni di tipo senior non garantite.

Ponderazione dell'emittente (2)	Durata residua inferiore o pari a 6 mesi	Durata residua maggiore di 6 mesi e inferiore o pari a 24 mesi	Durata residua superiore a 24 mesi
Dal 20 al 100 %	0,25 %	1 %	1,6 %
150%	8 %		

Ai titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali, in valuta locale a fronte di raccolta in valuta locale è applicato un fattore di ponderazione dello zero per cento.

### 2.2.2 Calcolo del requisito patrimoniale per le posizioni coperte da derivati di credito

Fermo restando quanto stabilito relativamente alla compensazione preventiva, con riferimento alle posizioni il cui rischio di credito è protetto con derivati di credito ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico si possono applicare le compensazioni di seguito indicate. A tal fine si distingue tra: 1) protezione riconosciuta integralmente; 2) protezione con compensazione fino all'80%; 3) protezione riconosciuta parzialmente; 4) protezione non riconosciuta.

Nel caso in cui il derivato di copertura preveda contrattualmente un pagamento in cifra fissa minore dell'importo dell'attività coperta, quest'ultima esposizione va assoggettata alle regole in materia di cartolarizzazione in quanto si determina una segmentazione del rischio (*"operazioni tranced"*) (1).

Relativamente ai derivati di credito su un basket di debitori del tipo *"first-to-default"* si considera protetta l'attività rientrante nel basket cui corrisponde la minore esposizione ponderata per il rischio specifico.

Con riferimento ai derivati di credito su un basket di debitori del tipo *"n<sup>th</sup>-to-default"* la protezione dal rischio di credito è riconosciuta soltanto quando la *(n-1)<sup>th</sup>* protezione ammessa è già stata soddisfatta oppure siano state dichiarate in default *(n-1)* attività incluse nel basket. Una volta soddisfatte tali condizioni, si considera protetta l'attività rientrante nel basket cui corrisponde la minore esposizione ponderata per il rischio specifico.

#### Protezione riconosciuta integralmente

La protezione è riconosciuta integralmente quando i valori della posizione lunga in portafoglio e della posizione corta di protezione variano sempre in direzioni opposte e nella stessa misura.

(1) Cfr. paragrafo 2.4.

Tale situazione si verifica quando la posizione lunga è protetta da un “*total rate of return swap*” (o viceversa), vi è una esatta corrispondenza tra l’attività di riferimento e la posizione coperta ma c’è un disallineamento di scadenza.

In questi casi, a entrambe le posizioni non si applicano i requisiti patrimoniali per il rischio specifico.

#### Protezione con compensazione fino all’80%

È consentita una compensazione pari all’80% quando i valori delle due posizioni (lunga e corta) varino sempre in direzioni opposte e vi sia una esatta corrispondenza fra:

- l’attività di riferimento e la posizione oggetto di copertura;
- la scadenza dell’attività di riferimento e la scadenza del derivato creditizio;
- la valuta dell’attività di riferimento e quella della posizione oggetto di copertura.

Inoltre, le caratteristiche principali del derivato di credito (ad esempio, la definizione di evento creditizio, le modalità di regolamento del contratto) non determinano oscillazioni del prezzo del derivato sostanzialmente diverse da quelle della posizione oggetto di copertura.

Tale situazione si verifica, ad esempio, in caso di posizioni coperte da un “*credit default swap*” o da una “*credit-linked note*” (o viceversa) ove siano verificate le condizioni sopra riportate.

In tali casi, alla posizione con più alto requisito patrimoniale si applica una riduzione dell’80%, mentre il requisito su rischio specifico per l’altra posizione è pari a zero.

#### Protezione riconosciuta parzialmente.

È consentita una compensazione parziale quando i valori delle due posizioni (lunga e corta) variano solitamente in direzioni opposte, come ad esempio:

1) nel caso di una posizione lunga coperta da un “*total rate of return swap*” (o viceversa) ove, pur in presenza di disallineamento tra l’attività di riferimento e la posizione coperta, siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- i) l’attività di riferimento ha rango pari o subordinato rispetto a quello dell’obbligazione coperta;
- ii) l’attività sottostante e l’obbligazione coperta sono emesse dallo stesso soggetto e sono presenti clausole di “*cross-default*” o “*cross-acceleration*” giuridicamente opponibili;

2) nel caso di una posizione lunga coperta da un derivato di credito (o viceversa) sulla medesima attività in presenza di disallineamento di valuta o di scadenza (1) tra l’attività sottostante e la posizione coperta;

---

(1) I disallineamenti di valuta sono assoggettati al requisito per il rischio di cambio.

3) nel caso di una posizione lunga coperta da un derivato di credito (o viceversa) su un'altra attività sottostante ove la posizione coperta figuri tra le obbligazioni consegnabili secondo la documentazione contrattuale dello strumento derivato.

Per ognuno dei casi descritti, si prende in considerazione unicamente il maggiore tra i requisiti patrimoniali per il rischio specifico relativi al derivato di credito e alla posizione coperta.

#### Protezione non riconosciuta

Nei casi che non rientrano in quanto stabilito nei punti precedenti si calcola un requisito patrimoniale per il rischio specifico con riferimento sia al derivato di credito, sia alla posizione coperta.

### 2.3 *Contratti derivati di credito*

#### 2.3.1 *Regole generali*

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di posizione va utilizzato l'ammontare nozionale del contratto derivato sul credito se non diversamente specificato. Tale importo può essere ridotto per un ammontare pari alla riduzione del valore di mercato del derivato sul credito in esame avvenuta a partire dalla data di stipula (valore nozionale meno svalutazioni).

Con riguardo al calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico di contratti derivati diversi dal "total rate of return swap", si deve utilizzare la durata residua del contratto di derivato di credito in luogo di quella dell'obbligazione.

#### 2.3.2 *Trattamento prudenziale delle posizioni di "vendita di protezione"*

Le posizioni sono determinate come segue:

- (i) il *total rate of return swap* con sottostante un singolo debitore, ai fini del rischio generico, dà origine ad una posizione lunga relativa all'obbligazione di riferimento e ad una posizione corta riferita ad un titolo di Stato, avente una scadenza pari alla successiva data di fissazione del tasso di interesse (1). La stessa scomposizione vale anche ai fini del rischio specifico;
- (ii) il *credit default swap* (CDS) con sottostante un singolo debitore, ai fini del rischio specifico, dà luogo ad una posizione lunga riferita alla *reference entity*. Nel caso in cui il derivato abbia un rating esterno e soddisfi le condizioni per essere considerato un "titolo qualificato", va

---

(1) La posizione corta nel titolo di Stato va considerata anche nel caso di un TROR su un basket di debitori. La posizione corta nel titolo di Stato ha una ponderazione pari a zero ai sensi della disciplina del rischio specifico.

rilevata una posizione lunga con riferimento al derivato. Se il CDS comporta il pagamento di premi o di interessi, i flussi di cassa corrispondenti vanno rappresentati come posizioni nozionali in titoli di Stato;

- (iii) la *credit linked note* (CLN) con sottostante un singolo debitore comporta la rilevazione, ai fini del rischio generico, di una posizione lunga nella CLN stessa. Ai fini del rischio specifico, deve essere rilevata una posizione lunga riferita alla *reference entity* nonché una ulteriore posizione lunga nei confronti dell'emittente la CLN. Nel caso in cui la CLN abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerata una “posizione qualificata”, è registrata un'unica posizione lunga nella CLN;
- iv) la *credit linked note* su un basket di debitori che garantisce una protezione proporzionale sui debitori sottostanti comporta la rilevazione, ai fini del rischio generico, di una posizione lunga nella CLN stessa. Ai fini del rischio specifico, essa dà origine a tante posizioni lunghe relative a ciascuna *reference entity*, ciascuna di un ammontare pari alla quota del valore nominale della CLN riferita alla *reference entity*. Per ciascuna *reference entity*, laddove più di una obbligazione può essere scelta, il fattore di ponderazione per il rischio specifico è quello relativo all'obbligazione alla quale è associata la ponderazione più elevata fra quelle selezionabili. Nel caso in cui la CLN abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerata una “posizione qualificata”, è registrata un'unica posizione lunga nella CLN;
- v) un derivato di credito su un basket di debitori del tipo *first-to-default* dà origine a posizioni lunghe in una obbligazione di ciascuna delle *reference entity* incluse nel basket, ciascuna per un ammontare pari al nozionale del contratto. In ogni caso il requisito patrimoniale non può essere superiore all'ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio (cap).  
Se il derivato su crediti è una CLN va considerata anche una posizione lunga verso l'emittente la CLN; tale posizione va computata entro il limite dell'anzidetto cap.  
Un derivato di credito su un basket di debitori del tipo *n<sup>th</sup>-to-default* dà origine a posizioni lunghe in una obbligazione di ciascuna delle *reference entity* incluse nel basket, ognuna per un ammontare pari al nozionale del derivato, dopo aver escluso le (*n<sup>th</sup>-1*) posizioni lunghe del basket aventi il minore requisito patrimoniale per il rischio specifico. In ogni caso il requisito patrimoniale non può essere superiore all'ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio (cap).  
Se il derivato su crediti è una CLN va considerata anche una posizione lunga verso l'emittente la CLN; tale posizione va computata entro il limite dell'anzidetto cap.  
Qualora il derivato con sottostante un basket di debitori abbia un rating esterno di un'ECAI riconosciuta, la controparte che vende protezione calcola il requisito patrimoniale per il rischio specifico utilizzando il

- rating del derivato e applicando il corrispondente fattore di ponderazione come se si trattasse di una posizione verso cartolarizzazione (1);
- vi) l'indice di CDS è scomposto in tanti CDS quanti sono i componenti dell'indice, ciascuno trattato secondo quanto previsto per il trattamento dei CDS;
  - vii) i "credit spread derivatives" sono trattati come CDS. Nel caso di opzioni l'ammontare è determinato come *delta equivalent value* del nozionale;
  - viii) il derivato su indice di CDS dà origine ad una posizione nell'indice di CDS sottostante. A tale posizione si applica la disciplina di cui al precedente punto vi). Nel caso di opzioni l'ammontare è determinato come *delta equivalent value* del nozionale.

### 2.3.3 Trattamento prudenziale delle posizioni di "acquisto di protezione"

Per l'acquirente di protezione, le posizioni sono determinate in modo speculare rispetto al venditore di protezione. Se sono di copertura si veda anche il paragrafo 2.2.2.

Fa eccezione la *credit linked note* emessa che dà luogo solo ad una posizione corta nella *reference entity*.

Nel caso di derivati di credito su un basket di debitori, diversi da quelli di copertura, si considera soltanto una posizione corta nell'attività rientrante nel basket cui corrisponde la maggiore esposizione ponderata per il rischio specifico. La *credit linked note* emessa dà luogo solo ad una posizione corta nella *reference entity*.

Nel caso dei derivati di credito di copertura si rinvia al paragrafo 2.2.2, fermo restando che la *credit linked note* emessa dà luogo solo ad una posizione corta nella *reference entity*.

Se il derivato di credito presenta opzioni *call* con clausole di "step-up", la scadenza della posizione corta è posta pari alla scadenza dell'opzione.

## 2.4 Posizioni verso cartolarizzazioni

Per le posizioni nette verso cartolarizzazioni allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, calcolate conformemente alle disposizioni sulla compensazione preventiva, il requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico è pari all'8% delle esposizioni ponderate. A tali fini le esposizioni ponderate sono determinate applicando le regole prudenziali per le operazioni di cartolarizzazione

(1) In caso di CLN, la norma in esame si applica solo alle CLN diverse da quelle di cui al precedente punto iv (protezione proporzionale).

(metodo standardizzato o metodi basati sui rating interni) che sarebbero state applicate qualora le posizioni in esame fossero state incluse nel portafoglio bancario (1).

L'approccio della formula di vigilanza può essere utilizzato dalle banche che lo utilizzano nel caso di posizioni verso cartolarizzazioni incluse nel portafoglio bancario. Le stime delle PD e LGD utilizzate nel metodo della formula di vigilanza devono essere determinate nell'ambito di un modello IRB autorizzato a fini prudenziali. Qualora la banca non utilizzi la formula di vigilanza nel portafoglio bancario, ma sia stata autorizzata ad utilizzare la metodologia *Incremental Risk Charge* (cfr. Parte Terza, Sezione III, paragrafo 3), può utilizzare la formula di vigilanza con le stime ottenute nell'IRC; queste ultime devono essere in linea con i requisiti quantitativi previsti per il metodo IRB.

Le banche che intendono assumere o assumono posizioni verso la cartolarizzazione rispettano gli obblighi in materia di mantenimento dell'interesse economico netto (2) e i requisiti organizzativi di cui al Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezioni VI, VII e VIII indipendentemente dal portafoglio in cui tali posizioni vengono allocate (portafoglio bancario o di negoziazione a fini di vigilanza). Nei casi in cui gli obblighi alla sezione VII non siano rispettati la Banca d'Italia può imporre un fattore di ponderazione aggiuntivo sulle posizioni verso la cartolarizzazione detenute, secondo quanto previsto nel paragrafo 3 della citata Sezione VII.

Il requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico per le posizioni verso cartolarizzazioni, fino al 31 dicembre 2013 (3), è pari al maggiore tra i seguenti due valori:

- (i) l'8% delle posizioni ponderate nette lunghe verso cartolarizzazioni;
- (ii) l'8% delle posizioni ponderate nette corte verso cartolarizzazioni.

Dal 1 gennaio 2014 il requisito patrimoniale per il rischio specifico sulle cartolarizzazioni è pari all'8% della somma in valore assoluto delle posizioni ponderate nette lunghe e corte.

## 2.5 Portafoglio di negoziazione di correlazione

Il requisito patrimoniale per il rischio specifico relativo al portafoglio di negoziazione di correlazione, è pari al maggiore tra i seguenti due valori:

- (i) l'8% delle posizioni ponderate nette lunghe appartenenti al portafoglio di negoziazione di correlazione;

(1) Cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda.

(2) Unica eccezione è costituita dalle posizioni verso cartolarizzazioni allocate nel portafoglio di negoziazione di correlazione, per le quali non trovano applicazione gli obblighi di cui al Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezione VI.

(3) In tale periodo la banca comunica alla Banca d'Italia gli importi dei requisiti patrimoniali riferiti ai due sottoinsiemi suddivisi per tipo di attività sottostante.

- (ii) l'8% delle posizioni ponderate nette corte appartenenti al portafoglio di negoziazione di correlazione.

### 3. Rischio di posizione su titoli di capitale

#### 3.1 *Calcolo del requisito patrimoniale*

Il requisito patrimoniale per il rischio di posizione su titoli di capitale risulta dalla somma dei requisiti di seguito specificati:

- a) per rischio generico su titoli di capitale: 8% della posizione generale netta;
- b) per rischio specifico su titoli di capitale: 8% della posizione generale lorda

Ai fini del calcolo del rischio di posizione su titoli di capitale, sono prese in considerazione tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza relative ad azioni nonché ai valori ad esse assimilabili, come, ad esempio, i contratti derivati su indici azionari (1).

La somma, in valore assoluto, delle posizioni nette lunghe e delle posizioni nette corte costituisce la posizione generale lorda. La differenza, in valore assoluto, fra le posizioni nette lunghe e le posizioni nette corte, calcolate "mercato per mercato" — cioè distintamente per ciascun Paese nel quale risultano negoziati i singoli titoli detenuti dalle banche — costituisce la posizione generale netta dei titoli negoziati sui mercati regolamentati (2).

Per la determinazione della posizione generale lorda e netta, i contratti derivati su indici di borsa (3) possono essere trattati come titoli a parte ovvero scomposti in tante posizioni quanti sono i titoli di capitale che contribuiscono al calcolo dell'indice. In tal caso le singole posizioni rivenienti dalla scomposizione dell'indice possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi titoli di capitale rivenienti da altre operazioni. È richiesto un requisito patrimoniale del 1% di entrambe le posizioni che hanno costituito oggetto di compensazione a fronte del rischio di divergenza e di mancata esecuzione.

È ammessa la compensazione anche se l'insieme delle posizioni in titoli di capitale che vengono compensate non riproduce pienamente la composizione dell'indice oggetto del contratto, purché il valore complessivo di tali posizioni rappresenti almeno il 90 per cento del valore di mercato dell'indice.

La parte dei contratti su indici di borsa che non viene compensata è considerata alla stregua di una posizione lunga o corta.

(1) Si precisa che non si tiene conto delle obbligazioni convertibili in azioni per tutto il periodo antecedente la scadenza di esercizio dell'opzione, se esse sono state ricomprese tra i titoli di debito.

(2) Nel caso di titoli di capitale non quotati, il "paese del mercato di quotazione" è convenzionalmente il Paese in cui risiede l'emittente i titoli stessi.

(3) Ad esempio, i *futures* e le opzioni su indici di borsa.

I titoli di capitale dedotti dal patrimonio di vigilanza concorrono al calcolo della “posizione netta lunga o corta” (compensazione preventiva).

### 3.2 *Contratti derivati su indici di borsa negoziati su mercati regolamentati e che riguardino indici ampiamente diversificati*

Le banche che non ricorrono alla facoltà di scomposizione per i contratti derivati su indici di borsa negoziati su mercati regolamentati e che riguardino indici ampiamente diversificati possono non applicare sui medesimi alcun requisito patrimoniale per il rischio specifico, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- l'indice deve essere di carattere generale (sono pertanto esclusi gli indici settoriali) e relativo a un mercato regolamentato il cui listino comprende più di 200 titoli;
- l'indice si deve basare su un paniere di titoli che comprende non meno di 30 titoli;
- nessuno dei titoli che compongono il paniere deve concorrere alla determinazione del valore dell'indice con una ponderazione superiore al 10 per cento; questo limite è elevabile al 20 per cento se i primi 5 titoli del paniere non rappresentano più del 60 per cento del paniere stesso.

In aggiunta al requisito patrimoniale per il rischio generico, alle posizioni nette lunghe o corte relative ai contratti in discorso si applica un requisito patrimoniale del 1%, determinato su una base “mercato per mercato”, finalizzato alla copertura del rischio di esecuzione.

## 4. **Rischio di posizione per le quote di OICR**

### 4.1 *Aspetti generali*

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio generico e specifico connesso con le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) detenute nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza le banche utilizzano uno dei seguenti metodi: “metodo della scomposizione integrale”; “metodo della scomposizione semplificata”; “metodo della scomposizione parziale”; “metodo residuale” (si veda l'Allegato E). Essi si caratterizzano per il crescente grado di sofisticatezza e sensibilità al rischio in relazione alle informazioni di cui la banca investitrice dispone in ordine alla composizione effettiva del patrimonio dell'OICR.

Le posizioni in quote di OICR devono rispettare gli specifici criteri previsti per la classificazione di uno strumento finanziario nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

Le banche possono avvalersi di soggetti terzi per il calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di posizione sulle quote di OICR. In particolare, tale

compito può essere attribuito alla SGR che gestisce il fondo ovvero alla banca depositaria o sub-depositaria. Le banche valutano attentamente tale scelta, tenendo conto della dimensione e della complessità dei fondi per i quali conferisce l'incarico.

In particolare, le banche che intendono incaricare un soggetto terzo per calcolare il requisito devono:

- valutare l'adeguatezza di tale soggetto a svolgere il compito anche in relazione alle caratteristiche degli investimenti del fondo;
- stipulare una convenzione nella quale sono definiti con precisione i compiti relativi al calcolo del requisito; sono disciplinati le modalità, i tempi e le procedure di controllo dei flussi informativi con cui il soggetto incaricato del calcolo fornisce alla banca delegante ogni elemento informativo, la documentazione e le risultanze dell'attività di calcolo effettuata;
- verificare con continuità il rispetto dei termini della convenzione.

La convenzione, inoltre, disciplina le ipotesi di revoca e di rinuncia dall'incarico, avendo presente l'esigenza di assicurare la continuità nel calcolo del valore del requisito patrimoniale.

Al fine di evitare interruzioni nello svolgimento dei compiti del soggetto che calcola il requisito, l'ipotesi di sostituzione di quest'ultimo è disciplinata nella convenzione di conferimento dell'incarico, prevedendo che, ove l'incarico sia conferito a tempo indeterminato, lo stesso possa essere revocato in qualsiasi momento dalla banca, mentre per la rinuncia del "soggetto delegato" occorre un termine di preavviso non inferiore a sei mesi; inoltre nella stessa convenzione deve essere previsto che l'efficacia della revoca o della rinuncia sia sospesa sino a che un altro soggetto idoneo accetti l'incarico in sostituzione del precedente.

#### *4.2 Le metodologie di calcolo del requisito*

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione in quote di OICR si considerano le posizioni lunghe e corte.

Fatto salvo quanto disciplinato nel "metodo della scomposizione integrale", non è ammessa la compensazione preventiva tra le attività sottostanti le quote di OICR e le altre posizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

I metodi della "scomposizione integrale", della "scomposizione semplificata" e della "scomposizione parziale" costituiscono i cosiddetti "metodi specifici". Essi possono essere utilizzati solo per le quote di fondi che rispettano i requisiti di ammissibilità previsti nel par. 4.3. Per le altre posizioni deve essere utilizzato il metodo residuale.

In ogni caso, il requisito patrimoniale complessivo per i rischi generico e specifico a fronte di singole quote di OICR calcolato sulla base dei metodi della

“scomposizione semplificata” e della “scomposizione parziale” non può superare il 32% del valore corrente delle medesime quote.

#### 4.3 I requisiti di ammissibilità ai metodi specifici

Sono considerati ammissibili i fondi emessi da società aventi sede legale e soggette a vigilanza in uno dei paesi dell'Unione Europea o del G-10 e che rispettano le seguenti previsioni:

- a) il prospetto del fondo o il documento equivalente deve:
  - indicare le tipologie di attività in cui il fondo è autorizzato ad investire;
  - indicare gli eventuali limiti dei singoli investimenti e le relative metodologie di calcolo;
  - indicare il limite massimo di leva finanziaria, se ammessa;
  - prevedere una politica per limitare il rischio di controparte cui il fondo può esporsi qualora possa negoziare in contratti derivati OTC e operazioni di pronti contro termine e prestito titoli;
- b) l'attività del fondo è pubblicata nel bilancio e nella relazione semestrale in modo tale da consentire una valutazione delle attività, delle passività e del risultato d'esercizio, nonché dell'operatività del fondo nel periodo di riferimento;
- c) le quote dell'OICR devono poter essere rimborsate in contanti su richiesta del possessore e su base giornaliera;
- d) deve essere prevista la segregazione del patrimonio del fondo rispetto alle attività del gestore dell'OICR.

Ulteriore condizione per l'ammissibilità è che la banca investitrice effettui un'adeguata valutazione della rischiosità del fondo.

L'utilizzo dei metodi specifici per il calcolo del requisito patrimoniale delle quote di fondi emessi in Paesi non UE e non G-10 è subordinato alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia. A tal fine le banche che intendono negoziare tali strumenti devono dimostrare che rispettano i requisiti precedentemente elencati.

#### 4.4 Metodo residuale

Ai fondi che non soddisfano i requisiti di ammissibilità per accedere ai metodi specifici si applica un requisito patrimoniale – a fronte del rischio generico e specifico – pari al 32% del valore corrente della quota.

## 5. Trattamento delle posizioni relative a operazioni di collocamento

Le posizioni attinenti a operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente e contratti simili entrano nel computo del rischio di posizione solo dopo la chiusura del collocamento.

Per i primi 5 giorni lavorativi successivi a quello di chiusura del collocamento le posizioni nette sono ridotte applicando i coefficienti di riduzione di seguito indicati:

— primo giorno lavorativo successivo	90%
— secondo e terzo giorno lavorativo successivo	75%
— quarto giorno lavorativo successivo	50%
— quinto giorno lavorativo successivo	25%

Nei giorni successivi al quinto, le posizioni sono computate interamente.

## SEZIONE III

## RISCHIO DI REGOLAMENTO

**1. Premessa**

Le transazioni in titoli di debito, titoli di capitale, contratti derivati, valute e merci, indipendentemente dal portafoglio di appartenenza, non ancora regolate dopo la loro data di scadenza espongono la banca al rischio di perdita derivante dal mancato regolamento della transazione.

Tale perdita è connessa:

- per le transazioni per le quali è previsto il regolamento di tipo “consegna contro pagamento” (DVP) (1) o viceversa, alla differenza fra il prezzo a termine fissato contrattualmente e il valore corrente degli strumenti finanziari, delle valute o delle merci da ricevere (consegnare);
- per le transazioni per le quali non è previsto il regolamento di tipo DVP ma per le quali il contante può essere pagato prima di ricevere il sottostante, ovvero il sottostante è ceduto prima di ricevere il contante (cd. operazioni non DVP o a consegna libera), al valore corrente degli strumenti finanziari, delle valute o delle merci trasferite alla controparte per i quali non è stato ricevuto il corrispettivo, oppure al contante pagato senza ricevere il sottostante.

Le disposizioni della presente Sezione prevedono l'applicazione di requisiti patrimoniali, calcolati secondo quanto previsto ai paragrafi successivi, a fronte dei rischi derivanti da tutte le transazioni non regolate su strumenti finanziari (inclusi i contratti derivati), su valute e su merci.

Sono esclusi dalla presente disciplina i contratti di pronti contro termine attivi e passivi, nonché le operazioni di assunzione o concessione di titoli o di merci in prestito. Sono altresì esclusi i contratti derivati senza scambio di capitale.

La Banca d'Italia, nel caso di disfunzioni di natura sistemica di un sistema di regolamento o di compensazione, può sospendere l'applicazione, in tutto o in parte, dei requisiti patrimoniali per il rischio delle operazioni non regolate finché non venga ripristinato il regolare funzionamento del sistema stesso. In tal caso, il mancato regolamento di una transazione da parte di un soggetto non viene considerato come una esposizione in default ai fini del rischio di credito.

**2. Requisito patrimoniale per le transazioni DVP**

Il requisito patrimoniale è determinato applicando alla differenza tra il prezzo

---

(1) Sono assimilate alle operazioni DVP anche quelle che prevedono il “pagamento contro pagamento” (operazioni PVP).

a termine contrattuale e il valore corrente degli strumenti finanziari, delle valute e delle merci da ricevere (consegnare) - quando tale differenza, essendo positiva, comporti una perdita per l'intermediario finanziario - i seguenti fattori di ponderazione, differenziati per fasce temporali:

<b>Numero giorni lavorativi successivi alla data di regolamento</b>	<b>Fattori di ponderazione (%)</b>
Dal 5° al 15° giorno lavorativo	8
Dal 16° al 30° lavorativo	50
Dal 31° al 45° lavorativo	75
Dal 46° lavorativo	100

### **3. Requisito patrimoniale per le transazioni non DVP**

L'intermediario che ha effettuato il pagamento in contanti o la consegna degli strumenti finanziari, delle valute o delle merci e non ha ricevuto il corrispettivo entro la fine del giorno stesso o, nel caso di operazioni transfrontaliere, del giorno lavorativo successivo, tratta il valore trasferito come un credito nei confronti della controparte e adotta, indipendentemente dal portafoglio di appartenenza, la metodologia di calcolo del requisito patrimoniale utilizzata per le esposizioni del portafoglio bancario..

In particolare, nel calcolare l'esposizione verso la controparte una banca autorizzata ad usare un metodo IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, può:

1. attribuire una PD basandosi su un rating esterno attribuito da una ECAI nel caso di controparti nei confronti delle quali non abbia alcuna altra esposizione allocata nel portafoglio bancario. L'attribuzione della PD deve essere fatta rispettando gli specifici criteri previsti nella disciplina sul rischio di credito nel metodo IRB;
2. applicare una LGD pari al 45% - in luogo della LGD calcolata internamente - a condizione che tale valore sia applicato a tutte le esposizioni rivenienti dalle operazioni non regolate.

In alternativa a quanto previsto nei punti 1) e 2) la banca può applicare a tutte le esposizioni rivenienti dalle operazioni non regolate:

- i coefficienti di ponderazione previsti nel metodo standardizzato nel caso di controparti nei confronti delle quali non abbia alcuna altra esposizione allocata nel portafoglio bancario, ovvero
- un coefficiente di ponderazione del 100 per cento.

Indipendentemente dalla metodologia adottata, nel caso in cui l'ammontare delle esposizioni derivanti dalle transazioni non regolate tramite

sistemi DVP sia di importo non significativo le banche possono utilizzare un fattore di ponderazione pari al 100 per cento.

La banca che ha effettuato il pagamento o la consegna e non ha ricevuto il sottostante o il corrispettivo entro il quarto giorno lavorativo successivo alla data prevista per l'effettuazione della prestazione da parte della controparte (1), deve dedurre dal patrimonio di vigilanza l'ammontare trasferito, maggiorato dell'eventuale differenza positiva a proprio favore tra il valore corrente del sottostante da ricevere e il contante trasferito o tra l'importo del contante da ricevere e il valore corrente del sottostante ceduto.

---

(1) Definibile come "seconda data" in una transazione non DVP.

## SEZIONE IV

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE  
SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA**1. Premessa**

Le disposizioni di vigilanza in materia di concentrazione dei rischi (cfr. Titolo V, Capitolo 1) prevedono che le banche sono tenute all'osservanza di un limite quantitativo inderogabile (limite individuale di fido), rapportato al patrimonio di vigilanza, per le posizioni di rischio nei confronti dei clienti. Le attività di rischio che rientrano nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza della banca non sono prese in considerazione ai fini del rispetto della disciplina.

Le disposizioni della presente Sezione prevedono il rispetto di un requisito patrimoniale specifico per le banche che, per effetto delle posizioni di rischio relative al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, superano il limite individuale di fido. Tale requisito è calcolato in base alle posizioni di rischio del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza che hanno determinato il superamento del suddetto limite.

Le banche e i gruppi bancari possono superare il limite individuale di fido purché rispettino le seguenti ulteriori condizioni:

- 1) le esposizioni del portafoglio bancario verso clienti o gruppi di clienti connessi non eccedano i limiti stabiliti dalla normativa sulla concentrazione dei rischi (1), cosicché il superamento del limite origini interamente dal portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza;
- 2) le banche soddisfino un ulteriore requisito patrimoniale sui superamenti rispetto ai limiti sui grandi fidi;
- 3) qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si è verificato il superamento, l'esposizione che risulta dal portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza verso il cliente o il gruppo di clienti connessi non superi 5 volte il patrimonio di vigilanza della banca;
- 4) qualora siano trascorsi oltre 10 giorni, il complesso dei suddetti superamenti sia contenuto entro 6 volte il patrimonio di vigilanza della banca.

Relativamente al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, l'esposizione verso un singolo cliente o gruppo di clienti connessi è data dalla somma della posizione lunga netta calcolata per ogni strumento finanziario emesso dal cliente stesso o dal gruppo di clienti connessi e dell'esposizione al rischio di regolamento e di controparte verso lo stesso cliente determinata secondo quanto disposto nel presente Titolo. La posizione di rischio connessa con il portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza viene determinata ponderando l'esposizione sulla base di quanto stabilito nel Titolo V, Capitolo 1.

---

(1) Si fa riferimento alla definizione di "clienti connessi" (cfr. Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3).

## 2. Calcolo del requisito patrimoniale

Il requisito patrimoniale per il rischio di concentrazione che le banche sono tenute a osservare è determinato secondo il procedimento di seguito indicato:

- a) viene calcolata la "posizione di rischio complessiva" sommando, per ciascun cliente, la posizione di rischio relativa al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza a tutte le altre posizioni di rischio;
- b) si verifica per ogni cliente l'eventuale "eccedenza" rispetto al limite individuale di fido, definita come la differenza tra la posizione di rischio complessiva verso un cliente e il limite individuale di fido;
- c) per i clienti per i quali sussiste un'eccedenza, si ordinano le posizioni di rischio del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza a loro riferibili allo scopo di individuare quelle più rischiose a cui riferire l'eccedenza;

A tal fine le posizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza sono ordinate a partire da quelle soggette ai requisiti patrimoniali relativi al rischio di posizione specifico, e successivamente inserendo quelle soggette ai requisiti sui rischi di regolamento e di controparte; nell'ambito di ciascun profilo di rischio, l'imputazione va effettuata partendo dalla componente cui si applica il più elevato requisito patrimoniale;

- d) si prendono in considerazione le posizioni così ordinate fino a che la loro somma non raggiunga l'eccedenza di cui al punto b);
- e) qualora l'eccedenza non si sia protratta per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva è pari al doppio della copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio di posizione specifico, del rischio di regolamento e del rischio di controparte per le posizioni individuate conformemente al punto d);
- f) qualora l'eccedenza si sia protratta per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva è determinata:
  - sommando le posizioni individuate conformemente al punto d) negli scaglioni di cui alla colonna 2 della Tabella 1, a partire dalla posizione con requisito minore, fino al raggiungimento del limite massimo di ogni scaglione;
  - moltiplicando i requisiti patrimoniali relativi alle posizioni così classificate per i corrispondenti coefficienti indicati nella colonna 3 della Tabella 1;
  - sommando il risultato del prodotto tra requisiti patrimoniali e relativi coefficienti.

**Tabella 1 (1)**

<b>Posizione di rischio complessiva</b> (% sul patrimonio di vigilanza)				<b>Eccedenza</b> (% sul patrimonio di vigilanza)				<b>Coefficiente</b>
(col. 1)				(col. 2)				(col. 3)
da	25%	a	40%	da	0%	a	15%	200%
da	40%	a	60%	da	15%	a	35%	300%
da	60%	a	80%	da	35%	a	55%	400%
da	80%	a	100%	da	55%	a	75%	500%
da	110%	a	250%	da	75%	a	225%	600%
	oltre il 250%				oltre il 225%			900%

---

(1) Nella presente Tabella gli intervalli devono intendersi chiusi a destra.

## SEZIONE V

## RISCHIO DI CAMBIO

Il rischio di cambio rappresenta il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dalla banca indipendentemente dal portafoglio di allocazione.

In relazione a tale rischio, le banche sono tenute alla osservanza di un requisito patrimoniale pari all' 8 per cento della "posizione netta aperta in cambi".

Sono escluse dalla presente disciplina le banche la cui "posizione netta aperta in cambi" è contenuta entro il 2 per cento del patrimonio di vigilanza.

La "posizione netta aperta in cambi" è determinata:

- 1) calcolando la posizione netta in ciascuna valuta e in oro;
- 2) convertendo in euro le posizioni nette sulla base del tasso di cambio o del prezzo per l'oro;
- 3) sommando, separatamente, tutte le posizioni nette lunghe e tutte le posizioni nette corte;

Il maggiore fra il totale delle posizioni nette lunghe e il totale delle posizioni nette corte costituisce la "posizione netta aperta in cambi". Non rientrano nel calcolo della "posizione netta aperta in cambi":

- a) le operazioni a termine di acquisto o vendita di titoli in valuta con regolamento nella valuta di denominazione del titolo;
- b) le attività che costituiscono elementi negativi del patrimonio di vigilanza;
- c) le partecipazioni e le attività materiali.

Le esclusioni previste ai punti b) e c) non sono consentite quando si tratti di attività coperte globalmente o specificatamente sul mercato a pronti o su quello a termine.

Le attività e le passività indicizzate al tasso di cambio di un paniere di valute sono scomposte nelle diverse valute proporzionalmente al peso di ciascuna valuta nel paniere di riferimento.

Le posizioni in valuta derivanti dalle quote di OICR entrano a far parte del calcolo della posizione netta generale in cambi assunta dalla banca.

Relativamente alle quote di OICR occorre distinguere tra: a) quote di OICR di cui la banca conosce le correnti sottostanti posizioni in valuta estera; b) altre quote di OICR.

Per gli OICR di cui al punto a) il relativo valore di bilancio va attribuito alle attività in valuta che compongono l'OICR in proporzione al peso che ciascuna di esse ha sul totale degli investimenti dell'OICR. Le posizioni in valuta così determinate concorrono al calcolo della posizione netta in cambi.

Con riferimento alle "altre quote di OICR" si presume che l'OICR investa in attività in valuta sino al limite massimo consentito dal regolamento dell'OICR stesso. A tal fine, per gli OICR classificati nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e per i quali il regolamento consenta il ricorso all'indebitamento ("effetto

*leverage*”), occorre tenere conto dell’esposizione indiretta massima che l’OICR può raggiungere facendo investimenti mediante indebitamento; a questo scopo il valore di bilancio dell’OICR va incrementato in proporzione all’aumento massimo che in base al regolamento dell’OICR gli investimenti sottostanti possono raggiungere (1).

Le posizioni in valuta riferite alle “altre quote di OICR” come sopra determinate vanno trattate come “valute non distinte”, nel caso in cui la banca conosca il segno (attivo o passivo) delle posizioni in valuta sottostanti; tali posizioni lunghe e corte (“altre quote di OICR – valute non distinte”) possono essere sommate, rispettivamente, ai totali delle altre posizioni lunghe e corte in valuta. Negli altri casi le quote di OICR vanno trattate come “valute distinte” (“altre quote di OICR – valute distinte”). Non è consentita alcuna compensazione tra posizioni lunghe e corte riferite a medesime quote di OICR oppure a quote di OICR differenti.

L’esposizione al rischio di cambio (“posizione netta aperta in cambi”) è rappresentata dalla somma fra:

- il maggior valore fra: a) la somma delle posizioni nette lunghe più le posizioni lunghe relative ad “altre quote di OICR – valute non distinte” più la posizione in oro, se quest’ultima è lunga netta; b) la somma delle posizioni nette corte più le posizioni corte relative ad “altre quote di OICR – valute non distinte” più la posizione in oro, se quest’ultima è corta netta;
- le posizioni su “altre quote di OICR – valute distinte”.

Con riferimento alle quote di OICR classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza i cui requisiti per il rischio generico e per il rischio specifico sono calcolati sulla base del “metodo della scomposizione semplificata” oppure del “metodo della scomposizione parziale”, la somma di tali requisiti e di quello relativo al rischio di cambio non può essere superiore al 40% del valore corrente delle medesime quote.

Nel calcolo della posizione netta in cambi le valute per le quali la somma di tutte le attività e passività non supera il 2 per cento del complesso delle attività e passività in valuta sono aggregate fra loro e trattate come un’unica valuta. L’oro è comunque trattato separatamente dalle valute.

---

(1) Si ipotizzi che il regolamento dell’OICR “X” preveda investimenti per 100 che possono essere incrementati attraverso l’indebitamento sino a 110. In tal caso, il valore di bilancio della quota di OICR “X” va incrementato del 10 per cento.

## SEZIONE VI

## RISCHIO DI POSIZIONE IN MERCI

**1. Premessa**

Le banche sono tenute a mantenere un apposito requisito patrimoniale a fronte del rischio di eventuali perdite sulle posizioni in merci.

Rientrano nel calcolo del requisito patrimoniale sulle posizioni in merci tutte le attività e passività in bilancio e fuori bilancio su merci. Possono essere escluse le posizioni in merci detenute con la mera finalità di "finanziamento delle scorte".

La banca può calcolare il requisito patrimoniale con il metodo semplificato, con il metodo basato sulle fasce di scadenza e con il metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato.

**2. Requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo semplificato**

Le banche che adottano il metodo semplificato, mantengono per ogni merce un requisito patrimoniale pari alla somma dei seguenti elementi:

- 1) il 15% della posizione netta, lunga o corta, moltiplicata per il prezzo a pronti della merce;
- 2) il 3% della posizione lorda, data dalla somma della posizione lunga e di quella corta, moltiplicata per il prezzo a pronti della merce.

Il requisito patrimoniale complessivo della banca per i rischi inerenti alle merci risulta dalla somma dei requisiti patrimoniali per ciascuna merce.

**3. Requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo basato sulle fasce di scadenza**

La banca che intende calcolare il requisito patrimoniale con il metodo basato sulle fasce di scadenza ne dà comunicazione alla Banca d'Italia. In ogni caso, la banca è tenuta ad adottare il metodo prescelto in via continuativa.

La banca utilizza una struttura di scadenze separata (1) per ciascuna merce. Le posizioni nella stessa merce sono imputate alle pertinenti fasce di scadenza; le scorte sono imputate alla prima fascia.

Le posizioni nella stessa merce possono essere compensate e imputate alla pertinente fascia di scadenza su base netta per quanto concerne le posizioni in

---

(1) Le fasce di scadenza considerate sono: fino a 1 mese; oltre 1 fino a 3 mesi; oltre 3 fino a 6 mesi; oltre 6 fino a 12 mesi; oltre 1 anno fino a 2; oltre 2 anni fino a 3; oltre 3 anni.

contratti aventi la stessa data di scadenza e le posizioni in contratti aventi date di scadenza distanti tra loro non più di 10 giorni, qualora tali contratti siano negoziati su mercati con date di consegna giornaliera.

Il requisito patrimoniale della banca per ciascuna merce risulta, in base alla pertinente fascia di scadenza, dalla somma dei seguenti elementi (1):

- 1) il doppio della posizione compensata nella stessa fascia per ciascuna fascia di scadenza moltiplicato per 1,50% e per il prezzo a pronti della merce;
- 2) la posizione non compensata nella stessa fascia di scadenza moltiplicata per il prodotto tra 0,6% (coefficiente di riporto) e il numero di fasce di scadenza in cui viene riportata (2) e per il prezzo a pronti della merce;
- 3) il doppio della posizione compensata tra fasce di scadenza differenti moltiplicato per 1,50% e per il prezzo a pronti della merce;
- 4) la posizione non compensata residua finale, moltiplicata per il 15% (coefficiente secco) e per il prezzo a pronti della merce.

Il requisito patrimoniale complessivo della banca per i rischi inerenti alle merci risulta dalla somma dei requisiti patrimoniali per ciascuna merce calcolati come indicato sopra.

#### 4. Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato

Il metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato può essere utilizzato dalle banche che 1) svolgono una rilevante attività nel settore delle merci; 2) hanno un portafoglio merci diversificato; 3) non sono ancora in grado di usare modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione in merci.

La banca che intende calcolare il requisito patrimoniale con il metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato ne dà comunicazione alla Banca d'Italia ed è tenuta ad adottare il metodo prescelto in via continuativa.

Le banche utilizzano i coefficienti di spread, di riporto e secchi riportati nella tabella seguente:

---

(1) Ai fini del calcolo del requisito si definiscono:

— *"posizione compensata nella stessa fascia"*, la posizione in merci in una determinata fascia di scadenza compensata con una posizione contraria nella stessa fascia dello stesso importo;

— *"posizione non compensata nella stessa fascia"*, la posizione residua lunga o corta in una determinata fascia di scadenza;

— *"posizione compensata tra due fasce di scadenza"*, la posizione non compensata in merci nella stessa fascia di scadenza che è compensata da una posizione contraria non compensata di una fascia di scadenza successiva;

— *"posizione non compensata"*, la posizione non compensata in merci nella stessa fascia che non può essere compensata con una posizione non compensata di segno contrario in una fascia di scadenza successiva;

— *"posizione netta in ciascuna merce"*, la differenza tra la posizione lunga e corta della banca nelle stesse merci e in contratti derivati (*future, swap, contratti a premio o warrant*) nell'identica merce.

(2) In pratica, se le posizioni non compensata si riferisce a due fasce di scadenza contigue, il prodotto è pari a 0,6% in quanto l'intervallo tra le due fasce è pari a 1. Nel caso in cui, invece, le fasce non fossero contigue (ad esempio "oltre 1 fino a 3 mesi" e "oltre 6 fino a 12 mesi") allora il prodotto è dato da 0,6% per l'intervallo tra le due fasce (nell'esempio, sarebbe  $0,6\% * 2 = 1,2\%$ ).

	Metalli preziosi (eccetto l'oro)	Metalli comuni	Prodotti agricoli (leggeri (1))	Altri, compresi i prodotti energetici
Coefficienti spread %	1,0	1,2	1,5	1,5
Coefficienti di riporto %	0,3	0,5	0,6	0,6
Coefficienti secchi %	8	10	12	15

La metodologia di calcolo del requisito è identica a quella del “metodo basato sulla scadenza”.

---

(1) Con il termine “prodotti agricoli leggeri” s’intendono il cacao, lo zucchero, il frumento, il caffè, la gomma e le patate.

## SEZIONE VII

## TRATTAMENTO DELLE OPZIONI

**1. Premessa**

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per i rischi di mercato uno specifico trattamento va riservato alle opzioni. Le opzioni, infatti, sono prodotti derivati il cui rischio di prezzo è difficilmente misurabile, tenuto conto degli errori che si commettono applicando ad esse strumenti di tipo lineare.

Le banche possono utilizzare per il trattamento delle opzioni uno dei seguenti metodi alternativi:

- 1) approccio semplificato;
- 2) metodo *delta-plus*;
- 3) approccio di scenario.

**2. Approccio semplificato**

Le banche che hanno una operatività limitata ed esclusivamente su opzioni acquistate possono adottare l'approccio semplificato.

Nell'approccio semplificato le posizioni in opzioni e nei connessi strumenti sottostanti, a pronti o a termine, sono assoggettate a requisiti patrimoniali calcolati separatamente che inglobano sia il rischio generico sia il rischio specifico.

Il requisito patrimoniale calcolato secondo tale approccio è il seguente:

- per le posizioni lunghe sul sottostante (a pronti e a termine) associate ad acquisti di opzioni *put* oppure per le posizioni corte sul sottostante (a pronti e a termine) associate ad acquisti di opzioni *call*, il requisito patrimoniale è pari al valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per la somma dei coefficienti di rischio specifico e di rischio generico per detto strumento, meno l'eventuale valore intrinseco positivo dell'opzione;
- per gli acquisti di opzioni *call* oppure per gli acquisti di opzioni *put*, il requisito patrimoniale è pari al minore tra i seguenti due importi:
  - 1) valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per la somma dei coefficienti di rischio specifico e di rischio generico per detto strumento;
  - 2) valore di mercato dell'opzione (1).

---

(1) Nel caso di opzioni su valute e su merci non rientranti nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, si può considerare il valore contabile, in luogo del valore di mercato.

### 3. Metodo delta-plus

#### 3.1 Aspetti generali

Il metodo *delta-plus* impiega i parametri di sensibilità relativi alle opzioni. Le banche che adottano questo metodo iscrivono le opzioni come posizioni pari al valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per il *fattore delta* (posizione ponderata per il *delta*) nei sistemi di misurazione relativi al rischio di posizione del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, del rischio di cambio e del rischio di posizione in merci.

Tuttavia, poiché questo fattore non copre in misura sufficiente i rischi inerenti alle posizioni in opzioni, ai fini del computo del requisito patrimoniale totale le banche devono calcolare anche requisiti patrimoniali per il *fattore gamma* (tasso di variazione del *delta*) e per il *fattore vega* (sensibilità del valore di un'opzione al variare della volatilità di prezzo). Questi fattori di sensibilità sono calcolati secondo un modello standard di mercato oppure in base a un modello della banca, precedentemente comunicato alla Banca d'Italia.

I requisiti patrimoniali per il rischio specifico sono determinati separatamente moltiplicando il *delta equivalent value* di ciascuna opzione per i fattori di rischio specifico stabiliti nella Sezione II.

#### 3.2 Calcolo del requisito patrimoniale per il rischio generico del "fattore delta"

Le posizioni ponderate per il *delta* relative ad opzioni su titoli di debito entrano nel calcolo del requisito patrimoniale secondo una delle procedure descritte nella Sezione II, par. 2, dopo aver allocato le posizioni ponderate per il *delta* nelle fasce temporali indicate nell'Allegato B.

Il requisito patrimoniale per le opzioni su certificati di partecipazione in OICR è calcolato sulle posizioni ponderate per il *delta* sulla base del metodo per il calcolo del requisito a cui il fondo è ammesso in base a quanto indicato nella Sezione II, par. 4.

Il requisito patrimoniale per le opzioni su titoli di capitale è calcolato sulle posizioni ponderate per il *delta* secondo lo schema indicato nella Sezione II, par. 3.

Il requisito patrimoniale per le posizioni ponderate per il *delta* delle opzioni su posizioni in valuta si basa sul metodo descritto nella Sezione V, quello per le posizioni ponderate per il *delta* delle opzioni su merci si basa su uno dei metodi indicati nella Sezione VI.

Per gli altri derivati le banche adottano un approccio a doppia entrata, con un'iscrizione in corrispondenza della data in cui il contratto sottostante ha effetto e una seconda iscrizione in corrispondenza della data in cui questo giunge a

scadenza (1). Le banche trattano gli strumenti a tasso variabile con *caps* o *floors* come una combinazione di titoli a tasso variabile e una serie di opzioni di tipo europeo (2).

### 3.3 *Calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio generico dei fattori "gamma" e "vega"*

Le banche calcolano separatamente il *gamma* e il *vega* per ogni posizione in opzioni, comprese quelle di copertura.

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il *fattore gamma*, per ogni singola opzione sullo stesso strumento sottostante è calcolato un "impatto *gamma*" secondo uno sviluppo in serie di Taylor:

$$\text{impatto gamma} = \frac{1}{2} * \text{gamma} * VU^2$$

dove VU, che rappresenta la variazione dello strumento sottostante, è calcolato come segue:

1. per le opzioni su titoli di debito il valore corrente dello strumento sottostante (3) è moltiplicato per i fattori di rischio indicati nell'Allegato B, Tabella 1. Un calcolo equivalente deve essere eseguito allorché lo strumento sottostante è un tasso di interesse (4), anche in questo caso sulla base delle variazioni ipotizzate del corrispondente tasso nell'Allegato B, Tabella 1;
2. per le opzioni su azioni e indici azionari e per le opzioni su valute e oro, il valore corrente dello strumento sottostante (5) (6) è moltiplicato per 0,08;
3. per le opzioni su merci, il valore corrente dello strumento sottostante è moltiplicato per 0,15 (7);
4. per le opzioni su quote di OICR con sottostante un indice di titoli di debito o un basket di prestabiliti titoli di debito oppure titoli di debito, il cui rischio di

---

(1) Ad esempio, un'opzione *call* acquistata su un *future* di tasso di interesse a tre mesi per consegna a giugno sarà iscritta in aprile, in base al valore corretto per il *delta*, come una posizione lunga con una durata di 5 mesi e una posizione corta con una durata di 2 mesi. La stessa opzione emessa sarà riportata come una posizione lunga con una durata di 2 mesi e una posizione corta con una durata di 5 mesi.

(2) Le "opzioni di tipo europeo" sono le opzioni in cui il titolare può esercitare i propri diritti solo nel giorno di scadenza del contratto. Tale giorno è fissato dalle parti se il contratto di opzione ha carattere privatistico; secondo gli usi del mercato, se il contratto è stipulato in un mercato regolamentato. Diversamente, le "opzioni di tipo americano", sono le opzioni in cui l'acquirente della stessa può esercitare i propri diritti in tutti i giorni lavorativi a partire dalla data di decorrenza del contratto e sino alla data di scadenza (compresa) dello stesso.

(3) Le opzioni su titoli di debito sono da considerare sullo "stesso strumento sottostante" se sono espresse nella medesima valuta e presentano il medesimo profilo temporale. Quest'ultima condizione risulta soddisfatta per le opzioni la cui coppia di posizioni (lunga e corta) sottostanti ricada nelle medesime fasce temporali di cui all'Allegato B, Tabella 1 (in caso di applicazione del "metodo basato sulla scadenza") e Tabella 3 (in caso di applicazione del "metodo basato sulla durata finanziaria").

(4) Ai fini dell'individuazione delle opzioni sullo "stesso strumento sottostante" si rinvia alle opzioni su titoli di debito.

(5) Le opzioni su azioni e indici azionari sono da considerare sullo "stesso strumento sottostante" se riferite al medesimo mercato nazionale.

(6) Le opzioni su valute e oro sono da considerare sullo "stesso strumento sottostante" se riferite alla medesima coppia di valute e oro.

(7) Le opzioni su merci sono da considerare "sullo stesso strumento sottostante" se riferite alla medesima merce (cfr. Parte Seconda, Sezione VI, definizione di "posizione nella stessa merce").

posizione è calcolato in base al “metodo della scomposizione semplificata” o al “metodo della scomposizione parziale”, il valore corrente dello strumento sottostante (1) è moltiplicato per i fattori di rischio indicati nell'Allegato B, Tabella 1;

5. per le opzioni su quote di OICR che replicano indici di capitale o con sottostante un basket di prestabiliti titoli di capitale oppure titoli di capitale, il cui rischio di posizione è calcolato in base al “metodo della scomposizione semplificata” o al “metodo della scomposizione parziale”, il valore corrente dello strumento sottostante (2) è moltiplicato per 0,08;
6. per le opzioni su quote di OICR il cui rischio di posizione è calcolato in base al “metodo residuale” il valore corrente dello strumento sottostante è moltiplicato per 0,32 (3);
7. per le opzioni connesse con strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio (4) nel calcolo dell'impatto *gamma* relativo a ogni fattore di rischio rilevante il valore corrente dello strumento sottostante è moltiplicato per il corrispondente coefficiente di cui ai punti precedenti;
8. per le opzioni su strumenti finanziari dipendenti da fattori di rischio non espressamente previsti dalla normativa il valore corrente dello strumento sottostante è moltiplicato per 0,15.

I singoli “impatti *gamma*” di ciascuna opzione sullo stesso strumento sottostante sono sommati algebricamente così da determinare, per ogni classe di strumento sottostante, l'“impatto *gamma*” netto (positivo o negativo).

Il requisito patrimoniale totale per il *gamma* sarà pari alla somma del valore assoluto degli “impatti *gamma*” netti negativi.

I requisiti patrimoniali per il rischio di volatilità sono determinati moltiplicando la somma dei *vega* per tutte le opzioni sullo stesso strumento sottostante per una variazione proporzionale della volatilità pari a  $\pm 25\%$ . Il requisito patrimoniale totale per il rischio *vega* sarà pari alla somma del valore assoluto dei singoli requisiti calcolati per ciascuno strumento sottostante.

---

(1) Le opzioni su certificati di partecipazione a OICR che replicano indici di titoli di debito, o basket di prestabiliti titoli di debito (“metodo della scomposizione semplificata”), sono da considerare sullo “stesso strumento sottostante” se sono espresse nella medesima valuta e presentano il medesimo profilo temporale. Quest'ultima condizione risulta soddisfatta per le opzioni la cui coppia di posizioni (lunga e corta) sottostanti ricada nelle medesime fasce temporali di cui all'Allegato B, Tabella 1 (in caso di applicazione del “metodo basato sulla scadenza”) e Tabella 3 (in caso di applicazione del “metodo basato sulla durata finanziaria”). Identico criterio si applica nel caso di opzioni su certificati di partecipazione a OICR assoggettate al “metodo della scomposizione parziale” relativamente alla parte del certificato imputabile a titoli di debito.

(2) Le opzioni su certificati di partecipazione a OICR che replicano indici di capitale, o basket di prestabiliti titoli di capitale (“metodo della scomposizione semplificata”), sono da considerare sullo “stesso strumento sottostante” se riferite al medesimo mercato nazionale. Identico criterio si applica nel caso di opzioni su certificati di partecipazione a OICR assoggettate al “metodo della scomposizione parziale” relativamente alla parte del certificato imputabile a titoli di capitale.

(3) Le opzioni su certificati di partecipazione a OICR assoggettate al “metodo residuale” sono da considerare sullo “stesso strumento sottostante” se riferite al medesimo OICR.

(4) Nel caso la banca scelga il secondo tipo di rappresentazione (mediante posizioni di sensibilità) di cui alla Sezione III.

## 4. Approccio di scenario

### 4.1 Aspetti generali

L'approccio di scenario impiega tecniche di simulazione per calcolare le variazioni di valore di un portafoglio di opzioni e delle connesse operazioni di copertura indotte da variazioni ipotetiche nel livello e nella volatilità dei prezzi degli strumenti sottostanti. In base a questo approccio, il requisito per il rischio generico è determinato dallo scenario (ossia dalla combinazione di variazioni di prezzo e di volatilità) che comporta la perdita massima.

Le banche che intendono adottare l'approccio di scenario per il trattamento delle opzioni devono seguire le modalità indicate nella Parte Terza ai fini del riconoscimento del modello interno per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di mercato.

### 4.2 Calcolo dei requisiti patrimoniali

Ai fini della determinazione del requisito patrimoniale per il rischio generico occorre costruire una serie di matrici in cui le banche riportano le variazioni del valore del portafoglio di opzioni conseguenti a date variazioni simultanee del tasso o prezzo sottostante e della volatilità di tale prezzo o tasso. Per ciascuno strumento sottostante verrà costruita una matrice distinta.

Le opzioni e le connesse posizioni di copertura sono valutate entro un determinato intervallo intorno al valore corrente dello strumento sottostante.

L'intervallo per i tassi di interesse è conforme alle variazioni ipotizzate di tasso indicate nell'Allegato B, Tabella 3.

Gli altri intervalli sono  $\pm 8\%$  per i titoli di capitale, per le valute e l'oro;  $\pm 15\%$  per le merci. In caso di strumenti finanziari sensibili a più fattori di rischio (1) gli intervalli considerati sono quelli relativi ai fattori di rischio rilevanti.

Per tutte le categorie di rischio devono essere utilizzate almeno 7 osservazioni (compreso il valore corrente) per dividere l'intervallo in segmenti equidistanti.

Per la definizione della seconda dimensione della matrice — relativa alla variazione della volatilità del tasso o prezzo sottostante — ci si riferisce a una variazione nella misura di  $\pm 25\%$ . La Banca d'Italia può chiedere alle singole banche l'utilizzo di diverse variazioni della volatilità.

All'interno della matrice così costruita, ciascuna casella contiene il profitto netto o la perdita netta dell'opzione e dello strumento sottostante di copertura. Il requisito patrimoniale è pari alla perdita maggiore contenuta nella matrice.

---

(1) Nel caso in cui la banca scelga il tipo di rappresentazione basato su fattori di sensibilità, di cui alla Sezione III.

I requisiti patrimoniali per il rischio specifico sono determinati separatamente moltiplicando il *delta equivalent value* di ciascuna opzione per i fattori di rischio specifico stabiliti nella Sezione II, par. 2.2, 3 e 4.

\* \* \*

Le banche con rilevante operatività in opzioni sono tenute a tenere sotto controllo gli altri rischi connessi a tale operatività, per i quali non sono previsti requisiti patrimoniali. Si rammentano, in particolare, il rischio *rho*, dato dalla variazione relativa del valore dell'opzione rispetto al tasso di interesse e il rischio *theta*, dato dalla variazione relativa del valore dell'opzione in funzione del tempo.

## SEZIONE VIII

## DISPOSIZIONI DI COMUNE APPLICAZIONE

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali relativi ai rischi di mercato con l'esclusione di quello per rischio di cambio, le posizioni vanno espresse al valore corrente alla chiusura di ciascun giorno lavorativo.

Nel caso di operazioni "fuori bilancio" prive di uno strumento finanziario di riferimento (1) si tiene conto del pertinente capitale nozionale, ad eccezione del caso in cui si applichi uno dei metodi finanziari o di sensibilità descritti nella Sezione II.

Per le operazioni "fuori bilancio" rappresentate da opzioni e per i *warrants* occorre prendere in considerazione uno dei metodi indicati nella Sezione VII.

Le operazioni in valuta sono convertite in euro al tasso di cambio a pronti corrente alla chiusura di ciascun giorno lavorativo. Le operazioni "fuori bilancio" che non abbiano finalità di "copertura" e diverse da quelle a pronti ancora non regolate possono essere convertite in euro al tasso di cambio a termine corrente per scadenze pari alla vita residua dell'operazione.

---

(1) Ad esempio, un *interest rate swap* o un *forward rate agreement*.

**PARTE TERZA****METODOLOGIA DEI MODELLI INTERNI***SEZIONE I***DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Le banche possono calcolare i requisiti a fronte del rischio di posizione in titoli del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, del rischio di posizione in merci e del rischio di cambio dell'intero portafoglio, in alternativa o in combinazione alla metodologia standardizzata, sulle basi di propri modelli interni, purché questi soddisfino una serie di criteri, organizzativi e quantitativi, e siano autorizzati dalla Banca d'Italia.

Per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio generico può essere autorizzato un modello basato sul controllo quotidiano dell'esposizione al rischio, calcolata attraverso un approccio fondato su procedure statistiche (approccio del "valore a rischio", VaR). In tal caso le banche devono ricomprendere nel perimetro di applicazione del modello interno sia le posizioni in titoli di debito che quelle in titoli di capitale. Il modello può essere esteso al fine di ricomprendere il rischio di posizione in merci e/o il rischio di cambio (cfr. Sezione III, paragrafo 2).

Per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico su titoli di debito può essere utilizzato un modello di tipo VaR in grado di ricomprendere almeno il rischio idiosincratico (cfr. Sezione III, paragrafo 2.1); in tal caso a fronte delle componenti di rischio di migrazione e default, incrementali rispetto a quelle considerate nel VaR, deve essere autorizzato un modello che presenti standard qualitativi e quantitativi coerenti con la metodologia IRB (IRC – cfr. Sezione III, paragrafo 3.1) (1).

Per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico su titoli di capitale può essere utilizzato un modello di tipo VaR che consideri i rischi specifici propri di tali strumenti (cfr. Sezione III, paragrafo 2.1).

Con riferimento alle posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione è possibile utilizzare un modello interno al fine di considerare il rischio specifico nel suo complesso (APR). Tali esposizioni sono comprese anche nel calcolo del VaR, ma sono escluse dal calcolo dell'IRC (cfr. Sezione III, paragrafo 3.2).

Un requisito patrimoniale aggiuntivo è determinato in base al valore al rischio determinato in condizioni avverse di mercato (VaR in condizioni di stress). Il perimetro di applicazione del VaR in condizioni di stress include tutte le componenti di rischio comprese nel VaR (ivi incluso il rischio specifico, cfr. Sezione III, paragrafo 2).

(1) Il modello IRC non si applica a posizioni verso cartolarizzazioni, ri-cartolarizzazioni e in derivati *nth-to-default*.

Le banche determinano il requisito patrimoniale secondo la metodologia standardizzata (cfr. Parte II) per le componenti di rischio per le quali non dispongano di modelli interni il cui utilizzo per finalità prudenziali sia stato autorizzato dalla Banca d'Italia.

## SEZIONE II

## REQUISITI ORGANIZZATIVI

**1. Governo societario**

Per il conseguimento di un efficace ed efficiente sistema di gestione e controllo del rischio di mercato, un ruolo fondamentale è attribuito agli organi aziendali. Gli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo, ciascuno secondo le rispettive competenze e responsabilità, definiscono le politiche generali del sistema, sono responsabili della sua realizzazione, vigilano sul suo concreto funzionamento, verificano la sua complessiva funzionalità e rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa. Particolare attenzione va prestata ai processi, alle funzioni e agli altri profili che assumono rilievo ai fini della determinazione del requisito patrimoniale. È inoltre necessario che l'organo con funzione di supervisione strategica della banca sia consapevole delle principali ipotesi e dei limiti impliciti dei modelli.

Per la puntuale individuazione dei compiti e delle responsabilità assegnate a ciascun organo aziendale, le banche si attengono a quanto previsto al Titolo I, Capitolo I, Parte Quarta.

**2. Organizzazione e sistema dei controlli**

La banca che intende utilizzare un proprio modello interno per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato deve possedere un sistema di gestione del rischio progettato in maniera corretta e coerente ed applicato in maniera esaustiva.

**2.1 Controlli di linea**

I controlli di linea sono effettuati dalle strutture deputate ad operare sui mercati (*front office*) e da quelle responsabili della gestione delle transazioni (*back-office*); essi possono essere di tipo automatico ovvero disciplinati da appositi protocolli operativi, ad esempio controlli di tipo gerarchico.

In ogni caso, il sistema dei controlli di linea deve essere adeguatamente documentato e conosciuto dai responsabili delle singole unità operative.

I controlli sono finalizzati alla verifica della correttezza, completezza e coerenza interna delle informazioni sulle transazioni ed al rispetto dei limiti operativi (ad es. espressi in termini di sensibilità, di valore nozionale etc.) assegnati alle diverse unità operative.

## 2.2 Controlli di secondo livello: l'unità di controllo dei rischi

La banca deve disporre di un'unità di controllo del rischio, indipendente dalle unità di negoziazione, che risponde direttamente all'organo con funzione di gestione.

L'unità deve essere responsabile della progettazione e della messa in atto del sistema di gestione del rischio ed elaborare e analizzare rapporti quotidiani sui risultati del modello di misurazione del rischio.

In particolare, i rapporti quotidiani dell'unità di controllo dei rischi devono essere esaminati da dirigenti di livello gerarchico tale da poter imporre riduzioni sia delle posizioni assunte dai singoli operatori sia dell'esposizione complessiva al rischio della banca.

La banca stabilisce procedure per verificare e imporre l'osservanza di una serie definita di politiche e controlli interni sull'insieme del funzionamento del sistema di misurazione dei rischi.

È opportuno che tale sistema sia ben documentato, ad esempio mediante un manuale di gestione del rischio che ne descriva i principi fondamentali e fornisca una spiegazione delle tecniche impiegate per misurare i rischi di mercato.

Il modello deve essere strettamente integrato nel processo quotidiano di gestione del rischio e deve essere in grado di fornire agli organi aziendali le informazioni sull'esposizione al rischio della banca.

In particolare, è necessario che:

1) il calcolo dei requisiti patrimoniali si basi sul modello utilizzato a fini gestionali interni e non su specifiche elaborazioni finalizzate esclusivamente alla determinazione dei medesimi;

2) il modello sia usato congiuntamente ai limiti operativi e la relazione tra i limiti e il modello sia stabile nel tempo e ben conosciuta dagli operatori e dagli organi aziendali;

3) i risultati del modello formino parte integrante del processo di monitoraggio e di controllo della posizione di rischio assunto dalla banca.

Inoltre, la banca deve porre in essere frequentemente un rigoroso programma di prove di *stress*, il cui esito sia utilizzato nella valutazione interna della adeguatezza del capitale, venga valutato dagli organi aziendali e tenuto presente nelle politiche e nei limiti da essi stabiliti.

## 2.3 La convalida del modello

Il processo di convalida è costituito da una serie di attività e procedure volte ad assicurare che il modello sia progettato in maniera corretta e coerente e in grado di catturare adeguatamente tutti i rischi rilevanti.

La convalida deve essere effettuata quando il modello viene inizialmente sviluppato e quando vengono apportate delle modifiche significative. La convalida deve anche essere condotta su base continuativa.

L'attività di convalida deve essere svolta da parte di soggetti qualificati e indipendenti dal processo di sviluppo del modello stesso, ancorché collocati funzionalmente nella stessa unità operativa di gestione del rischio. In ogni caso le attività di convalida devono essere svolte da soggetti non coinvolti nella funzione di revisione interna.

Qualora sia incluso nel modello il trattamento del rischio specifico, la convalida interna deve riguardare anche il rispetto degli ulteriori requisiti normativi relativi al trattamento dei rischi specifici.

In particolare, con riferimento all'IRC, è oggetto di convalida interna anche l'approccio per la determinazione delle correlazioni (1).

La convalida interna del modello deve prevedere almeno:

- (a) studi atti a dimostrare che le assunzioni adottate nel modello interno siano appropriate e non sottostimino il rischio. A titolo di esempio le assunzioni sottoposte a verifica possono includere l'ipotesi della normalità della distribuzione, l'uso della radice quadrata del tempo per passare da un orizzonte temporale di un giorno ad uno decadale, l'utilizzo di tecniche di interpolazione o di estrapolazione nella costruzione delle curve e/o delle serie storiche, la robustezza dei modelli di valutazione;
- (b) in aggiunta ai programmi di valutazione retrospettiva regolamentari, analisi condotte utilizzando prove addizionali che possono includere, ad esempio:
  - test condotti utilizzando variazioni ipotetiche del valore del portafoglio (che si realizzerebbero qualora le posizioni di fine giornata rimanessero immutate);
  - test basati su periodi di osservazione più lunghi di quanto richiesto per il programma di validazione retrospettiva regolamentare (ad es. 3 anni);
  - test condotti con intervalli di confidenza diversi da quello, pari al 99 per cento, richiesto dagli standard quantitativi;
  - test retrospettivi basati su portafogli definiti ad un livello inferiore rispetto all'intero portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza della banca.
- (c) con riferimento al modello IRC, per il quale non sono previsti test retrospettivi regolamentari, un'ampia gamma di prove di stress includendo anche analisi di sensibilità e di scenario, in modo da valutare la robustezza quantitativa dell'approccio scelto con particolare attenzione al rischio di concentrazione.

I risultati delle attività di convalida devono essere adeguatamente documentati e sottoposti alle valutazioni della funzione di controllo interno e degli organi aziendali; nell'ambito di questa informativa specifica evidenza andrà data a eventuali aspetti di criticità.

(1) Ove rilevante ciò include l'identificazione e la scelta dei pesi dei fattori di rischio sistemici.

## 2.4 *La revisione interna*

La funzione di revisione interna procede ad un riesame dell'intero processo di gestione del rischio almeno una volta l'anno. Il riesame deve prendere in considerazione:

- l'adeguatezza rispetto alle prescrizioni della normativa del sistema di gestione del rischio, inclusa la relativa documentazione, e dell'organizzazione dell'unità di controllo del rischio;
- l'integrazione dei risultati del modello interno nella gestione quotidiana del rischio;
- l'attendibilità complessiva del sistema informativo;
- i modelli di misurazione del rischio e i sistemi di valutazione che sono utilizzati dagli addetti al front-office e al back-office;
- l'accuratezza e la completezza dei dati, l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione;
- il processo di verifica che la banca impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti dei dati utilizzati per i modelli interni, anche sotto il profilo dell'indipendenza delle fonti stesse;
- il processo di verifica che la banca impiega per valutare i test retrospettivi;
- il processo di convalida del modello di misurazione del rischio.

È inoltre necessario che vi siano verifiche periodiche del sistema di misurazione del rischio, dell'attività svolta dall'unità di controllo, del rispetto delle procedure di gestione del rischio da parte delle unità di negoziazione.

Al fine di preservarne l'indipendenza, la funzione di revisione interna non deve essere direttamente coinvolta nella progettazione e nello sviluppo del sistema di gestione del rischio.

La revisione interna, nell'ambito dell'ordinaria informativa resa agli organi aziendali deve predisporre - con cadenza almeno annuale - un documento conclusivo che illustri le attività svolte nell'anno e i relativi esiti, dando specifica evidenza a tutte le criticità e disfunzioni rilevate e proponendo gli interventi correttivi.

## SEZIONE III

## REQUISITI QUANTITATIVI

**1. Criteri per l'individuazione dei fattori di rischio**

Il modello interno deve rispettare alcuni vincoli nella scelta dei parametri di misurazione del rischio; in particolare, le banche si adoperano affinché:

- relativamente al rischio di tasso di interesse, il modello incorpori i fattori di rischio relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale la banca detenga posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un'esposizione al rischio di tasso di interesse. La banca definisce la struttura per scadenze dei tassi di interesse servendosi di uno dei metodi generalmente accettati. Per esposizioni sostanziali al rischio di tasso di interesse nelle valute e nei mercati principali, la curva dei rendimenti deve essere suddivisa in almeno 6 segmenti di scadenza. Il sistema di misurazione del rischio deve inoltre tenere conto del rischio di movimenti non perfettamente correlati fra curve di rendimento relative a diversi strumenti finanziari;
- per il rischio di cambio, il sistema di misurazione incorpori i fattori di rischio corrispondenti all'oro e alle singole valute in cui sono denominate le posizioni della banca;
- per il rischio sui titoli di capitale, il sistema di misurazione impieghi un fattore di rischio distinto almeno per ciascuno dei mercati mobiliari nei quali la banca detiene posizioni significative;
- per il rischio di posizione in merci, il sistema di misurazione impieghi un fattore di rischio distinto almeno per ciascuna merce nella quale la banca detiene posizioni significative. Il sistema di misurazione deve cogliere anche il rischio di movimenti non perfettamente correlati tra merci simili, ma non identiche, e l'esposizione alle variazioni dei prezzi a termine risultante da scadenze non coincidenti. Esso inoltre deve tenere conto delle caratteristiche dei mercati, in particolare delle date di consegna e del margine di cui dispongono gli operatori per liquidare le posizioni;
- il modello rifletta accuratamente, all'interno di ciascuna delle categorie generali di rischio: il rischio di correlazione, di base e gli specifici rischi connessi con opzioni e con altri prodotti non lineari.

Il modello interno incorpora tutti i fattori di rischio utilizzati dall'intermediario per finalità di *pricing*. Qualora un fattore di rischio sia approssimato, la banca dimostra che la qualità dell'approssimazione è accettabile e la sottopone a convalida interna.

Le banche possono stabilire in autonomia le modalità di misurazione del rischio delle posizioni individuali e i criteri di aggregazione per il calcolo della

rischiosità del portafoglio (1), comunicando alla Banca d'Italia i criteri di aggregazione dei rischi associati alle singole componenti del portafoglio.

## 2. Criteri per il calcolo del VaR e del VaR in condizioni di stress

Il calcolo del VaR e del VaR in condizioni di stress viene effettuato su base giornaliera e prevede un intervallo di confidenza unilaterale del 99 per cento e un periodo di detenzione pari a 10 giorni. La banca può calcolare il VaR con un periodo di detenzione più breve ed applicare delle regole di estrapolazione a 10 giorni (2). Tali regole sono sottoposte a convalida da parte della banca.

Inoltre, con riferimento al VaR, il periodo storico di osservazione si riferisce ad almeno un anno precedente, tranne nel caso in cui un aumento improvviso e significativo delle volatilità dei prezzi giustifichi un periodo di osservazione più breve. Per le banche che impiegano sistemi di ponderazione, il ritardo medio ponderato delle osservazioni non può essere inferiore a sei mesi. Le serie di dati utilizzate sono aggiornate con frequenza almeno mensile. Le banche procedono ad aggiornamenti più frequenti ogniqualvolta le condizioni di mercato mutino in maniera sostanziale. Le banche possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito della stessa categoria di rischio e fra categorie di rischio distinte. La Banca d'Italia accerta che il metodo di misurazione delle correlazioni della banca sia corretto e applicato in maniera esaustiva.

In aggiunta al VaR, è calcolata una misura di VaR in condizioni di stress calibrata rispetto ai dati registrati in un periodo storico ininterrotto di 12 mesi significativamente avverso per il portafoglio della banca. La scelta di tale periodo è valutata espressamente dalla Banca d'Italia nell'ambito del processo di autorizzazione a fini prudenziali del modello interno e sottoposta a convalida interna da parte della banca con frequenza almeno annuale.

### 2.1 *Rischio specifico: VaR e VaR in condizioni di stress*

Per poter calcolare, tramite il modello VaR e VaR in condizioni di stress, il requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico su titoli di debito e su titoli di capitale le banche devono dimostrare che i modelli siano anche in grado di:

- spiegare la variazione storica dei prezzi nel portafoglio (3);
- riflettere la concentrazione del portafoglio (4);
- resistere a una situazione sfavorevole (5);

(1) A titolo esemplificativo tra le opzioni disponibili vi è l'impiego della matrice di covarianza, del metodo della simulazione storica, delle simulazioni di tipo Montecarlo.

(2) Ad esempio applicando un fattore moltiplicativo pari alla radice quadrata di 10 al VaR calcolato con un periodo di detenzione di un giorno.

(3) Una misura in grado di spiegare la variazione storica dei prezzi è il valore della  $R^2$  di una regressione; in questo caso il modello della banca dovrebbe essere in grado di spiegare almeno il 90% della variazione storica dei prezzi o di includere esplicitamente stime della variabilità dei residui non catturati nei fattori della regressione.

(4) Il modello interno della banca deve risultare sensibile alle variazioni nella composizione del portafoglio in modo da prevedere requisiti patrimoniali crescenti all'aumentare della concentrazione del portafoglio.

(5) Il modello interno della banca deve essere in grado di segnalare un rischio crescente nel caso di situazione sfavorevole. Tale risultato può essere ottenuto incorporando nel periodo di stima del modello almeno un intero ciclo economico e assicurando che il modello si sia rivelato accurato nella fase discendente del ciclo. Alternativamente, il risultato può essere ottenuto attraverso una simulazione delle situazioni storicamente o probabilisticamente peggiori (*worst-case*).

- valutare adeguatamente il rischio base con riferimento ai singoli nomi (1);
- valutare adeguatamente il rischio di evento.

Nel misurare il rischio specifico tramite questi modelli interni, la banca valuta in maniera prudenziale il rischio relativo a posizioni poco liquide e quello relativo a posizioni il cui prezzo sia poco trasparente. Nell'identificazione dei fattori di rischio, possono essere utilizzate approssimazioni conservative solo se i dati disponibili sono insufficienti o non riflettono la reale volatilità di una posizione o di un portafoglio.

### 3. Criteri per il calcolo del rischio specifico: IRC e APR

#### 3.1 Incremental Risk Charge (IRC)

Il trattamento del rischio specifico su titoli di debito richiede che il calcolo del requisito patrimoniale per rischi di mercato tenga conto dei rischi di *default* e di migrazione, incrementali rispetto alle componenti di rischio specifico considerate nel calcolo del VaR.

La banca dimostra che l'IRC soddisfa standard quantitativi coerenti con la metodologia IRB (Capitolo 1, Parte Seconda) sotto le ipotesi di livello costante del rischio e tenendo conto – ove del caso – degli effetti di liquidità, di concentrazione, delle coperture e delle opzioni.

L'eventuale inclusione di titoli di capitale quotati e dei relativi strumenti finanziari derivati è valutata espressamente dalla Banca d'Italia nell'ambito del processo di autorizzazione a fini prudenziali del modello interno.

Il calcolo dell'IRC, effettuato con frequenza almeno settimanale e basato su dati oggettivi e aggiornati, misura i rischi incrementali riconducibili al *default* e alla migrazione dei *rating* interni oppure esterni, con un intervallo di confidenza del 99,9 % e un orizzonte temporale di un anno e tiene conto della correlazione tra eventi di *default* e di migrazione. Le ipotesi circa le correlazioni devono essere corroborate da un'accurata analisi di dati oggettivi. L'effetto di diversificazione tra eventi di *default* e migrazione con gli altri rischi di mercato non è considerato.

Il modello tiene in debita considerazione i possibili rischi derivanti da una concentrazione degli emittenti e il rischio di concentrazione all'interno delle singole categorie di prodotti e tra categorie di prodotti dello stesso tipo che possono emergere in situazioni avverse di mercato.

L'approccio si basa sull'ipotesi di un livello costante di rischio lungo un orizzonte temporale di misurazione pari a un anno. Ciò significa che, al termine dei singoli orizzonti di liquidità, le posizioni oppure l'insieme di posizioni che hanno subito il *default* o la migrazione di *rating* sono ribilanciate in modo da ottenere il

---

(1) Per base si intende la differenza di valore tra la copertura e il titolo coperto. In particolare, per quanto riguarda il rischio specifico, il rischio base è dato da differenze idiosincriche tra posizioni simili ma non identiche, ad esempio titoli di debito con diverso grado di subordinazione, discordanza tra le scadenze, o derivati di credito relativi a differenti eventi di *default*.

medesimo livello iniziale di rischio. In alternativa la banca può scegliere di usare un periodo di detenzione pari a un anno per tutte le posizioni.

I singoli orizzonti di liquidità (periodi di detenzione) sono fissati in base al periodo necessario per cedere la posizione oppure coprire tutti i rischi di mercato rilevanti in una situazione avversa di mercato, ponendo particolare riguardo all'ammontare della posizione. Gli orizzonti di liquidità riflettono le pratiche effettive di mercato e le esperienze registrate in periodi di stress sistemici o del singolo emittente, sono determinati prudenzialmente e sono sufficientemente lunghi da non incidere significativamente sui prezzi di mercato nel caso di cessione oppure di copertura della posizione. In ogni caso non possono essere inferiori a un periodo di tre mesi. La determinazione degli orizzonti di liquidità per una posizione, oppure un insieme di posizioni, deve tenere conto anche delle procedure interne relative alle rettifiche di valore e alla gestione delle posizioni scarsamente liquide (1). Se la banca determina gli orizzonti di liquidità per insiemi di posizioni anziché per singole posizioni, i criteri per l'identificazione di tali insiemi sono definiti in modo da riflettere le loro differenze in termini di liquidità. Gli orizzonti di liquidità sono, infine, commisurati al grado di concentrazione delle posizioni al fine di tener conto del tempo necessario per la loro liquidazione.

Gli effetti di copertura e di diversificazione relativi a strumenti diversi emessi da uno stesso soggetto, oppure da differenti soggetti, possono essere riconosciuti solamente attraverso variazioni di prezzo delle posizioni lorde lunghe e corte opportunamente considerate nel modello (2). Per le posizioni soggette a copertura dinamica è possibile che il modello preveda il ribilanciamento della copertura anche all'interno dell'orizzonte di liquidità se la banca rispetta tutte le seguenti condizioni:

- i) applichi lo stesso modello di ribilanciamento alle pertinenti posizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza;
- ii) abbia dimostrato che l'inclusione del ribilanciamento nel modello determina una più accurata misurazione del rischio;
- iii) abbia dimostrato che il mercato dello strumento di copertura è sufficientemente liquido da permettere tale ribilanciamento anche in periodi avversi di mercato.

Gli eventuali rischi residuali derivanti da coperture dinamiche vanno adeguatamente considerati nel requisito patrimoniale.

L'IRC, inoltre, tiene conto dell'impatto non lineare di opzioni, derivati strutturati e, in generale, di tutte le posizioni caratterizzate da non linearità rispetto a variazioni del prezzo del sottostante. Inoltre va considerato il rischio modello relativo alla valutazione di tali prodotti, coerentemente con l'Allegato A, Parte B, paragrafo B.3.

(1) Cfr. Allegato A, parte B, paragrafo B.3.

(2) Tale approccio tiene anche in considerazione i rischi: i) che potrebbero concretizzarsi nel periodo intercorrente tra la scadenza della copertura e quella dell'orizzonte di liquidità; ii) di base che caratterizzano le strategie di copertura che coinvolgono differenti categorie di strumenti, come – per esempio – quelli riconducibili alle differenze tra le categorie di prodotto, di *seniority* all'interno della struttura di capitale, di rating interno oppure esterno, di scadenza, di vintage.

### 3.2 All price risks (APR)

Il calcolo dell'APR è effettuato con frequenza almeno settimanale e misura i rischi con un intervallo di confidenza del 99,9% su un orizzonte temporale di un anno sotto le ipotesi di livello costante del rischio e tenendo conto degli effetti di liquidità, di concentrazione, delle coperture e delle opzioni coerentemente con quanto previsto per il metodo IRC (cfr. paragrafo 3.1).

Il requisito patrimoniale risultante dall'approccio APR non può essere inferiore all'8% del requisito patrimoniale risultante dall'applicazione della metodologia standardizzata – “APR floor” – (cfr. Parte Seconda, Sezione II, paragrafo 2.5).

L'APR deve coprire, in aggiunta ai rischi idiosincratico, di migrazione di rating e di default, anche i rischi:

- i) cumulativi risultanti da default multipli nel caso di prodotti soggetti a *tranching*, ivi compreso l'ordinamento degli eventi di default;
- ii) di *credit spread*, comprendendo i rischi *gamma* e *cross-gamma*;
- iii) di volatilità delle correlazioni implicite, inclusa l'interrelazione tra *spread* e correlazioni;
- iv) di base, ivi incluso quello tra:
  - a. lo *spread* di un indice e quello dei singoli nomi che lo compongono,
  - b. la correlazione implicita di un indice e quella dei portafogli *bespoke*;
- v) di volatilità dei tassi di recupero nella misura in cui essi influenzano i prezzi delle singole *tranches*;
- vi) connessi alle strategie di copertura utilizzate (coperture dinamiche, minor efficacia e costo di ribilanciamento delle coperture).

La banca dispone di un ammontare sufficiente di dati di mercato tale da:

- i) assicurare che i rischi delle esposizioni siano compresi nell'APR in conformità con i criteri stabiliti in questo paragrafo;
- ii) dimostrare attraverso prove retrospettive oppure altri opportuni strumenti che la propria misura di rischio è in grado di spiegare le variazioni storiche dei prezzi delle esposizioni;
- iii) essere in grado di identificare e separare le posizioni che possono essere incluse nell'APR dalle altre assunte nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

L'APR è periodicamente sottoposto a un insieme predefinito di prove di stress riguardanti i tassi di *default*, i tassi di recupero, i *credit spread* e le correlazioni. Esse sono effettuate con frequenza almeno settimanale e i relativi risultati vengono comunicati alla Banca d'Italia con frequenza almeno trimestrale. Qualora i risultati delle prove di stress indichino una sottostima dei rischi da parte del modello interno, essi sono tempestivamente comunicati alla Banca d'Italia che può disporre

| un requisito aggiuntivo, come previsto nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Quinta,  
| Sezione II, paragrafo 2.4.

**SEZIONE IV****DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PATRIMONIALI A FRONTE DEI RISCHI DI POSIZIONE SU TITOLI, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI****1. Premessa**

Le banche possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia ad utilizzare i modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di posizione, generico e specifico, su titoli di debito e di capitale e su quote di OICR (cfr. Parte Seconda, Sezione II), di cambio (cfr. Parte Seconda, Sezione V) e di posizione in merci (cfr. Parte Seconda, Sezione VI).

Le banche possono utilizzare il modello interno per il calcolo di tutti i requisiti patrimoniali di cui sopra ovvero solo per alcuni di essi; in quest'ultimo caso i requisiti patrimoniali sono una combinazione tra quelli calcolati con il modello interno e quelli calcolati secondo la metodologia standardizzata di cui alla Parte Seconda per i rischi non valutati dal modello.

La banca autorizzata ad utilizzare i modelli interni a fini del rischio di cambio, deve essere in grado di computare le quote di OICR in base alle posizioni attuali in valuta estera. Se la banca non è in grado di conoscere le posizioni effettive in valuta estera dell'OICR, tali posizioni devono essere trattate sulla base del metodo standardizzato per il requisito sul rischio di cambio (cfr. Parte Seconda, Sezione V).

**2. Calcolo dei requisiti patrimoniali mediante i modelli interni**

Le banche che utilizzano i modelli interni rispettano su base giornaliera un requisito patrimoniale corrispondente alla somma degli importi indicati nei 5 punti seguenti:

- 1) il maggiore tra
  - i) la misura del “valore a rischio” (VaR) del giorno precedente;
  - ii) la media delle misure del VaR giornaliero nei 60 giorni operativi precedenti, moltiplicata per un fattore non inferiore a 3 eventualmente maggiorato sulla base dei risultati dei test retrospettivi (cfr. par 4);
- 2) il maggiore tra
  - i) la misura del “VaR in condizioni di stress” del giorno precedente;

- ii) la media delle misure del “VaR in condizioni di stress” nei 60 giorni operativi precedenti, moltiplicata per un fattore non inferiore a 3 eventualmente maggiorato sulla base dei risultati dei test retrospettivi (cfr. par 4);
- 3) nei casi di utilizzo dell’IRC, il maggiore tra
  - i) l’ultima misura disponibile per l’IRC;
  - ii) la media delle misure IRC relativa alle 12 settimane precedenti;
- 4) nei casi di utilizzo dell’APR, il maggiore tra
  - i) l’ultima misura disponibile per l’APR;
  - ii) la media delle misure APR relativa alle 12 settimane precedenti;
  - iii) l’APR *floor* di cui alla Sezione III paragrafo 3.2.
- 5) il requisito patrimoniale relativo a posizioni verso cartolarizzazioni, ricartolarizzazioni e in derivati del tipo *nth-to-default*, calcolato secondo la metodologia standardizzata per le posizioni non riconducibili nell’APR.

Le banche che hanno ottenuto il riconoscimento del modello interno per il rischio specifico entro il 31/12/2006, possono continuare ad utilizzare tale modello ai fini del calcolo del requisito patrimoniale fino al 30/12/2011.

\* \* \*

Analiticamente il requisito patrimoniale calcolato con il modello interno è determinato secondo la seguente formula:

$$C_t = \max[\text{VaR}_{t-1}; \beta_c \overline{\text{VaR}}] + \max[\text{sVaR}_t; \beta_s \overline{\text{sVaR}}] \\ + \max[\text{IRC}_t; \overline{\text{IRC}}] + \max[\text{APR}_t; \overline{\text{APR}}; \text{APR Floor}] \\ + \text{RC}$$

Dove:

$C_t$  è il requisito patrimoniale al giorno  $t$ ;

$\text{VaR}_{t-i}$  è il valore a rischio calcolato secondo il modello interno per il portafoglio detenuto al giorno  $t-i$ , mentre  $\overline{\text{VaR}}$  rappresenta la media delle misure di VaR calcolate negli ultimi 60 giorni lavorativi;

$\text{sVaR}_t$  è l’ultimo valore disponibile per il “VaR in condizioni di stress” mentre  $\overline{\text{sVaR}}$  rappresenta la media delle misure di “VaR in condizioni di stress” calcolate negli ultimi 60 giorni lavorativi;

$\beta_c$  e  $\beta_s$  rappresentano rispettivamente i fattori moltiplicativi per il VaR e quello per il “VaR in condizioni di stress” pari a 3 eventualmente maggiorati in seguito alle risultanze dei test retrospettivi o da parte della Banca d’Italia a fronte di inadeguatezze del modello;

$\text{IRC}_t$  è il più recente valore disponibile dell’IRC mentre  $\overline{\text{IRC}}$  rappresenta la media delle misure IRC calcolate nelle ultime 12 settimane;

**APR<sub>t</sub>** è il più recente valore disponibile dell'APR sul portafoglio di negoziazione di correlazione mentre **APR** rappresenta la media delle misure APR calcolate nelle ultime 12 settimane;

**APR Floor** è il limite inferiore pari all'8% del requisito patrimoniale che si otterrebbe applicando la metodologia standardizzata sulle posizioni trattate con il metodo APR.

**RC** rappresenta il requisito patrimoniale relativo alle posizioni verso cartolarizzazioni, ri-cartolarizzazioni e in derivati del tipo *nth-to-default* calcolato secondo la metodologia standardizzata per le esposizioni non riconducibili nell'APR;

### 3. Combinazione di modelli interni con la metodologia standardizzata

Le banche possono utilizzare una combinazione tra metodologia standardizzata e modello interno a condizione che tutte le componenti del rischio di mercato siano presidiate dal rispettivo requisito patrimoniale.

La banca che abbia adottato uno o più modelli interni non può tornare a utilizzare la metodologia standardizzata per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi misurati mediante tali modelli. Le banche possono modificare la combinazione dei due approcci solo nel senso di un maggiore utilizzo del modello interno.

### 4. Risultati dei test retrospettivi

Il test retrospettivo mette a confronto il VaR, calcolato secondo il modello interno e con orizzonte temporale giornaliero, con la variazione giornaliera del valore del portafoglio al fine di verificare se le misure di rischio elaborate dalla banca al 99° percentile coprono effettivamente il 99% dei risultati di negoziazione. Il test si considera superato da un modello che, su un campione di 250 giorni lavorativi, produca al massimo 4 casi in cui i risultati di negoziazione non sono coperti dalla misura del rischio ("scostamenti"). Il test retrospettivo deve essere svolto quotidianamente.

Il calcolo della variazione di valore del portafoglio deve essere il più possibile significativo per il confronto con il VaR, pertanto la misura più indicata è data dalla variazione effettiva netta, ovvero quella ottenuta escludendo dai risultati gestionali le commissioni (2). In aggiunta le prove retrospettive sono condotte anche in base alla variazione ipotetica di portafoglio, ottenuta rivalutando le quantità presenti in portafoglio al giorno t-1 con i prezzi del giorno t (data di test).

(2) Nel calcolo della variazione effettiva netta non devono essere considerate le "perdite operative di confine con i rischi di mercato" che concorrono alla stima del requisito patrimoniale sui rischi operativi.

Se la variazione del valore del portafoglio supera il VaR calcolato secondo il modello, si ha uno scostamento. In funzione del numero di scostamenti, ai fattori moltiplicativi  $\beta_c$  e  $\beta_s$  (cfr. paragrafi 2 e 3), si applica il fattore di maggiorazione descritto nella Tabella 1. A tali fini, il numero di scostamenti è il maggiore tra quelli ottenuti utilizzando test retrospettivi basati su variazioni effettive di portafoglio e quelli basati su variazioni ipotetiche di portafoglio.

**Tabella 1**

<b>Numero di scostamenti</b>	<b>Fattore di maggiorazione</b>
meno di 5	0,00
5	0,40
6	0,50
7	0,65
8	0,75
9	0,85
10 o più	1,00

La banca notifica prontamente alla Banca d'Italia gli scostamenti rilevati dal programma di test retrospettivi e che hanno determinato l'aumento del fattore di maggiorazione, conformemente alla Tabella 1 della presente Sezione.

La banca può chiedere alla Banca d'Italia l'esonero dall'applicazione del fattore di maggiorazione qualora lo scostamento sia da imputare a fattori eccezionali. La Banca d'Italia autorizza la banca a non tenere conto della maggiorazione entro un termine di 60 giorni dalla richiesta.

Ove gli scostamenti risultino numerosi, la Banca d'Italia può imporre le misure necessarie per assicurare il tempestivo miglioramento del modello. Nel caso in cui, nonostante tali misure, gli scostamenti persistano la Banca d'Italia può revocare il riconoscimento a fini prudenziali del modello interno.

## SEZIONE V

## PROVE DI STRESS

**1. Programma di prove di stress**

Le banche che utilizzano i modelli interni devono disporre di un rigoroso e completo programma di prove di stress per l'individuazione di eventi o fattori che potrebbero incidere in modo rilevante sulla posizione di una banca.

Gli scenari di stress devono contemplare un'ampia gamma di fattori in grado di generare perdite e guadagni straordinari nei portafogli di negoziazione o di rendere particolarmente difficoltoso il controllo dei rischi. La definizione degli scenari deve in particolare tenere conto della illiquidità dei mercati in condizioni di stress, del rischio di concentrazione, delle situazioni di mercato con comportamenti fortemente omogenei, dei rischi di evento, della non-linearità dei prodotti, delle posizioni "deep out-of-the-money", delle posizioni soggette a discontinuità nei prezzi e di altri rischi che non siano adeguatamente colti dai modelli VaR. Gli shock applicati devono riflettere la natura dei portafogli e il tempo che potrebbe essere necessario per coprire o gestire i rischi in condizioni di mercato estreme.

Le prove di stress devono essere di natura sia quantitativa sia qualitativa e contemplare tanto il rischio di mercato quanto gli effetti di liquidità generati da turbative di mercato. I criteri quantitativi individuano plausibili scenari di stress cui le banche possono trovarsi esposte. I criteri qualitativi mettono in risalto due obiettivi delle prove di stress:

- a) la valutazione della capacità del patrimonio di vigilanza della banca di assorbire ingenti perdite potenziali;
- b) l'individuazione delle misure che la banca può intraprendere per ridurre il rischio e preservare il patrimonio.

I risultati delle prove di stress sono comunicati regolarmente all'organo con funzione di supervisione strategica e all'organo con funzione di gestione.

**2. Tipologia di scenari**

Le banche sottopongono i propri portafogli a vari scenari di stress simulati e forniscono i relativi risultati alla Banca d'Italia.

Un primo tipo di scenario comprende periodi passati di forte perturbazione tenendo conto sia degli ampi movimenti di prezzo sia della forte riduzione della liquidità che si è accompagnata a questi eventi (1).

Un secondo tipo di scenario misura la sensibilità dell'esposizione ai rischi di mercato a determinate variazioni nei parametri di volatilità e correlazione. La

---

(1) A titolo di esempio, il crollo del mercato azionario del 1987, la crisi dello SME del 1992, la caduta dei corsi obbligazionari nel primo trimestre del 1994, la caduta delle borse del sud-est asiatico dell'ottobre 1997.

prova di stress comporta l'individuazione dell'intervallo entro cui si sono mosse le passate variazioni delle volatilità e delle correlazioni e una valutazione delle attuali posizioni della banca a fronte di valori estremi di tale intervallo storico.

Al fine di cogliere le specificità del proprio portafoglio, ciascuna banca deve individuare inoltre situazioni di stress che essa considera massimamente sfavorevoli (“*reverse stress testing*”).

Con riferimento ai modelli IRC sono anche effettuate analisi di sensitività e di scenario per valutare il rischio di concentrazione.

I risultati dei test trovano riflesso nelle linee operative e nei limiti di esposizione fissati dai competenti organi aziendali. Inoltre, se i risultati delle prove indicano una particolare vulnerabilità di fronte a una data serie di circostanze, la banca adotta idonee misure per gestire adeguatamente questi rischi.

Le banche forniscono alla Banca d'Italia una descrizione della metodologia impiegata per definire e testare gli scenari di stress e dei risultati ottenuti.

Al fine di consentire alla Banca d'Italia di valutare quanti giorni di perdite massime sarebbero coperti da una data stima del valore a rischio, le banche comunicano alla Banca d'Italia i dati sulle perdite più elevate subite durante il periodo di segnalazione. Questi dati vengono raffrontati con la copertura patrimoniale derivante dal modello interno della banca.

## SEZIONE VI

## AUTORIZZAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA

La Banca d'Italia autorizza l'utilizzo dei modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale sui rischi di mercato (Sezione III, paragrafi 2 e 3), subordinatamente al rispetto dei requisiti organizzativi e quantitativi, in conformità con quanto previsto dal Titolo I, Capitolo 1, Parte Quinta.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalle risposte al questionario di cui all' Allegato C.

Gli aspetti di rilievo emersi dall'esame della documentazione da parte della Banca d'Italia vengono approfonditi con gli esponenti aziendali coinvolti nei diversi aspetti del processo di misurazione e gestione del rischio.

La Banca d'Italia si riserva, anche in caso di riconoscimento a fini prudenziali del modello, di indicare gli aspetti non pienamente rispondenti ai requisiti minimi e di richiedere interventi di natura organizzativa e/o patrimoniale (aumento del fattore di maggiorazione – cfr. Titolo III, Capitolo I, Sezione III, paragrafo 5).

## ALLEGATO A

REQUISITI DEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI  
VIGILANZA**Parte A - Intento di negoziazione**

L'intento di negoziazione richiede il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) la strategia di negoziazione deve essere chiaramente documentata per posizione/strumento o portafoglio, approvata dall'organo con funzione di gestione e comprendente l'orizzonte temporale atteso di detenzione;
- b) devono essere chiaramente definite politiche e procedure per una gestione attiva delle posizioni che tengano conto dei seguenti aspetti:
  - i) le posizioni sono assunte da un'apposita unità di negoziazione ("*trading desk*");
  - ii) vengono fissati limiti di posizione la cui adeguatezza è sottoposta a verifiche nel tempo;
  - iii) i "*dealers*" possono aprire/gestire una posizione all'interno dei limiti prefissati e nel rispetto delle strategie stabilite;
  - iv) le posizioni sono oggetto di segnalazione all'organo con funzione di gestione come parte integrante del processo di gestione del rischio aziendale;
  - v) le posizioni sono attivamente controllate sulla base di informazioni provenienti da fonti di mercato e viene operata una valutazione in ordine alla loro negoziabilità o alla possibilità di porre in essere operazioni di copertura, delle posizioni stesse oppure dei rischi che le compongono, verificando in particolare la qualità e la disponibilità dei dati di mercato utilizzati nel processo di valutazione, il livello degli scambi nel mercato stesso, la dimensione delle posizioni negoziate sul mercato;
- c) devono essere chiaramente definite politiche e procedure per controllare le posizioni alla luce delle strategie di negoziazione della banca, inclusa la sorveglianza sul tasso di rotazione e sulle posizioni scadute del portafoglio di negoziazione della banca.

Tali politiche e procedure devono stabilire almeno:

- le attività che la banca include nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali;

- le modalità di valutazione al mercato (*marked-to-market*) su base giornaliera con riferimento a un mercato attivo e liquido sia in acquisto che in vendita;
- per le esposizioni valutate per il tramite di un apposito modello (*marked-to-model*), le modalità attraverso le quali la banca è in grado di:
  - i) identificare tutti i rischi rilevanti dell'esposizione;
  - ii) coprire tutti i rischi rilevanti dell'esposizione con strumenti per i quali esista un mercato attivo, liquido e nei due sensi;
  - iii) ricavare stime affidabili per le ipotesi e i parametri principali utilizzati nel modello;
  - iv) produrre valutazioni delle posizioni che possano essere validate da un soggetto esterno secondo criteri coerenti;
  - v) gestire attivamente il rischio di una posizione nell'ambito della sua operatività di *trading*;
  - vi) trasferire il rischio o le posizioni fra il portafoglio bancario e il portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

Il rispetto di dette politiche e procedure è pienamente documentato e soggetto a verifiche periodiche da parte della funzione di revisione interna.

### **Parte B - Sistemi e controlli per la valutazione prudente delle posizioni appartenenti al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza**

Le banche istituiscono e mantengono sistemi di valutazione e procedure di controllo idonei ad assicurare che le proprie stime valutative siano prudenti e affidabili.

#### **B.1 - Sistemi e controlli**

Tali sistemi e controlli devono prevedere almeno i seguenti elementi:

- a) responsabilità chiaramente definite delle varie aree coinvolte nella determinazione della valutazione, fonti delle informazioni di mercato e verifica della relativa affidabilità, frequenza di valutazioni indipendenti, orario di determinazione dei prezzi di chiusura, procedure per la correzione delle valutazioni, procedure di verifica di fine mese e *ad hoc*;
- b) linee guida per l'utilizzo di dati non osservabili, in grado di assicurare la coerenza delle ipotesi della banca con le prassi di mercato per la determinazione dei prezzi degli strumenti in esame o di strumenti assimilabili;
- c) flussi informativi (*reporting*) chiari e indipendenti (nella fattispecie, indipendenti dal *front office*) per l'unità responsabile del processo di valutazione.

I flussi informativi devono pervenire fino ad almeno uno dei componenti dell'organo con funzione di gestione.

#### **B.2 Metodi di valutazione prudenti**

Le banche valutano le proprie posizioni in base ai prezzi di mercato ogniqualvolta ciò sia possibile. La valutazione in base ai prezzi di mercato implica una valutazione almeno giornaliera delle posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili provenienti da fonti indipendenti. Ne sono esempi i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi *broker* indipendenti di elevata reputazione.

Ai fini della valutazione in base ai prezzi di mercato deve essere utilizzata la quotazione più prudente tra "denaro" e "lettera", a meno che la banca non sia essa stessa un importante *market maker* per il particolare tipo di strumento finanziario o di merce in questione e possa quotare un prezzo medio.

Quando non è possibile disporre di una valutazione in base ai prezzi di mercato, le banche valutano prudentemente le loro posizioni o i loro portafogli in base a un modello valutativo (*mark-to-model*), prima di assoggettarle ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato. Per valutazione in base a un modello si intende qualsiasi valutazione basata su: (i) uno strumento di riferimento (*benchmark*) di

mercato; (ii) una estrapolazione da dati di mercato; (iii) un calcolo su dati di mercato.

Nel caso di valutazione operata mediante un modello, vanno rispettati i seguenti requisiti:

- a) l'organo con funzione di gestione deve essere a conoscenza degli strumenti del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, oppure di altre posizioni al *fair value*, valutati in base ad un modello ed essere consapevole dell'incertezza che ciò crea sul rischio e sull'andamento economico dell'operatività aziendale;
- b) i dati di mercato provengono da una fonte informativa che sia, per quanto possibile, rappresentativa dei prezzi di mercato; la correttezza dei dati di mercato per la specifica posizione oggetto di valutazione e i parametri del modello vanno verificati frequentemente;
- c) se disponibili, per determinati strumenti finanziari o merci vanno impiegate le metodologie di valutazione correntemente accettate sul mercato;
- d) qualora il modello sia elaborato internamente dalla banca, esso deve fondarsi su ipotesi appropriate, valutate e verificate da soggetti qualificati nella materia che non abbiano partecipato alla elaborazione del modello stesso. In particolare, il modello deve essere elaborato o approvato indipendentemente dal *front office*. Esso deve essere collaudato da soggetti indipendenti che confermino la validità della struttura matematica, delle ipotesi e del software applicativo.
- e) vanno previste formali procedure di controllo sulle modifiche apportate e va conservata una copia protetta del modello, che deve essere utilizzata per le periodiche verifiche delle valutazioni effettuate;
- f) i responsabili della gestione del rischio devono essere a conoscenza di eventuali carenze dei modelli impiegati e del modo più adeguato di tenerne conto nei risultati della valutazione;
- g) il modello deve essere periodicamente riesaminato per determinare l'accuratezza dei suoi risultati (ad esempio, attraverso una valutazione della sussistenza della validità delle ipotesi sottostanti, l'analisi dei profitti e delle perdite a fronte dei fattori di rischio, il raffronto dei valori effettivi di chiusura con le risultanze del modello).

Oltre alle valutazioni giornaliere basate sui prezzi di mercato o su un modello valutativo, va effettuata anche una verifica indipendente dei prezzi. Per verifica indipendente dei prezzi si intende una strutturata procedura di verifica in merito alla correttezza e all'indipendenza dei prezzi di mercato o dei dati utilizzati nei modelli. Mentre la valutazione giornaliera in base ai prezzi di mercato può essere operata dai *dealers*, la verifica dei prezzi di mercato o dei dati del modello è condotta da una unità indipendente dalla *dealing room* con una periodicità

almeno mensile (o più frequentemente, a seconda della natura del mercato o dell'attività di negoziazione svolta).

Se non sono disponibili fonti indipendenti per l'accertamento dei prezzi o le fonti dei prezzi hanno carattere troppo soggettivo, può essere opportuno adottare comportamenti prudenti, ad esempio attraverso opportune rettifiche di valore.

### B.3 Rettifiche di valore di vigilanza

Le banche istituiscono e mantengono procedure concernenti eventuali rettifiche di valore di vigilanza.

#### B.3.1 Regole generali

Le banche valutano l'opportunità di operare rettifiche di valore di vigilanza a fronte dei seguenti fattori: differenziali creditizi non realizzati, costi di chiusura, chiusure anticipate delle posizioni, costi di investimento e di finanziamento, costi amministrativi futuri e, se del caso, "rischio modello".

#### B.3.2 Regole per le posizioni scarsamente liquide

Posizioni scarsamente liquide possono determinarsi a seguito sia di eventi di mercato, sia di situazioni specifiche della banca; ne sono esempi le posizioni concentrate e/o scadute.

Le banche istituiscono e mantengono procedure per il calcolo di rettifiche di valore a fronte delle posizioni scarsamente liquide. Tali rettifiche riflettono l'illiquidità della posizione e sono effettuate, se necessario, anche in aggiunta ad eventuali rettifiche contabili. Le banche verificano su base continuativa se tali rettifiche sono adeguate.

Nell'ambito di dette procedure, per decidere se sia necessaria una rettifica di valore di vigilanza per le posizioni scarsamente liquide le banche considerano diversi fattori. Tra di essi figurano il tempo necessario per coprire la posizione o i suoi rischi, lo scarto medio "denaro/lettera" e la sua volatilità, la disponibilità di quotazioni di mercato, la media dei volumi trattati e la loro volatilità (anche in condizioni avverse di mercato), il grado di concentrazione del mercato, l'anzianità delle posizioni di rischio, l'eventualità che la valutazione venga effettuata in base a un modello interno e l'incidenza di altri "rischi di modello".

Qualora la banca utilizzi valutazioni basate su un modello valutativo o, nel caso della valorizzazione di quote di OICR, siano utilizzate valutazioni operate da terzi, le banche considerano se sia opportuno applicare rettifiche di valore di vigilanza. In particolare, nel caso di prodotti complessi, come per esempio le posizioni verso cartolarizzazioni, ri-cartolarizzazioni e in derivati di credito del tipo *nth-to-default*, le banche valutano la necessità di rettifiche di valore di vigilanza in modo da riflettere il rischio modello associato a limiti delle metodologie valutative, oppure all'utilizzo di parametri di calibrazione non osservabili sul mercato ed eventualmente errati.

## ALLEGATO B

ISTRUZIONI PER IL CALCOLO DEL RISCHIO DI POSIZIONE GENERICO  
SU TITOLI DI DEBITO**1. Metodo basato sulla scadenza**

Il processo di determinazione del requisito patrimoniale connesso al rischio di posizione per i titoli di debito consta di dieci fasi distinte, di seguito indicate.

**I FASE:** *Calcolo della posizione netta relativa a ciascuna emissione*

Con riferimento a ciascuna emissione di titoli, la banca potrebbe presentare le seguenti posizioni, in bilancio e fuori bilancio:

**I.1 Titoli di proprietà**

posizioni lunghe  
posizioni corte

**I.2 Operazioni fuori bilancio****I.2.1** Contratti derivati con titolo sottostante:

posizioni lunghe  
posizioni corte

**I.2.2** Contratti derivati senza titolo sottostante:

posizioni lunghe  
posizioni corte

**I.2.3** Altre operazioni fuori bilancio:

posizioni lunghe  
posizioni corte

**I.3 Totale portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza**

posizioni lunghe  
posizioni corte

Per il calcolo della posizione netta di ciascuna emissione si applicano i seguenti criteri convenzionali:

- a) in primo luogo, si compensano le posizioni di segno opposto appartenenti alla medesima categoria di operazioni sopra indicate;
- b) qualora, effettuata la compensazione di cui al punto a), sussistano all'interno della categoria 2) ("operazioni fuori bilancio") posizioni di segno opposto, queste vengono tra loro compensate attribuendo il residuo alla tipologia che presenta il maggiore valore assoluto;
- c) qualora, effettuata la compensazione di cui al punto b), sussistano posizioni di segno opposto nelle due categorie 1) ("titoli di proprietà") e 2) ("operazioni fuori bilancio"), si procede alla loro compensazione attribuendo il residuo alla categoria che presenta il maggiore valore assoluto.

**II FASE:** *Attribuzione delle posizioni nette relative a ciascuna emissione nelle fasce temporali pertinenti e loro ponderazione*

**II.1** In relazione alla vita residua si procede alla attribuzione di ogni posizione netta (1) in una delle fasce temporali di seguito indicate.

Sono previste *tredici fasce* per i titoli di debito con cedola pari o superiore al 3 per cento; *quindici fasce* per titoli di debito con cedola inferiore al 3 per cento.

**II.2** All'interno di ciascuna fascia, si esegue la somma delle posizioni nette lunghe e delle posizioni nette corte al fine di ottenere la posizione lunga e la posizione corta della fascia.

**II.3** Le posizioni lunghe e corte di ciascuna fascia vengono singolarmente ponderate per il relativo fattore di ponderazione.

---

(1) Quest'ultima determinata sempre per ciascuna singola emissione.

**Tabella 1: Metodo basato sulla scadenza: fasce temporali e fattori di ponderazione**

Zona	Fasce temporali di scadenza		Fattori di ponderazione
	cedola pari o superiore al 3%	cedola inferiore al 3%	
Zona 1	fino a 1 mese	fino a 1 mese	0 %
	da oltre 1 mese fino a 3 mesi	da oltre 1 mese fino a 3 mesi	0,20 %
	da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	0,40 %
	da oltre 6 mesi fino a 1 anno	da oltre 6 mesi fino a 1 anno	0,70 %
Zona 2	da oltre 1 anno fino a 2 anni	da oltre 1 anno fino a 1,9 anni	1,25 %
	da oltre 2 anni fino a 3 anni	da oltre 1,9 anni fino a 2,8 anni	1,75 %
	da oltre 3 anni fino a 4 anni	da oltre 2,8 anni fino a 3,6 anni	2,25 %
Zona 3	da oltre 4 anni fino a 5 anni	da oltre 3,6 anni fino a 4,3 anni	2,75 %
	da oltre 5 anni fino a 7 anni	da oltre 4,3 anni fino a 5,7 anni	3,25 %
	da oltre 7 anni fino a 10 anni	da oltre 5,7 anni fino a 7,3 anni	3,75 %
	da oltre 10 anni fino a 15 anni	da oltre 7,3 anni fino a 9,3 anni	4,50 %
	da oltre 15 anni fino a 20 anni	da oltre 9,3 anni fino a 10,6 anni	5,25 %
	oltre 20 anni	da oltre 10,6 anni fino a 12 anni	6,00 %
		da oltre 12 anni fino a 20 anni	8,00 %
	oltre 20 anni	12,50 %	

**III FASE: Compensazione all'interno di una stessa fascia**

Con riferimento a ciascuna fascia temporale, si compensa la posizione ponderata lunga con la posizione ponderata corta.

La posizione ponderata, lunga o corta, di importo minore costituisce la "posizione ponderata compensata" della fascia.

La differenza fra le due posizioni rappresenta invece la "posizione ponderata residua (lunga o corta)" della fascia.

**IV FASE: Calcolo della copertura patrimoniale per le posizioni compensate all'interno di una stessa fascia**

Il primo dei requisiti patrimoniali richiesti è determinato applicando un "fattore di non compensabilità verticale", pari al 10 per cento, alla somma delle

posizioni ponderate compensate di ciascuna fascia (1).

**V FASE:** *Compensazione all'interno di una stessa zona*

Per ogni zona si sommano tutte le "posizioni ponderate residue" delle fasce appartenenti alla medesima zona che presentano il medesimo segno algebrico così da calcolare la "posizione ponderata lunga totale" e la "posizione ponderata corta totale" di ciascuna zona.

La posizione di minore importo tra le due costituisce la "posizione ponderata compensata" della zona.

La differenza tra le due posizioni costituisce, invece, la "posizione ponderata residua (lunga o corta)" della zona.

**VI FASE:** *Calcolo della copertura patrimoniale per le posizioni compensate all'interno di una stessa zona*

Il secondo dei requisiti patrimoniali richiesti è determinato applicando i "fattori di non compensabilità" — cfr. Tabella 2 del presente Allegato — alle "posizioni ponderate compensate" di ciascuna zona e sommando, conseguentemente, i 3 ammontari così ottenuti.

**VII FASE:** *Compensazione tra zone diverse*

Si esegue la compensazione tra le "posizioni ponderate residue" appartenenti alle 3 zone diverse, confrontando la situazione della zona 1 con quella della zona 2 e il relativo risultato con la situazione della zona 3.

In particolare, dal confronto della zona 1 con la zona 2 possono aversi due casi:

- le "posizioni ponderate residue" della zona 1 e della zona 2 sono di segno opposto;
- le "posizioni ponderate residue" della zona 1 e della zona 2 sono dello stesso segno.

**VII.1** Nel primo caso, si compensano le "posizioni ponderate residue" della zona 1 e della zona 2.

La "posizione ponderata residua" di importo minore rappresenta la "posizione ponderata compensata" tra la zona 1 e la zona 2.

---

(1) Se, ad esempio, in una data fascia temporale la somma delle posizioni ponderate lunghe è di 100 milioni e la somma delle posizioni ponderate corte è di 90 milioni, la quota di non compensabilità verticale per quella fascia è pari al 10% di 90 milioni, ossia 9 milioni.

La differenza tra le due posizioni ("posizione ponderata residua" delle zone 1 e 2) va convenzionalmente imputata alla zona 1 o 2 avente la "posizione ponderata residua" di maggiore importo in valore assoluto.

Qualora quest'ultima differenza e la posizione della zona 3:

- siano del medesimo segno, la loro somma costituisce la "posizione ponderata residua finale";
- siano di segno opposto, il minore di tali valori è la "posizione ponderata compensata" tra la zona 1 e la zona 3 oppure "posizione ponderata compensata" tra la zona 2 e la zona 3, a seconda che la "posizione ponderata residua" delle zone 1 e 2 sia stata attribuita rispettivamente alla zona 1 o alla zona 2. La differenza tra le due posizioni rappresenta, invece, la "posizione ponderata residua finale".

**VII.2** Nel secondo caso, in presenza di "posizioni ponderate residue" delle zone 1 e 2 aventi medesimo segno, occorre distinguere due ulteriori casi:

- qualora anche la "posizione ponderata residua" della zona 3 presenti lo stesso segno, la somma delle "posizioni ponderate residue" delle tre zone costituisce la "posizione ponderata residua finale";
- qualora, invece, la "posizione ponderata residua" della zona 3 presenti segno contrario a quello delle zone 1 e 2, occorre procedere in primo luogo alla compensazione delle "posizioni ponderate residue" delle zone 2 e 3.

La posizione residua di importo minore rappresenta la "posizione ponderata compensata" tra le zone 2 e 3.

La differenza tra le due posizioni, denominata "posizione ponderata residua" delle zone 2 e 3, va convenzionalmente imputata alla zona avente la "posizione ponderata residua" di maggiore importo in valore assoluto. Qualora quest'ultima posizione:

- a) sia imputata alla zona 3 e presenti pertanto segno opposto a quello della zona 1, il minore di tali valori è definito "posizione ponderata compensata" tra le zone 1 e 3. La differenza tra le due posizioni costituisce, invece, la "posizione ponderata residua finale";
- b) sia imputata alla zona 2 e presenti pertanto segno uguale a quello della zona 1, la somma delle due "posizioni ponderate residue" costituisce la "posizione ponderata residua finale".

### **VIII FASE:** *Calcolo della copertura patrimoniale per le posizioni compensate tra zone diverse*

Il terzo dei requisiti patrimoniali richiesti è determinato applicando i pertinenti "fattori di non compensabilità" — riportati nella Tabella 2 del presente Allegato — alle "posizioni ponderate compensate" tra le 3 zone e sommando, conseguentemente, i 3 ammontari così ottenuti.

**IX FASE:** *Calcolo della copertura patrimoniale per le posizioni finali non compensate*

Il quarto e ultimo requisito patrimoniale richiesto dalla disciplina è quello della completa copertura patrimoniale (100 %) della "posizione ponderata residua finale", determinata secondo le modalità precedentemente illustrate.

**X FASE:** *Calcolo del requisito patrimoniale complessivo*

Il calcolo del requisito patrimoniale complessivo è pari alla somma dei quattro requisiti previsti, nell'ordine, alle precedenti fasi IV, VI, VIII e IX.

**Tabella 2:** *Fattori di non compensabilità orizzontale*

Zone (1)	Fascia temporale	Entro la zona	Fra zone adiacenti	Fra le zone 1 e 3
Zona 1	da 0 a 1 mese	40%	40%	150%
	da 1 a 3 mesi			
	da 3 a 6 mesi			
	da 6 a 12 mesi			
Zona 2	da 1 a 2 Anni	30%	40%	150%
	da 2 a 3 anni			
	da 3 a 4 anni			
Zona 3	da 4 a 5 anni	30%	40%	150%
	da 5 a 7 Anni			
	da 7 a 10 Anni			
	da 10 a 15 anni			
	da 15 a 20 anni oltre 20 anni			

**2. Metodo basato sulla durata finanziaria (duration)**

Ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio generico su titoli di debito con il metodo della *duration* occorre procedere secondo i seguenti punti:

- 1) calcolare la durata finanziaria modificata di ciascuno strumento e ripartirle nello scadenziario articolato in 15 fasce temporali, indicato nella Tabella 3 del presente Allegato;

(1) Le zone per i titoli con cedola inferiore al 3% sono da 0 a 12 mesi, da 1 a 3,6 anni e oltre 3,6 anni.

- 2) moltiplicare tale importo per gli specifici fattori di ponderazione (compresi tra 0,6% e 1%) che esprimono la variazione presunta dei tassi di interesse di strumenti aventi la medesima durata finanziaria modificata;
- 3) le posizioni lunghe e corte ponderate in ciascuna fascia sono assoggettate a un fattore di non compensabilità verticale del 5 per cento (4 per cento per le banche appartenenti a gruppi bancari), inteso a cogliere il rischio di base;
- 4) le posizioni nette per ciascuna fascia sono riportate per la compensazione orizzontale applicando i fattori di non compensabilità indicati nella Tabella 2 del presente Allegato e procedendo secondo le fasi dalla V alla IX descritte nel par. 1 del presente Allegato;
- 5) il calcolo del requisito patrimoniale complessivo è pari alla somma dei tre requisiti previsti, nell'ordine, alle fasi VI, VIII e IX e del requisito previsto al precedente punto 3).

**Tabella 3: Metodo basato sulla durata finanziaria: fasce temporali e variazioni ipotizzate di tasso di interesse**

Zone	Fasce temporali di scadenza	Variazioni ipotizzate di tasso %
Zona 1	fino a 1 mese	1,00
	da 1 a 3 mesi	1,00
	da 3 a 6 mesi	1,00
	da 6 a 12 mesi	1,00
Zona 2	da 1,0 a 1,9 anni	0,90
	da 1,9 a 2,8 anni	0,80
	da 2,8 a 3,6 anni	0,75
Zona 3	da 3,6 a 4,3 anni	0,75
	da 4,3 a 5,7 anni	0,70
	da 5,7 a 7,3 anni	0,65
	da 7,3 a 9,3 anni	0,60
	da 9,3 a 10,6 anni	0,60
	da 10,6 a 12 anni	0,60
	da 12 a 20 anni	0,60

## ALLEGATO C

## QUESTIONARIO SUI MODELLI INTERNI

**1. Premessa**

Il questionario di cui al presente Allegato rappresenta una traccia utile per fornire alla Banca d'Italia una base informativa per la valutazione della rispondenza delle strutture interne della banca ai requisiti organizzativi, indicati alla Parte Terza, Sezione II e la capacità del modello di soddisfare i criteri quantitativi di cui alla Parte Terza, Sezione III.

Le indicazioni fornite sulla base del presente questionario consentono alla Banca d'Italia di venire in possesso degli elementi informativi minimi per avviare la procedura di riconoscimento del modello interno. Ove ritenuto necessario, pertanto, potranno essere richieste ulteriori informazioni al fine di approfondire aspetti particolari della organizzazione della banca e/o delle caratteristiche tecniche del modello.

**2. Aspetti organizzativi***I. Le strutture***A. Organi aziendali**

- 1) Descrivere le linee guida generali sul tipo di attività (prodotti, mercati, funzioni) che vengono svolte e sulle relative politiche di controllo del rischio. Descrivere le modalità con le quali vengono comunicate all'interno dell'azienda. Qualora esista un documento contenente le linee guida, allegarne copia.
- 2) Descrivere il sistema delle deleghe in materia di assunzione e gestione dei rischi connessi alla gestione del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.
- 3) Indicare gli organi aziendali che partecipano alla decisione di entrare in nuovi mercati o in nuovi prodotti.
- 4) Indicare il tipo di informazioni fornite all'organo con funzione di supervisione strategica, all'organo con funzione di gestione e alle altre strutture e funzioni aziendali interessate e la periodicità delle comunicazioni fornite dalle unità addette alla negoziazione e da quelle addette al controllo. Allegare copia dei *reports* prodotti.
- 5) Indicare se l'organo con funzione di supervisione strategica e l'organo con funzione di gestione prendono in esame i risultati delle simulazioni sui movimenti delle principali variabili di mercato.

**B. Unità di controllo del rischio**

- 1) Indicare la posizione dell'unità organizzativa preposta al controllo del rischio nell'organigramma e i responsabili ai quali risponde.
- 2) Descrivere le risorse professionali di cui dispone.
- 3) Descrivere quali tra le seguenti attività viene svolta dalla unità di controllo del rischio, precisando il livello di responsabilità e la frequenza degli interventi:
  - a) progettazione del processo di controllo del rischio;
  - b) progettazione del modello;
  - c) monitoraggio e reporting sul livello di rischio;
  - d) verifica del rispetto dei limiti assegnati e relativi interventi;
  - e) verifica delle formule impiegate nel calcolo dei prodotti finanziari più complessi;
  - f) manutenzione e aggiornamento dei sistemi informativi utilizzati per il funzionamento del modello;
  - g) valutazione dei rischi connessi con lo svolgimento di nuove attività;
  - h) effettuazione di test retrospettivi;
  - i) effettuazione di prove di stress.
- 4) Descrivere gli strumenti analitici e informativi di cui dispone.
- 5) Indicare se viene predisposta apposita manualistica relativa alle procedure di controllo del rischio. In caso positivo allegarne copia.

**C. Internal Auditing**

- 1) Indicare la collocazione all'interno dell'organigramma e i responsabili a cui risponde.
- 2) Descrivere i compiti attribuiti all'ispettorato interno in materia di verifica del sistema di controllo del rischio.
- 3) Descrivere le risorse professionali di cui dispone la funzione di ispettorato interno.
- 4) Descrivere gli strumenti analitici e informativi di cui dispone.
- 5) Descrivere il tipo di controlli effettuati nel corso della realizzazione del modello e nella fase di prima applicazione.
- 6) Indicare se sono stati richiesti ai revisori esterni rapporti sulla validità e sul funzionamento del modello. In caso affermativo allegarne copia.
- 7) Descrivere il tipo di controlli effettuati sulle succursali estere che assumono posizioni di rischio sul portafoglio di negoziazione.

**D. Dealing Room**

- 1) Descrivere l'organizzazione delle sale operative.

- 2) Descrivere le principali tipologie di attività svolte dalle unità di negoziazione per strumenti e mercati.
- 3) Descrivere le modalità del coordinamento tra le unità di negoziazione.
- 4) Indicare le informazioni di cui dispone il trader circa la posizione di rischio calcolata sulla base del modello. Indicare, inoltre, la frequenza dell'aggiornamento.
- 5) Fornire un elenco dei principali software utilizzati dalle unità di negoziazione.

## II) *Il processo di controllo*

### **A. Deleghe e limiti**

- 1) Descrivere l'articolazione delle deleghe all'interno della banca con riferimento alla gestione dei rischi del portafoglio di negoziazione.
- 2) Descrivere le modalità di definizione e di formalizzazione dei limiti operativi precisando la periodicità con la quale viene controllato il loro rispetto e la frequenza con la quale vengono rivisti.
- 3) Descrivere le modalità di definizione e di assegnazione dei limiti tra le unità di negoziazione sulla base delle indicazioni del modello. In particolare, descrivere come si tiene conto delle correlazioni dei rischi assunti dalle singole unità di negoziazione nell'allocazione del capitale a rischio.
- 4) Indicare se vengono utilizzati anche limiti di negoziazione infragiornalieri.
- 5) Fornire la documentazione relativa ai limiti assegnati ai singoli responsabili operativi.
- 6) Descrivere la procedura che viene attivata e quali interventi sono previsti in caso di superamento dei limiti assegnati. Indicare se è prevista la possibilità di ricostruire ex-post l'eventuale superamento dei limiti assegnati.
- 7) Descrivere le procedure attraverso le quali la struttura delle deleghe viene resa nota all'interno della banca.
- 8) Descrivere i meccanismi di controllo previsti per la verifica del rispetto delle deleghe.

### **B. Prove di stress**

- 1) Descrivere il programma di prove di stress.
- 2) Descrivere quali scenari di stress sono stati elaborati dalla banca date le caratteristiche del proprio portafoglio.
- 3) Indicare la frequenza con la quale gli scenari vengono rivisti.

- 4) Indicare i soggetti ai quali vengono sottoposti i risultati delle prove di stress.
- 5) Indicare se sono state individuate specifiche misure da intraprendere qualora venisse riscontrata una particolare vulnerabilità dell'azienda a situazioni di tensione.

### *III) I sistemi informatici*

#### **A. Misure di sicurezza**

- 1) Descrivere le misure di protezione degli accessi previste.
- 2) Indicare se sono previste procedure di recovery.
- 3) Indicare se tali procedure sono state sottoposte a test e fornire i relativi risultati.

#### **B. Affidabilità del sistema**

- 1) Descrivere l'architettura dei sistemi informativi utilizzati per il funzionamento del modello.
- 2) Descrivere le basi informative utilizzate distinguendo quelle aziendali da quelle esterne (es. Reuters, Telerate, ecc.), quelle statistiche da quelle di rilevazione della posizione.
- 3) Descrivere la frequenza con cui vengono aggiornati i parametri del modello.
- 4) Nel caso in cui vengano utilizzate più basi informative, descrivere le procedure di integrazione delle informazioni.
- 5) Indicare se esistono sistemi di controllo della qualità dei dati utilizzati.
- 6) Indicare se l'acquisizione dei dati viene curata per tutte le unità in Italia e all'estero. Descrivere le modalità e i tempi dell'aggiornamento dei dati dall'estero.
- 7) Descrivere le procedure che vengono utilizzate per l'estrazione dei dati dalle basi informative.
- 8) Indicare se esistono inserimenti manuali nella procedura e descriverli.
- 9) Descrivere i controlli effettuati per valutare l'adeguatezza del sistema informativo in vista dell'adozione del modello.
- 10) Indicare se esiste una documentazione delle procedure utilizzate e dei risultati dei test effettuati.
- 11) Indicare l'unità organizzativa alla quale fa capo la gestione delle basi dati del modello.
- 12) Indicare se sono previste modifiche o integrazioni dei sistemi informativi, precisando quali e in che tempi.

### 3. Aspetti quantitativi

#### I) Informazioni sulla performance del modello

##### A. Informazioni generali sul VaR

Fornire le seguenti informazioni:

- 1) valore minimo, massimo e medio del VaR giornaliero per un periodo non inferiore a sei mesi disaggregando il risultato complessivo per categorie di rischio o portafogli;
- 2) evoluzione della serie giornaliera dei profitti e delle perdite per un periodo di 3 mesi sul portafoglio di negoziazione e del VaR giornaliero calcolato dal modello;
- 3) numero degli scostamenti tra risultati: i) effettivi di negoziazione e valore a rischio; ii) ipotetici di negoziazione e valore a rischio;
- 4) eventuali aggiustamenti effettuati sulla base dei risultati dei test retrospettivi. Qualora siano usati criteri che richiedano "preliminarmente" un adeguato grado di liquidità e/o diversificazione, fornire una ripartizione delle posizioni soggette al rischio specifico (nei due comparti) tra "liquide e diversificate" e "altre" e descrivere le modalità con cui vengono trattate queste ultime.

##### B. Prove di stress

- 1) Descrivere gli scenari di stress definiti dalla banca;
- 2) indicare la frequenza delle prove di stress e i destinatari dei risultati;
- 3) fornire i risultati ottenuti per le prove di stress definite dalla banca;
- 4) descrivere gli eventuali interventi sulle posizioni di rischio effettuati a seguito di risultati considerati non favorevoli delle prove di stress.

#### II) Trattamento dei fattori di rischio.

##### A. Rischio di tasso di interesse

- 1) indicare le modalità di rappresentazione lungo la curva dei rendimenti delle posizioni a tasso fisso e a tasso indicizzato, sopra e sotto la linea (ad es.: metodo del valore attuale dei flussi, metodo della *duration*);
- 2) descrivere il procedimento di aggregazione delle posizioni (ad es.: vincoli imposti al *clumping*);

- 3) indicare il numero dei punti in cui viene scomposta la curva dei tassi dal modello;
- 4) descrivere come si tiene conto del rischio di variazione degli *spread* tra strumenti finanziari diversi;
- 5) indicare il numero delle valute considerate;
- 6) precisare se esistono valute che si ritiene di escludere dal calcolo del VaR a motivo della posizioni poco rilevanti assunte. Come viene quantificato il "rischio residuale" in questo caso?
- 7) descrivere le modalità di aggregazione delle posizioni in valute diverse.

#### **B. Rischio di cambio**

- 1) descrivere il metodo con cui viene calcolata la posizione di rischio per ogni valuta, a pronti e a termine;
- 2) precisare se esistono valute che si ritiene di escludere dal calcolo del VaR a motivo delle posizioni poco rilevanti assunte. Come viene quantificato il "rischio residuale" in questo caso?

#### **C. Rischio di variazione dei prezzi delle azioni**

- 1) descrivere le modalità di calcolo delle posizioni all'interno dei diversi mercati (utilizzo della volatilità del mercato e dei beta collegati all'indice di mercato, utilizzo dei beta settoriali, utilizzo delle volatilità delle singole azioni); descrivere le modalità di aggregazione delle posizioni tra i diversi mercati.

#### **D. Rischio di variazione dei prezzi delle merci**

- 1) descrivere il metodo con cui viene calcolata la posizione di rischio per ogni merce, a pronti e a termine.

#### **E. Rischi non lineari e volatilità delle opzioni**

Descrivere i seguenti punti:

- 1) modelli di *pricing* adottati per le principali tipologie di opzioni;
- 2) metodologie per il calcolo dei rischi.
- 3) modalità di aggregazione delle posizioni in opzioni (es.: *maturity* e *volatility ladder*);
- 4) modalità di aggregazione delle posizioni in opzioni con il resto delle posizioni in portafoglio;
- 5) utilizzo di approcci parametrici ovvero di analisi di scenario;
- 6) trattamento delle opzioni esotiche (se non sono di valore trascurabile);

**F. Fattori di rischio approssimati oppure omessi**

Indicare gli eventuali casi di:

- 1) fattori di rischio approssimati;
- 2) fattori di rischio omessi cioè presenti nel modello di misurazione del rischio utilizzato dall'unità di negoziazione ma non presenti nel modello utilizzato a fini regolamentari.

**III) Rischio specifico**

Descrivere:

- 1) la metodologia con cui viene calcolato il rischio specifico nei due comparti;
- 2) la modalità di calcolo del modello IRC e dell'eventuale modello APR.

**IV) Metodologia di stima del modello e criteri di aggregazione del rischio**

Fornire informazioni sui seguenti punti:

- 1) tipo di modello in uso (ad esempio: varianza-covarianza, simulazione storica, Montecarlo);
- 2) periodo di detenzione delle posizioni utilizzato nel modello e intervallo di confidenza utilizzato, eventuali regole di estrapolazione dell'intervallo temporale, se inferiore a 10 giorni;
- 3) ipotesi formulate sulla distribuzione statistica dei fattori di rischio (normalità, *fat tails*, ecc.);
- 4) lunghezza dell'intervallo temporale di osservazione;
- 5) modalità di ponderazione delle osservazioni (media semplice, livellamento esponenziale, volatilità condizionata, ecc.);
- 6) eventuali disponibilità di elaborazioni basate su più intervalli temporali;
- 7) metodologia di aggregazione delle esposizioni "all'interno" e "tra" fattori di rischio (considerazione delle correlazioni);
- 8) eventuale disponibilità di test sulla stabilità delle volatilità e delle correlazioni utilizzate;
- 9) periodicità di aggiornamento dei parametri utilizzati.

## ALLEGATO D

## REQUISITO PATRIMONIALE PER IL RISCHIO SPECIFICO SUI TITOLI DI DEBITO

TABELLA 1

Categorie di posizioni (1)	Requisito patrimoniale per il rischio specifico
a) Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, enti territoriali degli Stati comunitari ai quali è attribuita una ponderazione di rischio dello 0% ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.	0%
b) Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, enti territoriali degli Stati comunitari ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alle classi di merito di credito 1, 2 o 3 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.	0,25% (durata residua inferiore o pari a 6 mesi)  1,00% (durata residua maggiore di 6 mesi e inferiore o pari a 24 mesi)
c) Titoli di debito emessi o garantiti da intermediari vigilati ai quali è attribuita una valutazione corrispondente ad una classe di merito di credito 1 o 2 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.	1,60% (durata residua superiore a 24 mesi)
d) Titoli di debito emessi o garantiti da imprese ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alle classi di merito di credito 1, 2 o 3 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.	
e) Altre posizioni qualificate secondo la definizione che segue la presente tabella. Sono inclusi i titoli di debito emessi o garantiti da intermediari vigilati ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alla classe di merito di credito 3 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.	

(1) Per le banche che applicano il metodo dei rating interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, la attribuzione delle posizioni ad una certa classe di merito creditizio deve essere effettuata associando alle probabilità di default (PD) assegnate nell'ambito del metodo IRB le corrispondenti classi di merito creditizio del metodo standardizzato.

<p>f) Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, enti territoriali degli Stati comunitari ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alle classi di merito di credito 4 o 5 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.</p> <p>g) Titoli di debito emessi o garantiti da intermediari vigilati ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alle classi di merito di credito 4 o 5 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.</p> <p>h) Titoli di debito emessi o garantiti da imprese ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alla classe di merito di credito 4 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.</p> <p>i) Titoli di debito emessi da soggetti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta dalla ECAI prescelta.</p>	8%
<p>j) Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o enti territoriali degli Stati comunitari ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alla classe di merito di credito 6 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.</p> <p>k) Titoli di debito emessi o garantiti da intermediari vigilati ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alla classe di merito di credito 6 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.</p> <p>l) Titoli di debito emessi o garantiti da imprese ai quali è attribuita una valutazione corrispondente alla classe di merito di credito 5 o 6 ai fini della disciplina sul rischio di credito nella metodologia standardizzata.</p>	12%

Ai fini della tabella 1, le “altre posizioni qualificate” comprendono:

- a) le posizioni lunghe e corte in attività che soddisfano i requisiti per l’attribuzione a una classe di merito creditizio di qualità elevata (*investment grade*) nel quadro del metodo standardizzato della disciplina del rischio di credito;
- b) posizioni lunghe e corte in attività che soddisfano i requisiti per l’attribuzione a una classe di merito creditizio di qualità elevata

- (*investment grade*) secondo l'approccio basato sui rating interni nell'ambito della disciplina del rischio di credito;
- c) posizioni lunghe e corte in attività per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta dalla ECAI prescelta e che soddisfano le seguenti condizioni:
    - i) sono considerate dalla banca sufficientemente liquide;
    - ii) sono considerate dalla banca di qualità creditizia elevata (*investment grade*);
    - iii) sono negoziate almeno su un mercato regolamentato di uno Stato membro, o in una borsa di un paese terzo, se quest'ultima è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro;
  - d) posizioni lunghe e corte in attività emesse da intermediari vigilati che sono soggetti ai requisiti di adeguatezza patrimoniale equivalenti a quelli stabiliti dalla normativa comunitaria;
    - i) che sono considerate dalla banca come sufficientemente liquide;
    - ii) sono considerate dalla banca di qualità creditizia elevata (*investment grade*);
  - e) posizioni lunghe e corte in titoli emessi da intermediari vigilati ai quali è attribuita una ponderazione pari al 50% secondo il metodo standardizzato della disciplina sul rischio di credito; tali intermediari devono essere assoggettati a norme in materia di vigilanza e regolamentazione comparabile a quelle previste dalla vigente regolamentazione comunitaria.

## ALLEGATO E

METODI SPECIFICI PER IL CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE  
DELLE QUOTE DI OICR

La scelta tra i tre metodi specifici di seguito indicati dipende dalla natura delle quote di OICR negoziate e dal tipo di informazioni a disposizione della banca in merito agli investimenti effettuati dalla società di gestione in base al regolamento dell'OICR.

**F.1 Metodo della scomposizione integrale**

Il presente metodo può essere utilizzato quando la banca è pienamente consapevole su base giornaliera degli investimenti effettuati dall'OICR.

Le posizioni lunghe o corte nelle quote di OICR sono considerate come posizioni lunghe o corte negli investimenti sottostanti agli OICR stessi. In particolare, il valore corrente della quota di OICR va attribuito agli strumenti finanziari che compongono l'OICR in proporzione al peso che ciascuno di essi ha sul totale degli investimenti dell'OICR. Ogni posizione sugli strumenti finanziari sottostanti così determinata va assoggettata ai requisiti patrimoniali per il rischio generico, il rischio specifico, il rischio di posizione dei certificati di partecipazione a OICR e il rischio sulle posizioni in merci previsti nella presente sezione.

È consentita la compensazione preventiva tra le posizioni lunghe o corte negli strumenti finanziari in cui investe l'OICR e le altre posizioni detenute dalla banca, a condizione che quest'ultima detenga un numero di quote sufficiente a consentire il rimborso ovvero la consegna degli strumenti finanziari sottostanti.

**F.2 Metodo della scomposizione semplificata**

L'approccio della scomposizione semplificata si applica alle quote riferite ad OICR che, in base alle previsioni del loro regolamento, replicano la composizione e la performance di indici esternamente determinati, oppure di panieri prestabiliti di titoli di debito o di capitale.

Per l'adozione del presente metodo deve esserci una correlazione (1) minima dello 0,9 tra la dinamica dei prezzi giornalieri delle quote di OICR e quella dell'indice esterno o del paniere prestabilito di titoli di debito o di capitale che l'OICR replica; tale correlazione deve essere rispettata con riferimento ad un periodo minimo di sei mesi.

---

(1) Per correlazione si intende il coefficiente di correlazione tra i rendimenti giornalieri dell'OICR e i rendimenti dell'indice o del paniere fisso di titoli di debito o di capitale.

In base al presente metodo i requisiti patrimoniali per il rischio generico e per il rischio specifico relativi alle posizioni in quote di OICR si calcolano facendo riferimento a “posizioni ipotetiche” in titoli di debito o di capitale, a seconda della tipologia di attività sottostanti all’indice esterno oppure al paniere prestabilito oggetto di replica.

I requisiti patrimoniali per il rischio generico e per il rischio specifico relativi alle “posizioni sintetiche” lunghe o corte così determinate vanno calcolati sulla base di metodologie analoghe a quelle di cui al rischio di posizione dei titoli di debito o di capitale (si veda il Titolo II, Capitolo 4, Sezione II).

In particolare, nel caso di replica di un indice di titoli di capitale, al valore corrente della quota di OICR si applicano i requisiti di pertinenza dell’indice sottostante, ipotizzando che non si ricorra alla facoltà di scomposizione dell’indice stesso.

Nel caso di replica di un paniere prestabilito di titoli di capitale, le quote di OICR vanno suddivise pro-quota nei titoli prestabiliti che compongono il paniere, in base al peso che ciascun titolo ha nel paniere stesso. Alle “posizioni sintetiche” così determinate si applicano le regole di calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio generico e specifico previste dalla disciplina sul rischio di posizione dei titoli di capitale.

Nel caso di replica di un indice di titoli di debito o di un paniere prestabilito di titoli di debito, ai fini del calcolo del requisito per il rischio generico si applica una delle due metodologie previste per il rischio generico su titoli di debito. In particolare, nel caso del “metodo basato sulla scadenza” come durata residua dell’OICR si considera la “*duration*” dell’indice o del paniere. Ai fini del calcolo del requisito per il rischio specifico, le quote di OICR vanno suddivise pro-quota nei titoli prestabiliti che compongono l’indice o il paniere, in base al peso che ciascun titolo ha nell’indice o nel paniere stesso. Alle “posizioni sintetiche” così determinate si applicano i fattori di ponderazione previsti dalla disciplina sul rischio specifico.

### **F.3. Metodo della scomposizione parziale**

Questo metodo si applica quando la banca non è pienamente consapevole, su base giornaliera, degli investimenti effettivi dell’OICR, ma conosce la tipologia di attività sottostanti prevista dal regolamento dell’OICR stesso.

In base al “metodo della scomposizione parziale” le posizioni lunghe o corte relative alle quote di OICR sono determinate secondo le seguenti modalità:

a) si ipotizza che l’OICR investa, in primo luogo, nella misura massima consentita dal regolamento, nelle tipologie di attività cui corrisponde il requisito patrimoniale più elevato ai fini del rischio di posizione generico e specifico e continui, successivamente, ad investire nelle varie categorie di attività in ordine di rischiosità decrescente finché non si sia raggiunto il limite massimo complessivo per gli investimenti;

b) il valore corrente della quota di OICR va attribuito agli strumenti finanziari in cui l’OICR può investire, determinati secondo quanto indicato al

punto a), in proporzione al peso che ciascuno di essi ha sul totale degli investimenti che l'OICR può effettuare;

c) qualora il regolamento dell'OICR consenta il ricorso all'indebitamento (cd. *effetto leva*) occorre tenere conto dell'esposizione indiretta massima che l'OICR può raggiungere facendo investimenti mediante indebitamento; a tal fine il valore corrente della quota di OICR va incrementato in proporzione all'aumento massimo che in base al regolamento dell'OICR gli investimenti sottostanti possono raggiungere.

I requisiti patrimoniali per il rischio generico su titoli di capitale e per il rischio specifico su titoli di debito e di capitale relativi alle posizioni lunghe e corte come sopra determinate si calcolano sulla base di regole analoghe a quelle previste per il "metodo della scomposizione semplificata".

Il requisito patrimoniale per il rischio generico su titoli di debito relativo alle posizioni lunghe e corte come sopra determinate si calcola applicando una delle due metodologie previste per il rischio generico su titoli di debito. In particolare, nel caso del "metodo basato sulla scadenza" come durata residua dell'OICR si considera, convenzionalmente, la vita residua maggiore tra quelle relative ai titoli in cui può investire l'OICR.

Nel caso in cui il regolamento dell'OICR non definisca la vita residua dei titoli, ma preveda soltanto che si debba investire in titoli a "breve termine", "medio termine", "lungo termine" come fascia di durata residua si considera convenzionalmente: a) per la quota da investire in titoli a "breve termine" la fascia da "oltre 6 mesi fino a 1 anno"; b) per la quota da investire in titoli a "medio termine" la fascia da "oltre 3 anni fino a 4 anni" (1); per la quota da investire in titoli a "lungo termine" la fascia "oltre 20 anni". Nel caso in cui il regolamento non preveda alcuna ripartizione obbligatoria tra "breve termine", "medio termine", "lungo termine", l'intero valore della quota di OICR imputabile ai titoli di debito va allocato, convenzionalmente: a) nella fascia da "oltre 6 mesi fino a 1 anno", se l'OICR può investire soltanto in titoli a "breve termine"; b) nella fascia da "oltre 3 anni fino a 4 anni" (2), se l'OICR può investire soltanto in titoli a "medio termine", oppure in titoli a "breve termine" e a "medio termine"; nella fascia "oltre 20 anni", se l'OICR può investire solo o anche in titoli a "lungo termine".

---

(1) Ovvero la fascia di scadenza "da oltre 2,8 anni fino a 3,6 anni" nel caso di titoli con cedola inferiore al 3 per cento.

(2) Ovvero la fascia di scadenza "da oltre 2,8 anni fino a 3,6 anni" nel caso di titoli con cedola inferiore al 3 per cento.

## TITOLO II

### Capitolo 6

#### **DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO**

## TITOLO II - Capitolo 6

**DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE  
COMPLESSIVO***SEZIONE I*

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Premessa**

A fronte dei principali rischi connessi con l'attività bancaria (di credito, di controparte, di mercato, operativo) sono previsti specifici requisiti patrimoniali (cfr. Sezione II, paragrafi 1-3). Altri requisiti patrimoniali sono stabiliti per gli investimenti in partecipazioni e in immobili per recupero crediti (cfr. Sezione II, paragrafo 4).

Allo scopo di evitare che l'applicazione della nuova disciplina prudenziale possa dare luogo a una riduzione eccessiva degli attuali livelli patrimoniali, per le banche e i gruppi bancari che adottano i metodi IRB ed AMA, nel periodo 2007-2011, la somma dei requisiti patrimoniali per i rischi di credito, controparte, mercato ed operativo non può essere inferiore a determinati importi (cfr. Sezione II, paragrafo 6).

Al ricorrere di determinate condizioni, il requisito patrimoniale complessivo che le banche appartenenti a gruppi bancari, incluse le capogruppo, devono rispettare è ridotto del 25 per cento (cfr. Sezione II, paragrafo 5).

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di prevedere ulteriori requisiti patrimoniali che concorrono alla determinazione del requisito complessivo.

**2. Fonti normative**

La materia è regolata:

- dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio;
- dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;
- dai seguenti articoli del TUB:
  - art. 53, comma 1, lett. a), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale;
  - art. 53, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;

utilizzo del metodo Standardizzato; la Parte Terza, nel caso di utilizzo dei metodi AMA. Per le modalità di calcolo del requisito nei casi di uso combinato di più metodi e di banche incluse in gruppi bancari si fa riferimento anche a quanto previsto nella Parte Quarta, Sezione II.

### 3.2 *Requisito consolidato*

I gruppi bancari determinano il requisito patrimoniale consolidato secondo le disposizioni contenute nel Capitolo 5.

In particolare, del predetto capitolo, si applica: la Parte Seconda, Sezione I, nel caso di utilizzo del metodo Base; la Parte Seconda, Sezione II, nel caso di utilizzo del metodo Standardizzato; la Parte Terza, nel caso di utilizzo dei metodi AMA. Per le modalità di calcolo del requisito patrimoniale nei casi di uso combinato di più metodi si fa riferimento anche a quanto previsto nella Parte Quarta, Sezione II, paragrafo 1.

## 4. **Immobili e partecipazioni acquisite per recupero crediti**

Le acquisizioni di immobili e di partecipazioni per recupero crediti oltre i limiti previsti dalle apposite disposizioni (cfr. Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo IV, Capitolo 9, Sezione V, paragrafo 2 e Capitolo 10, Sezione II) determinano, per la parte eccedente, l'applicazione di requisiti patrimoniali che concorrono al calcolo del requisito patrimoniale complessivo.

## 5. **Riduzione di un quarto del requisito patrimoniale individuale**

Nei gruppi bancari, per le banche italiane (1), i requisiti patrimoniali individuali a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato ed operativo sono ridotti del 25 per cento purché su base consolidata l'ammontare del patrimonio di vigilanza non sia inferiore al requisito patrimoniale complessivo.

## 6. **Disposizioni transitorie per le banche che utilizzano il sistema IRB o i metodi AMA**

Per le banche ed i gruppi bancari che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito secondo il metodo IRB o quello per il rischio operativo con il metodo AMA, nei tre anni 2007, 2008 e 2009 la somma dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato e operativo è non inferiore, rispettivamente, al 95%, 90% e 80% (*floor*) del requisito patrimoniale calcolato in base alle disposizioni delle *Istruzioni di Vigilanza per le banche* (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999) in materia di coefficiente di solvibilità (Titolo IV, Capitolo 2),

---

(1) Le presenti disposizioni non si applicano alle banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario escluse dal consolidamento ai sensi del Titolo I, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, paragrafo 1.

requisiti patrimoniali sui rischi di mercato (Titolo IV, Capitolo 3) e requisito patrimoniale complessivo (Titolo IV, Capitolo 4) in vigore alla fine del 2006.

Per le banche e i gruppi bancari che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito secondo il metodo IRB o quello per il rischio operativo con il metodo AMA, negli anni 2010 e 2011 la somma dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato e operativo è non inferiore all'80% (*floor*) del requisito patrimoniale calcolato in base alle disposizioni delle *Istruzioni di Vigilanza per le banche* (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999) in materia di coefficiente di solvibilità (Titolo IV, Capitolo 2), requisiti patrimoniali sui rischi di mercato (Titolo IV, Capitolo 3) e requisito patrimoniale complessivo (Titolo IV, Capitolo 4) in vigore alla fine del 2006.

Agli intermediari che ottenessero l'autorizzazione all'utilizzo a fini prudenziali dei metodi IRB o AMA nel corso del 2011, la base di riferimento da utilizzare sarà comunicata nell'ambito della procedura di autorizzazione.

A titolo esemplificativo, per il 2007 occorre effettuare il confronto tra le seguenti grandezze:

- a)  $0,95 * ARP_{Basilea1} * 8\%$
- b)  $ARP_{Basilea2} * 8\% + (EL - RN)$  se  $EL > RN$
- c)  $ARP_{Basilea2} * 8\% - \text{MIN}[(RN - EL); ARP_{Basilea2} * 0,6\%]$  se  $RN > EL$

dove:

$ARP_{Basilea1}$  = attività di rischio ponderate calcolate in base alla metodologia vigente sino alla fine del 2006 <sup>(1)</sup>;

$ARP_{Basilea2}$  = attività di rischio ponderate calcolate in base alle metodologie vigenti a partire dall'1/1/2007 <sup>(2)</sup>;

EL = perdite attese;

RN = rettifiche di valore nette specifiche e di portafoglio complessive.

Se la differenza tra gli importi di cui ai punti a) e b) oppure a) e c) è positiva essa va moltiplicata per 12,5 e sommata ad  $ARP_{Basilea2}$ .

La Banca d'Italia si riserva di prorogare tali *floor* anche dopo il 2011 in coerenza con gli sviluppi a livello internazionale.

(1) Per i rischi di mercato va riportato sia in  $ARP_{Basilea1}$  sia in  $ARP_{Basilea2}$  lo stesso importo, pari al requisito complessivo a fronte di tali rischi, rilevato alla data di riferimento, moltiplicato per 12,5. Per i rischi operativi, in  $ARP_{Basilea1}$  non va rilevato alcun importo.

(2) Per i rischi di mercato va riportato sia in  $ARP_{Basilea1}$  sia in  $ARP_{Basilea2}$  lo stesso importo, pari al requisito complessivo a fronte di tali rischi, rilevato alla data di riferimento, moltiplicato per 12,5. Per i rischi operativi, in  $ARP_{Basilea1}$  non va rilevato alcun importo.

## TITOLO IV

### Capitolo 1

#### **INFORMATIVA AL PUBBLICO**

## TITOLO IV - Capitolo 1

**INFORMATIVA AL PUBBLICO***SEZIONE I*

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Premessa**

Al fine di rafforzare la disciplina di mercato, vengono introdotti obblighi di pubblicazione di informazioni riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione, alla misurazione e alla gestione di tali rischi.

Nei casi di utilizzo di sistemi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito ed operativo e di tecniche di attenuazione del rischio di credito, il rispetto dei relativi obblighi di informativa al pubblico costituisce anche condizione necessaria per il riconoscimento ai fini prudenziali dei metodi e delle tecniche suddetti.

Le banche devono formalizzare le strategie e le procedure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di informativa, valutandone l'adeguatezza anche in termini di modalità e frequenza della diffusione delle informazioni. E' responsabilità delle banche assicurare la completezza, la correttezza e la veridicità delle informazioni pubblicate.

Le banche devono dotarsi inoltre di politiche atte a valutare se l'informativa trasmetta esaurientemente ai partecipanti al mercato il proprio profilo di rischio; in mancanza, le banche comunicano al pubblico le informazioni necessarie in aggiunta a quelle previste nell'Allegato A. Tuttavia, esse sono tenute a pubblicare solo informazioni che siano rilevanti e che non siano esclusive o riservate ai sensi del par. 3.

La Banca d'Italia verifica l'esistenza di presidi organizzativi idonei a garantire l'affidabilità dei processi di produzione, elaborazione e diffusione delle informazioni.

**2. Fonti normative**

La materia è regolata:

- dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, e successive modificazioni;
- dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, e successive modificazioni;

**Tavola 4**  
**Adeguatezza patrimoniale**

		<b>Descrizione dell'informazione</b>
<b>Informativa qualitativa</b>	(a)	Sintetica descrizione del metodo adottato dalla banca nella valutazione dell'adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche.
<b>Informativa quantitativa</b>	(b)	Per le banche che calcolano le esposizioni ponderate per il rischio di credito con il metodo standardizzato, il requisito patrimoniale relativo a ciascuna delle classi regolamentari di attività.
	(c)	<p>Per le banche che calcolano le esposizioni ponderate per il rischio di credito con il metodo IRB, il requisito patrimoniale relativo a ciascuna delle classi regolamentari di attività.</p> <p>Per le esposizioni al dettaglio, l'informativa va resa separatamente per ciascuna delle categorie "esposizioni garantite da immobili", "esposizioni rotative qualificate" e "altre esposizioni al dettaglio".</p> <p>Per gli strumenti di capitale, l'informativa va resa per:</p> <p>i) ciascuno dei metodi previsti (metodo della ponderazione semplice, metodo PD/LGD, metodo dei modelli interni); nel caso del metodo della ponderazione semplice il requisito patrimoniale va distinto in: a) esposizioni negoziate in mercati ufficiali; b) esposizioni in strumenti di <i>private equity</i> nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati; c) altre esposizioni;</p> <p>ii) le esposizioni soggette a disposizioni di vigilanza transitorie per quanto riguarda i requisiti patrimoniali;</p> <p>iii) le esposizioni soggette a clausole di salvaguardia (<i>grandfathering</i>) per quanto riguarda i requisiti patrimoniali.</p>

	(d)	<p>Requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato separatamente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>i) rischio di posizione;</li> <li>ii) rischio di controparte;</li> <li>iii) rischio di concentrazione;</li> </ul> </li> <li>- le altre attività:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>iv) rischio di tasso di interesse relativo a posizioni verso cartolarizzazioni;</li> <li>v) rischio di regolamento;</li> <li>vi) rischio di cambio;</li> <li>vii) rischio di posizione in merci.</li> </ul> </li> </ul>
	(e)	Requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi.
	(f)	Coefficienti patrimoniali totale e di base ( <i>Tier-1 ratio</i> ).

**Tavola 10****Operazioni di cartolarizzazione (1) (2) (3)**

	Descrizione dell'informazione
--	-------------------------------

(1) Ove non sia diversamente specificato, tali informazioni vanno fornite separatamente per le posizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e per quelle del portafoglio bancario.

(2) Il riferimento alle cartolarizzazioni va inteso come comprensivo delle ri-cartolarizzazioni. Ove la distinzione venga specificata, le informazioni vanno fornite separatamente per le cartolarizzazioni e per le ri-cartolarizzazioni.

(3) I derivati su crediti che sono trattati, per le finalità delle presenti disposizioni, come elementi di strutture di cartolarizzazioni sintetiche vanno esclusi dalle informazioni sugli strumenti di CRM e inclusi in quelle relative alle cartolarizzazioni.

<p><b>Informativa qualitativa</b></p>	<p>(a)</p>	<p>i) Descrizione degli obiettivi della banca relativamente all'attività di cartolarizzazione;</p> <p>ii) natura dei rischi, tra cui il rischio di liquidità, inerenti alle attività cartolarizzate;</p> <p>iii) per le posizioni verso la ri-cartolarizzazione proprie e di terzi, il tipo di rischi in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o grado di subordinazione delle posizioni verso la cartolarizzazione sottostanti;</li> <li>o attività sottostanti tali posizioni verso la cartolarizzazione;</li> </ul> <p>iv) ruoli svolti nel processo di cartolarizzazione (1) e, per ciascuno di essi, indicazione della misura del coinvolgimento della banca;</p> <p>v) descrizione delle procedure messe in atto per monitorare le variazioni dei rischi di credito e di mercato delle posizioni verso la cartolarizzazione (per es. il modo in cui l'andamento delle attività sottostanti incide su tali posizioni) e verso la ri-cartolarizzazione;</p> <p>vi) descrizione delle politiche di copertura dei rischi inerenti alle posizioni verso la cartolarizzazione e verso la ri-cartolarizzazione, ivi compresa l'indicazione dei principali fornitori di protezione per ciascun tipo di rischio;</p> <p>vii) indicazione dei metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che la banca applica all'attività di cartolarizzazione (metodo standardizzato, approccio basato sui rating, approccio della formula di vigilanza, approccio della valutazione interna, metodi per le posizioni di cartolarizzazione previsti nel portafoglio di negoziazione), ivi comprese le tipologie (2) di posizioni verso la cartolarizzazione cui si applica ogni approccio;</p> <p>viii) le tipologie di società veicolo che la banca, in qualità di promotore, utilizza per cartolarizzare esposizioni di terzi, ivi compreso se, in che forma e in che misura la banca detiene esposizioni nei confronti di dette società veicolo, distinguendo esposizioni in bilancio e fuori bilancio;</p> <p>ix) un elenco dei soggetti (3) che la banca istituisce e gestisce e che investono in posizioni verso la cartolarizzazione di attività che la banca ha originato o in società veicolo di cartolarizzazioni di cui la banca è promotrice.</p>
---------------------------------------	------------	--

(1) Ad esempio: "originator", investitore, "servicer", fornitore di supporto al credito, sponsor di ABCP, fornitore di liquidità, controparte *swap*.

(2) Titoli, linee di liquidità, garanzie fornite sulle posizioni verso cartolarizzazioni, ecc. .

(3) Per esempio, fondi comuni monetari e fiduciarie.

	(b)	<p>Sintesi delle politiche contabili che la banca segue con riferimento all'attività di cartolarizzazione, specificando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) se le operazioni sono trattate come cessioni o come finanziamenti;</li> <li>ii) il riconoscimento dei ricavi da cessione;</li> <li>iii) i metodi, le ipotesi, i dati fondamentali e i cambiamenti rispetto al periodo precedente per la valutazione delle posizioni;</li> <li>iv) il trattamento delle cartolarizzazioni sintetiche, se non contemplato da altre norme contabili (ad esempio, sui derivati);</li> <li>v) i criteri di valutazione delle attività in attesa di cartolarizzazione e se sono allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza o meno;</li> <li>vi) le politiche contabili relative agli accordi che potrebbero imporre alla banca di fornire supporto finanziario per attività cartolarizzate (per es. rilevazione in bilancio di passività).</li> </ul>
	(c)	<p>Denominazioni delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito utilizzate per le cartolarizzazioni e le tipologie di esposizioni per le quali ciascuna agenzia è usata.</p>
	(d)	<p>La descrizione dell'“approccio della valutazione interna”(1), ivi compresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la procedura di valutazione interna;</li> <li>- la relazione tra la valutazione interna e i rating esterni;</li> <li>- l'uso della valutazione interna a fini diversi dal calcolo dei requisiti patrimoniali;</li> <li>- i meccanismi di controllo della procedura di valutazione interna, inclusa l'analisi dell'indipendenza, dell'affidabilità e del riesame della procedura della valutazione interna;</li> <li>- i tipi di esposizioni (2) ai quali viene applicata la procedura di valutazione interna;</li> <li>- i fattori di stress utilizzati per determinare i livelli del supporto di credito, per tipo di esposizione (3).</li> </ul>
	(e)	<p>La spiegazione dei cambiamenti significativi di una qualsiasi delle informazioni quantitative di cui alle lettere da f) a h) intercorsi dall'ultimo periodo di riferimento.</p>

(1) Cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezione III.

(2) Carte di credito, prestiti per l'acquisto di immobili o autoveicoli, posizioni verso la cartolarizzazione ripartite per tipo di attività sottostante e tipo di titolo (ad es.: RMBS, CMBS, ABS, CDO), ecc. .

(3) Cfr. nota precedente.

(6) Cfr. nota precedente..

<b>Informativa quantitativa</b>	(f)	<p>Indicazione delle seguenti informazioni suddivise per tipo di esposizione (6):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) ammontare totale delle operazioni di cartolarizzazione in essere realizzate dalla banca in qualità di originator, suddivise tra tradizionali e sintetiche, e di quelle per le quali la banca interviene unicamente come promotrice (1);</li> <li>ii) ammontare totale delle posizioni verso cartolarizzazioni in bilancio e fuori bilancio;</li> <li>iii) ammontare totale delle attività in attesa di cartolarizzazione;</li> <li>iv) per le cartolarizzazioni di esposizioni rotative con clausole di rimborso anticipato, l'ammontare totale in essere di tali esposizioni per la parte utilizzata, separate in base alle ragioni di credito, rispettivamente, del cedente e dell'investitore; l'ammontare totale dei requisiti patrimoniali a carico della banca per le ragioni di credito del cedente, e l'ammontare totale dei requisiti patrimoniali aggiuntivi a carico della banca per le ragioni dell'investitore, considerando la parte utilizzata e quella non utilizzata;</li> <li>v) importo delle posizioni verso cartolarizzazioni dedotte dal patrimonio di vigilanza o cui si applica un fattore di ponderazione del rischio del 1250%;</li> <li>vi) sintesi delle operazioni di cartolarizzazione effettuate nel periodo di riferimento in qualità di originator, compreso l'importo delle attività sottostanti, nonché i ricavi o le perdite da cessione.</li> </ul>
	(g)	<ul style="list-style-type: none"> <li>i) ammontare totale delle posizioni verso cartolarizzazioni proprie o di terzi e relativi requisiti patrimoniali, suddiviso tra posizioni verso cartolarizzazioni e posizioni verso ri-cartolarizzazioni e ulteriormente suddiviso in un numero significativo di fasce di ponderazione del rischio o di requisiti patrimoniali per ciascuno degli approcci utilizzati (approccio standardizzato, formula di vigilanza, ecc.);</li> <li>ii) ammontare totale delle posizioni verso ri-cartolarizzazioni proprie o di terzi, suddiviso: <ul style="list-style-type: none"> <li>- per posizioni coperte da tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) e posizioni non coperte;</li> <li>- per affidabilità creditizia o per nome degli eventuali garanti.</li> </ul> </li> </ul>

(1) Le operazioni di cartolarizzazione nelle quali l'“*originator*” non mantiene alcuna esposizione derivante dalle cartolarizzazioni stesse vanno rilevate unicamente nell'anno di realizzazione e devono essere indicate separatamente.

(5) Carte di credito, prestiti per l'acquisto di immobili o autoveicoli, posizioni verso la cartolarizzazione ripartite per tipo di attività sottostante e tipo di titolo (ad es.: RMBS, CMBS, ABS, CDO), ecc. .

	(h)	Per le sole posizioni allocate nel portafoglio bancario e per le attività cartolarizzate dalla banca, l'importo delle attività sottostanti deteriorate e le perdite contabilizzate dalla banca nel periodo di riferimento, entrambi suddivisi per tipo di esposizione (5).

## Tavola 11

**Rischi di mercato: informazioni per le banche che utilizzano il metodo dei modelli interni per il rischio di posizione, per il rischio di cambio e per il rischio di posizione in merci (IMA)**

		Descrizione dell'informazione
<b>Informativa qualitativa</b>	(a)	Per ciascun sub-portafoglio sottoposto all'IMA: i) caratteristiche dei modelli utilizzati; ii) per i requisiti patrimoniali relativi all'IRC e all'APR (1) considerati distintamente, le metodologie utilizzate e i rischi calcolati mediante il modello interno, inclusa la descrizione dell'approccio utilizzato dalla banca per determinare gli orizzonti di liquidità, le metodologie utilizzate per valutare l'adeguatezza patrimoniale in linea con gli standard di robustezza richiesti e gli approcci utilizzati per la convalida del modello; iii) descrizione delle prove di stress applicate al portafoglio; iv) descrizione dell'approccio usato per effettuare test retrospettivi e/o convalidare l'accuratezza e la coerenza dei modelli interni e dei processi di modellizzazione.
	(b)	Perimetro dell'autorizzazione all'uso del metodo dei modelli interni rilasciata dalla Banca d'Italia.
	(c)	Descrizione del livello di conformità alle norme che disciplinano i sistemi e i controlli volti ad assicurare valutazioni prudenti e affidabili delle posizioni incluse nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (cfr. Titolo II, Capitolo 4, Allegato A, Parte B), nonché delle metodologie impiegate per assicurare il rispetto di tali norme.
<b>Informativa quantitativa</b>	(d)	Il valore massimo, medio e minimo nel periodo di riferimento e il valore a fine periodo: i) dei dati giornalieri del VaR; ii) dei dati del VaR in condizioni di stress; iii) dei requisiti patrimoniali di cui al precedente punto (a)ii).
	(e)	Per ogni sub-portafoglio i requisiti patrimoniali di cui al precedente punto (a)ii), insieme all'orizzonte medio di liquidità ponderato per il valore nominale dell'esposizione.
	(f)	Il raffronto dei VaR di fine giornata con le variazioni giornaliere del valore effettivo del portafoglio (cfr. Titolo II, Capitolo 4, Parte terza, Sezione IV, par. 4); vanno illustrate le motivazioni degli scostamenti rilevanti verificatisi nel periodo di riferimento.

(1) Cfr. Tit. II, Cap. 4, Parte Terza, Sezione III, paragrafo 3.

## TITOLO V

### Capitolo 1

#### **CONCENTRAZIONE DEI RISCHI**

clienti di una medesima banca (in particolare se di rilevanza locale) non determina di per sé una connessione economica.

## 2.2 Schemi di investimento

Ai fini dell'individuazione di un gruppo di clienti connessi in presenza di un'esposizione verso uno schema di investimento, la banca considera l'esposizione nei confronti dello schema di investimento e degli asset sottostanti (oggetto dell'investimento), valutando la sostanza economica e i rischi inerenti l'operazione.

In linea generale, la banca deve essere in grado di identificare e controllare nel tempo (1) le attività sottostanti lo schema di investimento. In tal caso, deve considerare:

- le esposizioni verso ciascuna delle attività sottostanti lo schema, assegnandole al cliente o al gruppo di clienti corrispondenti (*full look-through*) (2);
- in aggiunta a tali esposizioni, anche un'esposizione nei confronti dello schema medesimo, da contenere nei limiti prudenziali secondo quanto previsto nel par. 1.

In caso contrario, la banca applica nei confronti delle esposizioni non note uno dei seguenti metodi, maggiormente prudenziali:

- a) se la banca è in grado di identificare e controllare nel tempo (cfr. nota 1) solo una parte delle attività sottostanti lo schema, assegna le esposizioni note al cliente o al gruppo di clienti connessi corrispondenti; le rimanenti esposizioni sono trattate conformemente alla lettera b) (*partial look-through*) (cfr. nota 2);
- b) se la banca non è in grado di identificare e controllare nel tempo tutte o parte delle attività sottostanti uno o più schemi e tali schemi non sono sufficientemente granulari (3), le esposizioni verso tutti gli schemi sono considerate come un'unica esposizione verso un solo cliente; nel caso in cui lo schema sia sufficientemente granulare, la relativa esposizione può essere considerata solo verso lo schema medesimo (*unknown exposure*);
- c) se la banca, nonostante non sia in grado di identificare e controllare nel tempo le attività sottostanti lo schema, è in grado di assicurare e dimostrare che tali attività non sono direttamente o indirettamente connesse con alcun'altra esposizione del proprio portafoglio (ivi incluse le esposizioni

---

(1) In presenza di portafogli "dinamici" le banche devono effettuare nel continuo (comunque almeno una volta al mese) un monitoraggio che garantisca un'appropriate conoscenza della composizione del portafoglio. In caso di portafoglio "statico" è sufficiente che la valutazione della composizione del portafoglio sia fatta una volta per tutte.

(2) L'ammontare delle esposizioni verso i singoli clienti o gruppi di clienti connessi è calcolato tenendo conto della quota di partecipazione della banca nello schema di investimento. Ad esempio, se la banca assume nei confronti di uno schema un'esposizione pari al 20% del valore complessivo dello schema medesimo, e tale schema investe in attività sottostanti ripartite come segue: A 20%, B 30%, C 50%, l'esposizione verso il cliente A sarà pari a  $20\% \times 20\% = 4\%$ , verso B:  $20\% \times 30\% = 6\%$ , verso C:  $20\% \times 50\% = 10\%$ .

(3) Uno schema può essere considerato sufficientemente granulare se la sua attività sottostante di maggiore importo è inferiore al 5% del totale dello schema. Nel caso di un "fondo di fondi", il criterio di granularità può essere applicato al livello delle attività sottostanti i fondi in cui il fondo investe.

verso altri schemi) superiore al 2% del patrimonio di vigilanza, essa può trattare lo schema come un cliente distinto e non connesso con altri clienti della banca (*structure-based approach*).

In ogni caso, la banca può adottare i metodi di cui alle lettere b) e c) solo se è in grado di dimostrare che la scelta è dovuta esclusivamente alla mancanza di una effettiva conoscenza delle esposizioni sottostanti allo schema.

### 3. Esposizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza

Le esposizioni che rientrano nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (cfr. Titolo II, Capitolo 4, Parte Prima, Sezione I, par. 3.1) delle banche e dei gruppi bancari possono essere assunte anche oltre i limiti alla concentrazione dei rischi di cui al paragrafo 1.

In tal caso le banche e i gruppi bancari sono tenuti a mantenere un requisito patrimoniale a fronte della quota di esposizione riferita al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza che eccede i suddetti limiti (cfr. Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione IV).

### 4. Attività non soggette ai limiti

I limiti alla concentrazione dei rischi non si applicano ai finanziamenti, inclusi quelli per operazioni di leasing, deliberati e non ancora stipulati oppure i cui contratti non siano comunque ancora efficaci.

Con riferimento al rischio di regolamento (transazioni DVP e transazioni non DVP) occorre tener conto che:

- nel caso di contratti a pronti o a termine su valute le esposizioni derivanti dal regolamento dei contratti sono esclusi nel periodo di due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento;
- nel caso di compravendite non ancora regolate (a pronti o a termine) di valori mobiliari, le esposizioni derivanti dal regolamento sono escluse nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data più prossima tra quella di effettuazione del pagamento e di consegna dei valori mobiliari.

#### 4.1. Esposizioni connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari.

Nella prestazione alla clientela dei servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, le banche effettuano, su richiesta della clientela, movimentazioni sui conti correnti di corrispondenza per importi rilevanti e non prevedibili; in connessione con tale operatività possono generarsi esposizioni temporanee il cui esatto ammontare non è esattamente quantificabile prima della fine della giornata lavorativa.

## Allegato A

**FATTORI DI PONDERAZIONE: CLASSI DI ESPOSIZIONI**A) *Esposizioni a ponderazione 0:*

- A.1) le esposizioni nei confronti di amministrazioni centrali, banche centrali (1), organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, enti del settore pubblico ed enti territoriali ponderate allo zero per cento ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, paragrafi 1, 3.2, 4, 5 e 6, nonché quelle assistite da protezione del credito di tipo personale degli stessi soggetti;
- A.2) le esposizioni assistite da protezione del credito di tipo reale (2) da parte di amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, enti del settore pubblico ed enti territoriali quando tale protezione comporta l'applicazione di un fattore di ponderazione dello zero per cento ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, paragrafi 1, 3.2, 4, 5 e 6;
- A.3) le esposizioni tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario (ivi incluse, ai fini della presente disciplina, le partecipazioni e gli altri elementi computabili nel patrimonio di vigilanza); al medesimo sistema di tutela istituzionale, qualora si applichi a esse un fattore di ponderazione dello zero per cento ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, par. 2.1; alle esposizioni, di una banca o di un gruppo bancario nei confronti dell'impresa madre o di altre società controllate dall'impresa madre, purché tutte soggette a vigilanza consolidata in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- A.4) i margini iniziali, di variazione giornalieri e nella forma di premio, nonché i margini aggiuntivi infragiornalieri versati alla Cassa di Compensazione e Garanzia dagli aderenti al sistema di compensazione e garanzia ai sensi dell'art. 70 TUF ovvero a una controparte centrale avente sede in uno Stato membro dell'Unione Europea che assicuri condizioni equivalenti (3);
- A.5) le esposizioni fuori bilancio derivanti da aperture di credito non utilizzate classificate, nelle disposizioni sul rischio di credito (4), come garanzie rilasciate e impegni con "rischio basso", a condizione che l'utilizzo delle pertinenti linee di credito non comporti il superamento del limite individuale di fido previsto dalle presenti disposizioni. Ciò può avvenire tramite l'inclusione nel contratto di una clausola in virtù della quale l'utilizzo della linea di credito non possa superare il limite suddetto;
- A.6) gli effetti commerciali di durata non superiore a un anno recanti l'accettazione, la girata o l'avallo di banche, imprese d'investimento, IMEL e istituti di pagamento;
- A.7) le partecipazioni, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi ed i prestiti subordinati nei confronti di banche, imprese d'investimento, IMEL, istituti di pagamento, società finanziarie e società di assicurazione, ove dedotti dal patrimonio di vigilanza della banca o del gruppo bancario;

(1) Sono comprese le esposizioni derivanti dalla riserva obbligatoria depositata presso banche centrali e denominate nella valuta nazionale di tali banche centrali.

(2) Le tecniche di mitigazione del rischio sono riconosciute in conformità della sezione III.

(3) In particolare, le controparti centrali devono assicurare un regime di segregazione e protezione delle garanzie acquisite analogo a quello previsto dal TUF per i sistemi di compensazione e garanzia.

(4) Cfr. Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Allegato B.



# **Disposizioni prudenziali per le SIM**

*Regolamento del 24 ottobre 2007*

## LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito "Testo Unico"). In particolare, visti gli articoli:

- 6, comma 1, lettera *a*) del Testo Unico, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare, sentita la Consob, disposizioni aventi a oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- 12, comma 1, del Testo Unico, che prevede che la Banca d'Italia impartisca alla capogruppo del gruppo di SIM disposizioni riferite al complesso dei soggetti appartenenti al gruppo di SIM aventi oggetto, fra l'altro, le materie dell'articolo 6, comma 1, lett. *a*);
- 12, comma 2 del Testo Unico, che prevede che la capogruppo di un gruppo di SIM emani disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle disposizioni impartite dalla Banca d'Italia.

Considerata l'esigenza di recepire la direttiva 2010/76/CE del 24 novembre 2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del 14 giugno 2006, relative all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e all'adeguatezza patrimoniale delle banche e delle imprese di investimento;

Visto il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 24 ottobre 2007, contenente il Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM (di seguito, "Regolamento");

Esperita la procedura di consultazione prevista dall'art. 23, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Sentita la Consob;

### EMANA

l'unito provvedimento che modifica il Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM.

Le presenti disposizioni si applicano a partire dal 31 dicembre 2011.

Roma, 2011

## Articolo 1

### (Disposizioni generali)

**1. Nel Titolo I, Capitolo 1, paragrafo 3 dopo la definizione di “operazione fuori bilancio” è aggiunta la seguente definizione: “**

- “*portafoglio di negoziazione di correlazione*”, sotto portafoglio del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza composto da posizioni verso cartolarizzazioni e in derivati *nth-to-default* che soddisfano i criteri seguenti:

- i sottostanti sono riferiti ad un indice comunemente quotato, o ad un insieme di nomi, sui quali è possibile stipulare derivati di credito *single name* scambiati in un mercato liquido sia nella domanda che nell’offerta. A tali fini, un mercato è liquido nella domanda e nell’offerta se sono presenti delle proposte di acquisto e di vendita effettuate in modo indipendente e in buona fede, tali per cui entro un giorno lavorativo possa essere definito un prezzo ragionevolmente correlato con l’ultimo prezzo di vendita oppure con l’ultima proposta di acquisto e di vendita competitiva, e l’operazione possa essere regolata entro un periodo relativamente breve e rispondente alle prassi di mercato per l’operazione in questione;

- non sono: i) ri-cartolarizzazioni (cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte seconda, Sezione I, paragrafo 3 della Circolare 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza per le banche”); ii) opzioni su tranche di cartolarizzazioni; iii) qualunque altro derivato avente come sottostante esposizioni verso cartolarizzazioni il cui *pay-off* non sia proporzionale ai pagamenti della tranche sottostante. Inoltre, non devono avere come sottostanti esposizioni classificabili, ai fini del rischio di credito, nei portafogli regolamentari “esposizioni garantite da immobili” oppure “esposizioni al dettaglio (retail)” definiti nel Capitolo 7. Infine, non devono comportare esposizioni dirette verso SPV.

Nel portafoglio di negoziazione di correlazione possono essere inclusi strumenti diversi da posizioni verso cartolarizzazioni o in derivati *nth-to-default*, se utilizzati con lo scopo esplicito di ridurre i rischi connessi ad altre posizioni del portafoglio stesso e a condizione che tali strumenti (oppure i relativi sottostanti) siano trattati in un mercato liquido sia nella domanda che nell’offerta come definito in precedenza.

Per poter identificare a fini prudenziali questo portafoglio è necessario che l’intento di copertura sia esplicito e documentato e che la correlazione tra gli strumenti di copertura e le posizioni oggetto di copertura sia tale da giustificare l’inclusione nel portafoglio in esame.”

**2. Nel Titolo I, Capitolo 1, paragrafo 1 il sesto capoverso è sostituito dal seguente** “I requisiti in questione sono volti a fronteggiare le perdite che possono derivare dall’operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. La normativa identifica e disciplina il trattamento delle varie tipologie di rischio con riferimento al portafoglio di negoziazione di vigilanza (rischi di posizione) e all’intero bilancio della SIM (rischio di cambio, merci e regolamento).”

**3. Nel Titolo I, Capitolo 1, paragrafo 4 al secondo alinea del primo capoverso dopo le parole “il servizio di consulenza in materia di investimenti” sono inserite le seguenti:** “senza detenzione di denaro o titoli appartenenti ai clienti”.

**4. Nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:** “b) rischio specifico, che consiste nel rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati, dovuta a fattori connessi con la situazione dell’emittente. Ai fini della presente disciplina nell’ambito del rischio specifico si distingue fra:

- rischio idiosincratico: variazione del prezzo dovuta alla quotidiana attività di negoziazione. Esso esprime, pertanto, il rischio di movimenti avversi dei prezzi dei titoli dell’emittente non correlati all’andamento del mercato di riferimento e riconducibili ad eventi che non generano variazione di classe di rating (cfr. rischio di migrazione);
- rischio di migrazione: movimento dei prezzi connesso a variazione di classe di rating;
- rischio di default: inadempienza dell’emittente.”

**5. Nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 3.1, il terzo capoverso è sostituito dal seguente:** “Il requisito patrimoniale relativo al rischio specifico si applica alla somma in valore assoluto delle posizioni nette ponderate lunghe e corte. Alle posizioni verso cartolarizzazioni e a quelle incluse nel portafoglio di negoziazione di correlazione si applicano le regole rispettivamente previste nei paragrafi 3.5 e 3.6.”

**6. Nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 3.3 il quarto capoverso è soppresso.** ~~alle esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione che, se allocate nel portafoglio immobilizzato, sarebbero soggette a un fattore di ponderazione pari al 1250% va applicato un requisito patrimoniale pari all’intero importo dell’esposizione stessa.~~

## **7. Nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, nel paragrafo 3 sono aggiunti i seguenti paragrafi:**

### **“3.5 Posizioni verso cartolarizzazioni**

Per le posizioni nette verso cartolarizzazioni allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, calcolate conformemente alle disposizioni sulla compensazione preventiva, il requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico è pari all'8% delle esposizioni ponderate. A tali fini le esposizioni ponderate sono determinate applicando le regole prudenziali per le operazioni di cartolarizzazione (metodo standardizzato o metodi basati sui rating interni) che sarebbero state applicate qualora le posizioni in esame fossero state incluse nel portafoglio immobilizzato.

L'approccio della formula di vigilanza può essere utilizzato dalle SIM che lo utilizzano nel caso di posizioni verso cartolarizzazioni incluse nel portafoglio immobilizzato. Le stime delle PD e LGD utilizzate nel metodo della formula di vigilanza devono essere determinate nell'ambito di un modello IRB autorizzato a fini prudenziali. Qualora la SIM non utilizzi la formula di vigilanza nel portafoglio immobilizzato, ma sia stata autorizzata ad utilizzare la metodologia *Incremental Risk Charge* (cfr. Parte Terza, Sezione III, paragrafo 3 della Circolare 263), può utilizzare la formula di vigilanza con le stime ottenute nell'IRC; queste ultime devono essere in linea con i requisiti quantitativi previsti per il metodo IRB.

Le SIM che intendono assumere o assumono posizioni verso la cartolarizzazione rispettano gli obblighi in materia di mantenimento dell'interesse economico netto <sup>(1)</sup> e i requisiti organizzativi di cui alla Circolare 263 del 27 dicembre 2006, Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezioni VI, VII e VIII <sup>(2)</sup> indipendentemente dal portafoglio in cui tali posizioni vengono allocate (portafoglio immobilizzato o di negoziazione a fini di vigilanza). Nei casi in cui gli obblighi alla Sezione VII non siano rispettati la Banca d'Italia può imporre un fattore di ponderazione aggiuntivo sulle posizioni verso la cartolarizzazione detenute, secondo quanto previsto nel paragrafo 3 della citata Sezione VII.

Il requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico per le posizioni verso cartolarizzazioni, fino al 31 dicembre 2013 <sup>(3)</sup>, è pari al maggiore tra i seguenti due valori:

- (i) l'8% delle posizioni ponderate nette lunghe verso cartolarizzazioni;

---

<sup>(1)</sup> Unica eccezione è costituita dalle posizioni verso cartolarizzazioni allocate nel portafoglio di negoziazione di correlazione, per le quali non trovano applicazione gli obblighi di cui al Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezione VI della Circolare 263.

<sup>(2)</sup> Le disposizioni di cui alle Sezioni VI, par. 3, VII par. 4 e VIII si intendono riferite alle cartolarizzazioni realizzate prima del 1° gennaio 2012.

<sup>(3)</sup> In tale periodo la SIM comunica alla Banca d'Italia gli importi dei requisiti patrimoniali riferiti ai due sottoinsiemi suddivisi per tipo di attività sottostante.

(ii) l'8% delle posizioni ponderate nette corte verso cartolarizzazioni.

Dal 1 gennaio 2014 il requisito patrimoniale per il rischio specifico sulle cartolarizzazioni è pari all'8% della somma in valore assoluto delle posizioni ponderate nette lunghe e corte.

### **3.6 Portafoglio di negoziazione di correlazione**

Il requisito patrimoniale per il rischio specifico relativo al portafoglio di negoziazione di correlazione, è pari al maggiore tra i seguenti due valori:

- (i) l'8% delle posizioni ponderate nette lunghe appartenenti al portafoglio di negoziazione di correlazione;
- (ii) l'8% delle posizioni ponderate nette corte appartenenti al portafoglio di negoziazione di correlazione.”

### **8. Nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 4 il primo capoverso è sostituito dal seguente:**

“Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di posizione va utilizzato l'ammontare nozionale del contratto derivato sul credito se non diversamente specificato. Tale importo può essere ridotto di un importo pari alla riduzione del valore di mercato del derivato sul credito in esame avvenuta a partire dalla data di stipula (valore nozionale meno svalutazioni)”

### **9. Nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione III, paragrafo 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b)**

rischio specifico, che consiste nel rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati, dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente. Ai fini della presente disciplina nell'ambito del rischio specifico si distingue fra:

- rischio idiosincratico: variazione del prezzo dovuta alla quotidiana attività di negoziazione. Esso esprime, pertanto, il rischio di movimenti avversi dei prezzi dei titoli dell'emittente non correlati all'andamento del mercato di riferimento e riconducibile ad eventi che non generano variazione di classe di rating (cfr. rischio di migrazione);
- rischio di migrazione: movimento dei prezzi connesso a variazione di classe di rating;
- rischio di default: inadempienza dell'emittente.”

**10. Nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione III, paragrafo 2 la tavola 2 è sostituita con la seguente: “**

		TIPO DI RISCHIO		
		RISCHIO GENERICO	RISCHIO SPECIFICO	
TITOLI DI PROPRIETA'	corte lunghe			
OPERAZIONI "FUORI BILANCIO"	corte lunghe			
POSIZIONE NETTA GENERALE	(a)			
POSIZIONE LORDA GENERALE	(b)			
COEFFICIENTI	(c)	0,08	0,08	<b>TOTALE</b>
COPERTURA PATRIMONIALE	(d) = (a) x (c) (d) = (b) x (c)			
ULTERIORE COPERTURA PATRIMONIALE PER CONTRATTI DERIVATI SU INDICI	(e)			
COPERTURA PATRIMONIALE GLOBALE	(f) = (d) + (e)			

”

**11. Nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione III, paragrafo 3 il numero 3) è sostituito dal seguente:**

“sulla posizione lorda generale si applica il coefficiente dell’otto per cento e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per il rischio specifico su titoli di capitale.”

**12. Nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione III, paragrafo 3 il secondo e il terzo capoverso sono soppressi** Il coefficiente di cui al punto 3) è ridotto al due per cento nel caso dei titoli quotati in un mercato regolamentato per i quali siano verificate tutte le seguenti condizioni (“portafoglio qualificato”): a) — il titolo di capitale sia di un soggetto che abbia emesso almeno un titolo di debito negoziato per il quale è prevista, nelle Tavole della sezione 2, una ponderazione per il rischio specifico inferiore all’8%. Sono esclusi i titoli per i quali la ponderazione inferiore all’8% è ottenuta solo mediante l’applicazione di tecniche di CRM;

b) — nessuna posizione rappresenti più del 5 per cento del portafoglio titoli di capitale della SIM. Sono ammesse posizioni in singoli titoli superiori al 5 per cento e fino ad un massimo del 10 per cento purché il complesso di tali posizioni non superi il 50 per cento del portafoglio titoli di capitale della SIM;

e) — il titolo di capitale presenti un elevato grado di liquidità, secondo quanto riportato di seguito.

E’ considerato di elevata liquidità il titolo che possiede almeno una delle seguenti caratteristiche:

i) — per i titoli negoziati in Italia, rientrano nel paniere di riferimento dell’indice FTSE MIB o dell’indice FTSE Italia Mid Cap;

ii) — per i titoli negoziati in un mercato regolamentato estero:

— ove si tratti di titoli negoziati in un paese dell’Unione Europea o del G 10, presentano un elevato grado di liquidità, secondo le autorità competenti del medesimo paese;

— ove si tratti di titoli negoziati in un paese diverso da quelli di cui al punto precedente, possiedono un rapporto di turnover almeno pari al 7,5%. Il rapporto di turnover è definito come il rapporto tra il controvalore dei volumi scambiati negli ultimi sei mesi e la capitalizzazione media

~~nello stesso periodo di tempo. Ai fini della selezione dei titoli di capitale “qualificati”, il calcolo del rapporto di turnover deve essere ripetuto almeno ogni sei mesi; evidenza dei dati presi a base del calcolo deve essere mantenuta presso l’ente per lo stesso periodo.”~~

**13. Nel Titolo I, Capitolo 3, paragrafo 1 il primo capoverso è sostituito dal seguente:** “ Il rischio di regolamento esprime il rischio connesso con la mancata consegna alla scadenza del contratto dei titoli, degli importi di denaro o delle merci dovuti, da parte della controparte, per tutte le operazioni (indipendentemente dal portafoglio di appartenenza).”

**14. Nel Titolo I, allegato A, paragrafo 1 la lettera b) diventa c) e la nuova lettera b) è aggiunta:** “b) linee guida per l’utilizzo di dati non osservabili, in grado di assicurare la coerenza delle ipotesi della SIM con le prassi di mercato per la determinazione dei prezzi degli strumenti in esame o di strumenti assimilabili;”

**15. Nel Titolo I, allegato A, paragrafo 2, il primo capoverso è sostituito con il seguente:** “Le SIM devono valutare le proprie posizioni in base ai prezzi di mercato ogniqualvolta ciò sia possibile. La valutazione in base ai prezzi di mercato implica una valutazione almeno giornaliera delle posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili provenienti da fonti indipendenti. Ne sono esempi i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi *broker* indipendenti di elevata reputazione.”

**16. Nel Titolo I, allegato A, paragrafo 2, il terzo capoverso è sostituito con il seguente:** “Quando non è possibile disporre di una valutazione in base ai prezzi di mercato, le SIM devono valutare prudentemente le loro posizioni o i loro portafogli in base a un modello valutativo (mark-to-model), prima di assoggettarle ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato. Per valutazione in base a un modello si intende qualsiasi valutazione basata su: (i) uno strumento di riferimento (benchmark) di mercato; (ii) una estrapolazione da dati di mercato; (iii) un calcolo su dati di mercato.”

**17. Nel Titolo I, allegato A, paragrafo 2, quarto capoverso la lettera a) è sostituita con la seguente:** “l’alta direzione deve essere a conoscenza degli strumenti del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, oppure di altre posizioni al *fair value*, valutati in base ad un modello ed essere consapevole dell’incertezza che ciò crea nelle segnalazioni sul rischio e sull’andamento economico

dell'operatività aziendale;”

**18. Nel Titolo I, allegato A, il paragrafo 3.2 è sostituito con il seguente:** “Posizioni scarsamente liquide possono determinarsi a seguito sia di eventi di mercato, sia di situazioni specifiche della SIM; ne sono esempi le posizioni concentrate e/o scadute.

Le SIM istituiscono e mantengono procedure per il calcolo di rettifiche di valore a fronte delle posizioni scarsamente liquide. Tali rettifiche riflettono l'illiquidità della posizione e sono effettuate, se necessario, anche in aggiunta ad eventuali rettifiche contabili. Le SIM verificano su base continuativa se tali rettifiche sono adeguate.

Nell'ambito di dette procedure, per decidere se sia necessaria una rettifica di valore di vigilanza per le posizioni scarsamente liquide le SIM considerano diversi fattori. Tra di essi figurano il tempo necessario per coprire la posizione o i suoi rischi, lo scarto medio “denaro/lettera” e la sua volatilità, la disponibilità di quotazioni di mercato, la media dei volumi trattati e la loro volatilità (anche in condizioni avverse di mercato), il grado di concentrazione del mercato, l'anzianità delle posizioni di rischio, l'eventualità che la valutazione venga effettuata in base a un modello interno e l'incidenza di altri “rischi di modello”.

Qualora la SIM utilizzi valutazioni basate su un modello valutativo o, nel caso della valorizzazione di quote di OICR, siano utilizzate valutazioni operate da terzi, le SIM considerano se sia opportuno applicare rettifiche di valore di vigilanza. In particolare, nel caso di prodotti complessi, come per esempio le posizioni verso cartolarizzazioni, ri-cartolarizzazioni e in derivati di credito del tipo *nth-to-default*, le SIM valutano espressamente la necessità di rettifiche di valore di vigilanza in modo da riflettere il rischio modello associato a metodologie valutative non corrette, oppure all'utilizzo di parametri di calibrazione non osservabili sul mercato ed eventualmente errati.

Gli importi degli utili o delle perdite derivanti dalle rettifiche di valore a fini di vigilanza sono inclusi nel calcolo degli “utili netti del portafoglio di negoziazione” ovvero detratti dai fondi propri supplementari ammissibili per la copertura del rischio di mercato.

Quando le rettifiche di valore di vigilanza danno origine a minusvalenze rilevanti nel periodo di calcolo dei requisiti queste sono dedotte dal patrimonio di base.”

**19. Nel Titolo I, allegato D, paragrafo 1, punto v), l'ultimo capoverso è sostituito con il seguente:** “Qualora il derivato con sottostante un basket di debitori abbia un rating esterno di un'ECAI riconosciuta, la controparte che vende protezione calcola il requisito patrimoniale per il

rischio specifico utilizzando il rating del derivato e applicando il corrispondente fattore di ponderazione come se si trattasse di una posizione verso cartolarizzazione (<sup>4</sup>);”

## **Articolo 2**

### **(Processo di controllo prudenziale)**

**1. Nel Titolo II, Capitolo 2, il paragrafo 6.2 è sostituito dal seguente:**

#### **“6.2. Periodicità dell’informativa sull’ICAAP**

Le SIM e i gruppi di SIM trasmettono annualmente alla Banca d’Italia, entro il 30 aprile (5) la rendicontazione ICAAP, riferita al 31 dicembre dell’anno precedente.

A partire dalla dotazione patrimoniale della chiusura dell’anno precedente il documento ICAAP pianifica le strategie di assunzione di rischio e di relativa copertura patrimoniale per l’esercizio in corso, sino alla fine dello stesso.”

## **Articolo 3**

### **(Informativa al pubblico)**

**1. Nel Titolo III, Capitolo 1, paragrafo 1 dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente:**

Le SIM devono dotarsi inoltre di politiche atte a valutare se l’informativa trasmetta esaurientemente ai partecipanti al mercato il proprio profilo di rischio; in mancanza, le SIM comunicano al pubblico le informazioni necessarie in aggiunta a quelle previste nell’Allegato. Tuttavia, esse sono tenute a pubblicare solo informazioni che siano rilevanti e che non siano esclusive o riservate.

**2. Nel Titolo III, Capitolo 1, allegato, tavola 4, punto c, è sostituito dal seguente:**

*Requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato separatamente per:*

- le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza:

- i) rischio di posizione;
- ii) rischio di controparte;
- iii) rischio di concentrazione;

- le altre attività:

- iv) rischio di tasso di interesse relativo a posizioni verso cartolarizzazioni;
- v) rischio di regolamento;

---

<sup>(4)</sup> In caso di CLN, la norma in esame si applica solo alle CLN diverse da quelle di cui al precedente punto iv (protezione proporzionale).

<sup>(5)</sup> Per le SIM la cui data di chiusura dell’esercizio sia diversa dal 31 dicembre il termine di trasmissione del rendiconto è di 120 giorni dalla chiusura contabile dell’esercizio.

- vi) rischio di cambio;
- vii) rischio di posizione in merci.

**3. Nel titolo III, capitolo 1, Allegato, è inserita la seguente tavola:**

**Tavola 10**  
**Operazioni di cartolarizzazione <sup>(6)</sup>(<sup>7</sup>)(<sup>8</sup>)**

		Descrizione dell'informazione
<b>Informativa qualitativa</b>	(a)	<ul style="list-style-type: none"> <li>i) Descrizione degli obiettivi della SIM relativamente all'attività di cartolarizzazione;</li> <li>ii) natura dei rischi, tra cui il rischio di liquidità, inerenti alle attività cartolarizzate;</li> <li>iii) per le posizioni verso la ri-cartolarizzazione proprie o di terzi, il tipo di rischi in termini di: <ul style="list-style-type: none"> <li>o grado di subordinazione delle posizioni verso la cartolarizzazione sottostanti;</li> <li>o attività sottostanti tali posizioni verso la cartolarizzazione;</li> </ul> </li> <li>iv) ruoli svolti nel processo di cartolarizzazione <sup>(9)</sup> e, per ciascuno di essi, indicazione della misura del coinvolgimento della SIM;</li> <li>v) descrizione delle procedure messe in atto per monitorare le variazioni dei rischi di credito e di mercato delle posizioni verso la cartolarizzazione (per es. il modo in cui l'andamento delle attività sottostanti incide su tali posizioni) e verso la ri-cartolarizzazione;</li> <li>vi) descrizione delle politiche di copertura dei rischi inerenti alle posizioni verso la cartolarizzazione e verso la ri-cartolarizzazione, ivi compresa l'indicazione dei principali fornitori di protezione per ciascun tipo di rischio;</li> <li>vii) indicazione dei metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che la SIM applica all'attività di cartolarizzazione (metodo standardizzato, approccio basato sui rating, approccio della formula di vigilanza, metodi per le posizioni verso la cartolarizzazione previsti nel portafoglio di negoziazione), ivi comprese le tipologie <sup>(10)</sup> di posizioni verso la cartolarizzazione cui si applica ogni approccio;</li> <li>viii) le tipologie di società veicolo che la SIM, in qualità di promotore, utilizza per cartolarizzare esposizioni di terzi, ivi compreso se, in che forma e in che misura la SIM detiene esposizioni nei confronti di dette società veicolo, distinguendo esposizioni in bilancio e fuori bilancio;</li> <li>ix) un elenco dei soggetti <sup>(11)</sup> che la SIM istituisce e gestisce e che investono in posizioni verso la cartolarizzazione di attività che la SIM ha originato o in società veicolo di cartolarizzazioni di cui la SIM è promotrice.</li> </ul>

<sup>(6)</sup> Ove non sia diversamente specificato, tali informazioni vanno fornite separatamente per le posizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e per quelle del portafoglio immobilizzato.

<sup>(7)</sup> Il riferimento alle cartolarizzazioni va inteso come comprensivo delle ri-cartolarizzazioni. Ove la distinzione venga specificata, le informazioni vanno fornite separatamente per le cartolarizzazioni e per le ri-cartolarizzazioni.

<sup>(8)</sup> I derivati su crediti che sono trattati, per le finalità delle presenti disposizioni, come elementi di strutture di cartolarizzazioni sintetiche vanno esclusi dalle informazioni sugli strumenti di CRM e inclusi in quelle relative alle cartolarizzazioni.

<sup>(9)</sup> Ad esempio: "originator", investitore, "servicer", fornitore di supporto al credito, sponsor di ABCP, fornitore di liquidità, controparte swap.

<sup>(10)</sup> Titoli, linee di liquidità, garanzie fornite sulle posizioni verso cartolarizzazioni, ecc.

<sup>(11)</sup> Per esempio, fondi comuni monetari e fiduciarie.

	(b)	<p>Sintesi delle politiche contabili che la SIM segue con riferimento all'attività di cartolarizzazione, specificando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) se le operazioni sono trattate come cessioni o come finanziamenti;</li> <li>ii) il riconoscimento dei ricavi da cessione;</li> <li>iii) i metodi, le ipotesi, i dati fondamentali e i cambiamenti rispetto al periodo precedente per la valutazione delle posizioni;</li> <li>iv) il trattamento delle cartolarizzazioni sintetiche, se non contemplato da altre norme contabili (ad esempio, sui derivati);</li> <li>v) i criteri di valutazione delle attività in attesa di cartolarizzazione e se sono allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza o meno;</li> <li>vi) le politiche contabili relative agli accordi che potrebbero imporre alla SIM di fornire supporto finanziario per attività cartolarizzate (per es., rilevazione in bilancio di passività).</li> </ul>
	(c)	<p>Denominazioni delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito utilizzate per le cartolarizzazioni e le tipologie di esposizioni per le quali ciascuna agenzia è usata.</p>
	(d)	<p>La descrizione dell'“approccio della valutazione interna”, ivi compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la procedura di valutazione interna;</li> <li>- la relazione tra valutazione interna e i rating esterni;</li> <li>- l'uso della valutazione interna a fini diversi dal calcolo dei requisiti patrimoniali;</li> <li>- i meccanismi di controllo della procedura di valutazione interna, inclusa l'analisi dell'indipendenza, dell'affidabilità e del riesame della procedura della valutazione interna;</li> <li>- i tipi di esposizioni <sup>(12)</sup>;</li> <li>- i fattori di stress utilizzati per determinare i livelli del supporto di credito, per tipo di esposizioni <sup>(13)</sup>.</li> </ul>
	(e)	<p>La spiegazione dei cambiamenti significativi di una qualsiasi delle informazioni quantitative di cui alle lettere da f) a h) intercorsi dall'ultimo periodo di riferimento.</p>

<sup>(12)</sup> Carte di credito, prestiti per l'acquisto di immobili o autoveicoli, posizioni verso la cartolarizzazione ripartite per tipo di attività sottostante e tipo di titolo (ad es.: RMBS, CMBS, ABS, CDO), ecc.

<sup>(13)</sup> Cfr. nota precedente.

<b>Informativa quantitativa</b>	(f)	Indicazione delle seguenti informazioni suddivise per tipo di esposizione (14): i) ammontare totale delle operazioni di cartolarizzazione in essere realizzate dalla SIM in qualità di originator, suddivise tra tradizionali e sintetiche, e di quelle per le quali la SIM interviene unicamente come promotrice (15); ii) ammontare totale delle posizioni verso cartolarizzazioni in bilancio e fuori bilancio; iii) ammontare totale delle attività in attesa di cartolarizzazione, iv) per le cartolarizzazioni di esposizioni rotative con clausole di rimborso anticipato, l'ammontare totale in essere di tali esposizioni per la parte utilizzata, separate in base alle ragioni di credito, rispettivamente, del cedente e dell'investitore; l'ammontare aggregato dei requisiti patrimoniali a carico della SIM per le ragioni di credito del cedente, e l'ammontare aggregato dei requisiti patrimoniali aggiuntivi a carico della SIM per le ragioni dell'investitore, considerando la parte utilizzata e quella non utilizzata; v) importo delle posizioni verso cartolarizzazioni dedotte dal patrimonio di vigilanza o cui si applica un fattore di ponderazione del rischio del 1250%; vi) sintesi delle operazioni di cartolarizzazione effettuate nel periodo di riferimento in qualità di originator, compreso l'importo delle attività sottostanti, nonché i ricavi o le perdite da cessione.
	(g)	i) ammontare totale delle posizioni verso cartolarizzazioni proprie o di terzi e relativi requisiti patrimoniali, suddiviso tra posizioni verso cartolarizzazioni e posizioni verso ri-cartolarizzazioni e ulteriormente suddiviso in un numero significativo di fasce di ponderazione del rischio o di requisiti patrimoniali per ciascuno degli approcci utilizzati (approccio standardizzato, formula di vigilanza, ecc.); ii) ammontare totale delle posizioni verso ri-cartolarizzazioni proprie o di terzi, suddiviso: ○ tra posizioni coperte da tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) e posizioni non coperte; ○ per affidabilità creditizia o per nome degli eventuali garanti.
	(h)	Per le posizioni allocate nel portafoglio immobilizzato e per le attività cartolarizzate dalla SIM, l'importo delle attività sottostanti deteriorate e le perdite contabilizzate dalla SIM nel periodo di riferimento, entrambi suddivisi per tipo di esposizione <sup>(16)</sup> .
	(i)	Per le posizioni all'interno del portafoglio di negoziazione, il totale delle esposizioni in essere cartolarizzate dalla SIM e soggette a requisito patrimoniale per il rischio di mercato, suddiviso tra esposizioni tradizionali e sintetiche e per tipo di esposizione.

<sup>(14)</sup> Cfr. nota precedente.

<sup>(15)</sup> Le operazioni di cartolarizzazione nelle quali l'“*originator*” non mantiene alcuna esposizione derivante dalle cartolarizzazioni stesse vanno rilevate unicamente nell'anno di realizzazione e devono essere indicate separatamente.

<sup>(16)</sup> Carte di credito, prestiti per l'acquisto di immobili o autoveicoli, posizioni verso la cartolarizzazione ripartite per tipo di attività sottostante e tipo di titolo (ad es.: RMBS, CMBS, ABS, CDO), ecc.

**4. Nel Titolo III, Capitolo 1, Allegato, le tavole 3 e 8 sono sostituite dalle seguenti:**

*Tavola 3*  
**Composizione del patrimonio di vigilanza**

		<b>Descrizione dell'informazione</b>
<b>Informativa qualitativa</b>	(a)	Informazioni sintetiche sulle principali caratteristiche contrattuali di ciascun elemento patrimoniale e dei relativi componenti, in particolare degli strumenti innovativi di capitale e di quelli non innovativi (cfr. Capitolo 12, par. 2) nonché degli strumenti cui si applicano clausole di salvaguardia (es. grandfathering).
<b>Informativa quantitativa</b>	(b)	Ammontare del patrimonio di base, con il dettaglio dei singoli elementi positivi e negativi, in particolare degli strumenti innovativi di capitale e di quelli non innovativi (cfr. Capitolo 12, par. 2) nonché degli strumenti cui si applicano clausole di salvaguardia (es. grandfathering).
	(c)	Ammontare del patrimonio supplementare e di quello di terzo livello.
	(d)	Altri elementi negativi del patrimonio di vigilanza, con il dettaglio delle eventuali differenze negative fra le rettifiche di valore complessive e la perdita attesa.
	(e)	Ammontare del patrimonio di vigilanza.

*Tavola 8*

**Rischi di mercato: informazioni per gli intermediari che utilizzano il metodo dei modelli interni per il rischio di posizione, per il rischio di cambio e per il rischio di posizioni in merci (IMA)**

		Descrizione dell'informazione
<b>Informativa qualitativa</b>	(a)	Per ciascun sub-portafoglio sottoposto all'IMA: i) caratteristiche dei modelli utilizzati; ii) per i requisiti patrimoniali relativi all'IRC e all'APR <sup>(17)</sup> considerati distintamente, le metodologie utilizzate e i rischi calcolati mediante il modello interno, inclusa la descrizione dell'approccio utilizzato dalla SIM per determinare gli orizzonti di liquidità, le metodologie utilizzate per valutare l'adeguatezza patrimoniale in linea con gli standard di robustezza richiesti e gli approcci utilizzati per la convalida del modello; iii) descrizione delle prove di stress applicate al portafoglio; iv) descrizione dell'approccio usato per effettuare test retrospettivi e/o convalidare l'accuratezza e la coerenza dei modelli interni e dei processi di modellizzazione.
	(b)	Perimetro dell'autorizzazione all'uso del metodo dei modelli interni rilasciata dalla Banca d'Italia.
	(c)	Descrizione del livello di conformità alle norme che disciplinano i sistemi e i controlli volti ad assicurare valutazioni prudenti e affidabili delle posizioni incluse nel portafoglio di negoziazione (cfr. Dir. 2006/49/CE, all. VII, parte B), nonché delle metodologie impiegate per assicurare il rispetto di tali norme.
<b>Informativa quantitativa</b>	(d)	Il valore massimo, medio e minimo nel periodo di riferimento e il valore a fine periodo: i) dei dati giornalieri del VaR; ii) dei dati del VaR in condizioni di stress; iii) dei requisiti patrimoniali di cui al precedente punto (a)ii).
	(e)	Per ogni sub-portafoglio i requisiti patrimoniali di cui al precedente punto (a)ii), insieme all'orizzonte medio di liquidità ponderato per il valore nominale dell'esposizione.
	(f)	Il raffronto dei VaR di fine giornata con le variazioni giornaliere del valore effettivo del portafoglio <sup>(18)</sup> ; vanno illustrate le motivazioni degli scostamenti rilevanti verificatisi nel periodo di riferimento.

<sup>(17)</sup> Cfr Circolare 263, Tit. II, Cap. 4, Parte Terza, Sezione III, par. 3.

<sup>(18)</sup> Cfr. Circolare 263 Tit. II, Cap 4, Parte Terza, Sezione IV, par. 4.

## Articolo 4

### (Rimborso/riacquisto di strumenti “ibridi”)

#### **1. Nel paragrafo 3.4 dell’Allegato H il quarto e il quinto capoverso sono sostituiti dai seguenti:**

“La Banca d’Italia autorizza il rimborso a condizione che non sia pregiudicata la situazione finanziaria e di solvibilità della SIM e può chiedere che gli strumenti da rimborsare/riacquistare siano sostituiti con altri di qualità patrimoniale almeno equivalente.

In ogni caso il rimborso o il riacquisto non è consentito al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a) per effetto dell’operazione il patrimonio di vigilanza scende al disotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla Banca d’Italia;
- b) non sia decorso almeno il termine minimo dall’emissione previsto per l’esercizio dell’opzione di rimborso anticipato (opzione call) o di riacquisto <sup>(19)</sup> e la SIM non ha provveduto alla sostituzione degli strumenti da rimborsare/riacquistare con strumenti di qualità patrimoniale almeno equivalente”.

---

<sup>(19)</sup> Il termine è pari a: 5 anni per gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale e per le passività subordinate di 2° livello; 10 anni per gli strumenti ibridi di patrimonializzazione.